	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 319/AMB del 19/01/2017      STINQ - UD/AIA/12

Proroga del termine per l'adempimento a prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'esercizio, da parte della Società F.A.R. – Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A., dell'attività di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Reana del Roiale (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed

elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1864/2011 e sono stati prorogati i termini per l'adempimento a delle prescrizioni contenute nell'Allegato B al decreto 1864/2011 medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 558 del 21 marzo 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1932 dell'8 ottobre 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012 e n. 558/2014;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 210 del 16 febbraio 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014 e n. 1932/2014;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, è stata prorogata fino all'11 ottobre 2021;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2164 del 2 dicembre 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015 e n. 535/2015;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 191 del 12 febbraio 2016, con il quale è stata modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015, n. 535/2015 e n. 2164/2015;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1606 del 3 agosto 2016, con il quale è stato prorogato il termine per l'adempimento ad una prescrizione contenuta nell'Allegato B al decreto n. 2164/2015, come sostituito dai decreti n. 191/2016 e n. 1606/2016;

**Considerato** che all'Allegato B, capitolo 1 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 1.2 "Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera", punto 1.2.11, al decreto n. 2164 del 2 dicembre 2015, come sostituito dai decreti n. 191 del 12 febbraio 2016 e n. 1606 del 3 agosto 2016, viene imposta la seguente prescrizione:

- la Società adeguata, **entro il 31 dicembre 2016**, i camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008. Per tali camini, i calcoli sull'emissione di inquinanti indicati nella Relazione tecnica "Studio del ciclo produttivo dell'impianto di raffreddamento" (rif. 3504670-001), sostituiscono le analisi di autocontrollo annuale delle emissioni;

**Vista** la nota prot. n. 70/16 – EV/rb del 21 dicembre 2016, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 33583, con la quale il Gestore:

1) ha chiesto una proroga fino al **30 giugno 2017**, per l'adempimento alla prescrizione riguardante l'adeguamento dei camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008;

2) ha comunicato, a motivazione della richiesta di proroga, che è in corso di progettazione una modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale che coinvolgerà tutto l'impianto IPPC ed integrerà l'adeguamento prescritto alle norme UNI dei punti di emissione sopra menzionati;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di concedere la proroga richiesta e di modificare, conseguentemente, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015, n. 191 del 12 febbraio 2016 e n. 1606 del 3 agosto 2016;

## DECRETA

**1.** E' concessa alla Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, gestore dell'installazione di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, la proroga, fino al **30 giugno 2017**, per l'adempimento alla prescrizione contenuta nell'Allegato B, capitolo 1 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 1.2 "Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera", punto 1.2.11, al decreto n. 2164 del 2 dicembre 2015, come sostituito dai decreti n. 191 del 12 febbraio 2016 e n. 1606 del 3 agosto 2016, riguardante l'adeguamento dei camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008.

**2.** E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015, n. 535/2015, n. 2164/2015, n. 191/2016 e n. 1606/2016.

### **Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

**1.** L'Allegato B al decreto n. 1864/2011, come modificato e sostituito con i decreti n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 210/2015, n. 2164/2015, n. 191/2016 e n. 1606/2016, viene sostituito dall'Allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## **Art. 2 – Disposizioni finali**

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1864/2011, n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015, n. 535/2015, n. 2164/2015, n. 191/2016 e n. 1606/2016.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A., al Comune di Reana del Rojale, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", al CAFC S.p.A., alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# ALLEGATO B

L'esercizio dell'attività di cui al punto 2.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2016, svolta presso l'installazione sita nel comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci n. 11, avviene nel rispetto, da parte della Società F.A.R. – FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. di quanto prescritto in seguito.

## 1. EMISSIONI IN ATMOSFERA

### 1.1 Limiti emissivi dei punti convogliati

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E5	Distaffatura staffe	31000	polveri	20	-	-
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E6	Forno 2 Trattamenti termici	6680	polveri	5	-	-
			NO <sub>2</sub>	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E7	Forno 5 Trattamenti termici	10500	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E8	Forno 3 Trattamenti termici	18900	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E9	Forno 4 Trattamenti termici	18700	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E12	2 forni fusori rotativi	29400	polveri	10	-	-
			SO <sub>2</sub>	130	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			CO	<b>200</b>	-	-
			NOx	250	-	-
			∑ IPA <sup>§</sup>	0.1	0.5	TAB A1 CL. I
			PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II
			∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-
TOC	50 mgC/Nm <sup>3</sup>	-	-			

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E15	Impianto abbattimento reparto terre superiore	18200	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E16	Preriscaldamento ferroleghie	100	polveri	10	-	-
			NOx	800 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II
∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-			
E17	Filtro rigenerazione sabbie	29100	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E18	Granigliatura	9700	polveri	20	-	-
E22	Filtro impianto terre e cabina di verniciatura	43800	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III			
E23	Abbattimento polveri reparto rifacimento forni e siviere	2500	Polveri	10	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
E24	smaterozzatura ad ossitaglio e scriccatura	89400	polveri	10	-	-
			CO	10	-	-
			NO <sub>2</sub>	5	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E25	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore hascon (filtro a maniche poliestere)	50800	Polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E26	Reparto animisteria	2000	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III			
E27	Forno 1 Trattamenti termici	28200	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E28	sbavatura e saldatura e finitura getti	19100	polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E30	Impianto raffreddamento pezzi	48700	polveri	10	-	-
E31	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E32	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E33	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E34	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E35	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E36	Abbattitore polveri sabbia olivina	6300	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			fenoli	20	100	TAB D CL. II
E39	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore ascon (filtro a maniche di feltro di poliestere)	26100	polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E42	Taglio rottami acciaio	10000	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Cu, Si, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			∑ Mo, Ti	5	25	
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E43	distaffatura staffe fase caricamento silos esterni (1 silo sabbia rigenerata e 1 silo sabbia nuova)  trattamenti (termo-meccanici) della sabbia recuperata	68000	polveri	10	-	-
			NOx	150	-	-
			SO <sub>2</sub>	120	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			Cd	0,2	1	TAB B CL. I
			∑ Cr, Mn, Cu, Pb	5	25	TAB B CL. III
			∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-
E44	2 mescolatori 2 silos interni	5400	polveri	10	-	-
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E45	Forno a suola mobile	n.d.	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E46a	Sbavatura dei getti a secco	14000	polveri	10	-	-
E46b	Sbavatura dei getti lubrificati	16000	polveri	10	-	-
			Etanolamina	20	100	TAB D CL. II
			etilendiossidimetanolo	20	100	
E47	Uscita reparto animesteria	10000	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
E48	Uscita pialatrici	8000	polveri	5	-	-

*Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse della stessa tabella, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.*



IPA come somma di:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benz [a] antracene</li> <li>- Dibenz [a,h] antracene</li> <li>- Benzo [b] fluorantene</li> <li>- Benzo [j] fluorantene</li> <li>- Benzo [k] fluorantene</li> <li>- Benzo [a] pirene</li> <li>- Dibenzo [a,e] pirene</li> <li>- Dibenzo [a,h] pirene</li> <li>- Dibenzo [a,i] pirene</li> <li>- Dibenzo [a,l] pirene</li> <li>- Indeno [1,2,3 - cd] pirene</li> <li>- Crisene</li> </ul>

Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE).

Nome chimico	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetrabrodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentabrodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esabrodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esabrodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esabrodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetrabrodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentabrodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentabrodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esabrodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esabrodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esabrodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esabrodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

PCB totali come somma di:
81 3,4,4',5 TETRA-CB
77 3,3',4,4' TETRA-CB
123 2',3,4,4',5 PENTA-CB
118 2,3',4,4',5 PENTA-CB
114 2,3,4,4',5 PENTA-CB
105 2,3,3',4,4' PENTA-CB
126 3,3',4,4',5 PENTA-CB
167 2,3',4,4',5,5' ESA-CB
156 2,3,3',4,4',5 ESA-CB
157 2,3,3',4,4',5' ESA-CB
169 3,3',4,4',5,5' ESA-CB
189 2,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB
170 2,2',3,3',4,4',5 EPTA-CB
180 2,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB

*I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06).*

## **1.2 Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera**

---

- 1.2.1 Entro il 28 febbraio 2013 la Società dovrà installare sul punto di emissione E28 – sbavatura/saldatura – un adeguato sistema di filtraggio;
- 1.2.2 Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare una relazione sulle procedure adottate per la minimizzazione delle emissioni diffuse prodotte in fase di verniciatura dei pezzi prodotti;
- 1.2.3 Entro 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera;
- 1.2.4 Entro 5 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà installare un adeguato impianto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera;
- 1.2.5 La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- 1.2.6 Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001 e i requisiti delle UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008;
- 1.2.7 I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- 1.2.8 La Società dovrà verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 275 del d.lgs. 152/06 ove applicabile;
- 1.2.9 Relativamente ai nuovi punti di emissione E45, E46a, E46b, la Società dovrà:
- a) comunicare alla Regione FVG, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di Reana del Rojale, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
  - b) mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di Reana del Rojale;
  - c) entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n. 4 "Medio Friuli" e al Comune di Reana del Rojale i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
- 1.2.10 La Società presenta, entro l'11 ottobre 2015, un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera ed installa, entro l'11 ottobre 2017, il relativo impianto di captazione;
- 1.2.11 **la Società adegua, entro il 30 giugno 2017, i camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008. Per tali camini, i calcoli sull'emissione di inquinanti indicati nella Relazione tecnica "Studio del ciclo produttivo dell'impianto di raffreddamento" (rif. 3504670-001), sostituiscono le analisi di autocontrollo annuale delle emissioni;**
- 1.2.12 La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio dei parametri indicati nella Tabella 2 del Piano di monitoraggio e controllo (Allegato C al decreto n. 1864/2011) solamente per i punti di emissione E12 (forni fusori), E15 (impianto abbattimento terre) ed E16 (forno ferro leghe);

- 1.2.13 La Società, entro il 30 aprile 2015, trasmette alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, al Gestore della fognatura e ad ARPA FVG, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti fino all'11 luglio 2014 ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che ricomprenda anche:
- a) i monitoraggi dei punti di emissione in atmosfera e dello scarico al suolo indicati al punto 3;
  - b) una descrizione delle misure adottate per circoscrivere le eventuali conseguenze ambientali derivate dall'incendio e per prevenire ulteriori eventi incidentali;
  - c) una proposta di modifica alla procedura interna PG10 "Gestione delle emergenze", che descriva le Procedure Gestionali delle modalità utilizzate dalla Società per la rilevazione, il contenimento e la gestione delle emergenze ambientali, dalla quale si possano evincere le prassi adottate per limitare il rischio di eventi incidentali simili a quello accaduto.

### **1.3 Prescrizioni per le emissioni diffuse**

---

- 1.3.1 Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
- 1.3.2 Il Gestore deve verificare, con apposito monitoraggio, la presenza nell'ambiente di lavoro delle sostanze "formaldeide", "fenolo", "etilene" e "xilene", trasmettendone gli esiti con i risultati del Piano di monitoraggio e controllo;

### **1.4 Raccomandazioni per le emissioni in atmosfera**

---

- 1.4.1 Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

## 2. SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

### 2.1 Prescrizioni per gli scarichi idrici

2.1.1 Sono autorizzati gli scarichi elencati nella tabella seguente ed identificati nella planimetria 1 denominata "Rete idrica acque reflue" di data luglio 2015:

Rif. scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff
8	Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio e acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato F "Maus" + spedizioni ex5	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Celio Nanino	Depuratore solo per piazzola lavaggio
10	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo	/
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Celio Nanino	/
13a	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
13b	Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali provenienti dall'impianto fitodepurazione	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Sedimentazione / disoleazione / fitodepurazione
14	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15b	Acque meteoriche provenienti dall'area verde che costeggia la nuova viabilità e acque meteoriche di dilavamento relative alle zone di transito dei veicoli (zona asfaltata)	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Disoleatore
16	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
17	Acque meteoriche di dilavamento	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Disoleatore

- 2.1.2** i valori limite di emissione per lo scarico industriale n. 8 sono quelli indicati in Tabella 3, Allegato 5, alla Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006, nella colonna relativa agli scarichi in rete fognaria, mentre per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento n. 13b, n. 15 e n. 17, i limiti di emissione sono quelli indicati nella medesima Tabella 3, nella colonna relativa agli scarichi in acque superficiali, in quanto la rete fognaria risulta di tipo separato (rete nera recapitabile a sistema di depurazione, rete bianca direttamente in corpo idrico senza alcun trattamento);
- 2.1.3 i valori limite di emissione degli scarichi al suolo siano quelli indicati nella Tab. 4 Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006;
- 2.1.4 gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
- a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- 2.1.5 la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
- 2.1.6** lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria nera, potrà avvenire solo dopo adeguato trattamento depurativo e solamente in tempo secco e con una portata massima di 50 mc/ora;
- 2.1.7 sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
- 2.1.8 Entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà trattare le acque provenienti dai lavabi recapitanti agli scarichi 5, 6 e 7 in opportune fosse condensa grassi;
- 2.1.9 Entro il 31 dicembre 2013 la Società dovrà:
- a) eliminare lo scarico al suolo 4 e collettare e convogliare le relative acque reflue allo scarico in fognatura 13;
  - b) eliminare gli scarichi al suolo 9A, 9B, 9C, 9D e 9E e convogliare le relative acque di scarico ad un opportuno impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali utilizzati per le attività produttive e per lo stoccaggio di materiali e convogliare le relative acque reflue preferibilmente alla rete fognaria comunale, oppure ove tale scarico fosse non compatibile con la capacità ricettiva della medesima, ad un opportuno sistema di dispersione al suolo;
  - c) chiarire /definire il recapito, diverso dalla rete fognaria, delle eventuali acque di sfioro dei serbatoi e della vasca (aventi volume utile complessivo di 350 mc) della linea 1 e di quelle provenienti dalla vasca del primo stadio della fitodepurazione;
- 2.1.10 La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio dei parametri indicati nella Tabella 4 del Piano di monitoraggio e controllo (Allegato C al decreto n. 1864/2011) solamente dei parametri indicati in Tabella 4 e per lo scarico al suolo S15.

## **2.2 Raccomandazioni per gli scarichi idrici**

---

- 2.2.1 prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o a situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- 2.2.2 predisporre, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'articolo 98 del d.lgs. 152/06.

### 3. RIFIUTI

---

La Società è autorizzata fino all'11 ottobre 2021:

- alle operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5), di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 100903, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo complessivo di 2.812,8 mc (1,54 tonnellate/giorno);
- alle operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5), compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio di materiale da costruzione inorganici, derivanti unicamente dai rifiuti conseguenti all'incendio avvenuto in data 12 luglio 2014, di un capannone dell'installazione, identificati dal codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), per un quantitativo massimo complessivo di 6500 tonnellate, per un periodo di 270 giorni dalla data del presente provvedimento (24,07 tonnellate/giorno);
- al deposito temporaneo di rifiuti come previsto dall'articolo 183 del d.lgs. 152/06.

Per tutto il periodo di effettuazione delle operazioni di recupero dei rifiuti la Società presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), pari ad Euro 152.705,98 (centocinquantaduemila-settecentocinque/98), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

Terminate le operazioni di riciclo/recupero dei rifiuti conseguenti all'incendio di un capannone dell'installazione, avvenuto in data 12 luglio 2014, per il loro impiego come materiale di riempimento nell'ambito dell'attività di ripristino dello stesso, identificati dal codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), la Società, previa verifica, da parte della Regione per il tramite di ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, della corretta sistemazione finale dell'area, presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune stesso, del valore di Euro 76.352,99 (settantaseimila-trecentocinquantadue/99), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

#### 3.1 Prescrizioni per la gestione dei rifiuti

---

- 3.1.1 La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- 3.1.2 La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- 3.1.3 In caso di chiusura dell'impianto la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
- 3.1.4 dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- 3.1.5 qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
- 3.1.6 le scorie (CER 10.09.03) ed i refrattari (CER 16.11.04) in stoccaggio dovranno essere mantenuti fisicamente separati. La capacità massima di stoccaggio della scoria è di 700 mc circa per un'altezza massima di 7 mt;

- 3.1.7 le analisi di controllo delle scorie (test di cessione) dovrà avvenire per lotti e solo una volta certificata l'idoneità del materiale esso potrà essere impiegato per la produzione del conglomerato cementizio. Analogamente anche la verifica dei conglomerati deve essere effettuata su ciascun singolo lotto;
- 3.1.8 La dimensione massima di ciascun lotto di scoria è stabilita in 200 mc di scoria;
- 3.1.9 La dimensione massima di ciascun lotto di conglomerato è stabilita in 250 mq di superficie gettata;
- 3.1.10 Entro il 17 febbraio 2015 la Società presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), pari a euro 152.705,98 (centocinquantaduemilasettecentocinque/98), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

#### **4. RUMORE**

---

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Reana del Rojale, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



# MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

\_\_\_\_\_

2. DELEGA IRREVOCABILE A

\_\_\_\_\_

AGENZIA/UFFICIO \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_  
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*) \_\_\_\_\_

### DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.P.A. | NOME: \_\_\_\_\_ | DATA DI NASCITA: \_\_\_\_\_  
SESSO M o F: \_\_\_\_\_ | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: REANA DEL ROJALE | PROV.: U | D | CODICE FISCALE: 0, 0, 1, 6, 3, 5, 7, 0, 3, 0, 2

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_ | NOME: \_\_\_\_\_ | DATA DI NASCITA: \_\_\_\_\_  
SESSO M o F: \_\_\_\_\_ | COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: \_\_\_\_\_ | PROV.: \_\_\_\_\_ | CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_

### DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: T | I | 8 | \_\_\_\_\_ | 7. COD. TERRITORIALE (\*): \_\_\_\_\_ | 8. CONTENZIOSO: \_\_\_\_\_ | 9. CAUSALE: P | A | 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4   5   6   T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO		16,00	

EURO (lettere) \_\_\_\_\_ SEDICI/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO				CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
DATA				AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno			

191/119 05 30-12-16 R3!  
0024 €\*16,00\*!  
F2YV 0024 €\*\*!

MOD. F 23 - 2002 EURO





**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

33030 CASTIONS di ZOPPOLA

AGENZIA/UFFICIO

[Empty box]

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

[Empty grid box]

**DATI ANAGRAFICI**

4. **F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.P.A.**  
 COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.P.A.  
 NOME: [Empty]  
 DATA DI NASCITA: [Empty]  
 SESSO M o F: [Empty]  
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: REANA DEL ROIALE  
 PROV.: U | D  
 CODICE FISCALE: 0 0 1 6 3 5 7 0 3 0 2

5. **[Empty]**  
 COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: [Empty]  
 NOME: [Empty]  
 DATA DI NASCITA: [Empty]  
 SESSO M o F: [Empty]  
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty]  
 PROV.: [Empty]  
 CODICE FISCALE: [Empty]

**DATI DEL VERSAMENTO**


6. UFFICIO O ENTE: T I 8 [Empty]  
 7. COD. TERRITORIALE (\*): [Empty]  
 8. CONTENZIOSO: [Empty]  
 9. CAUSALE: P | A  
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno [Empty] Numero [Empty]

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	[Empty]
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO		16,00	

EURO (lettere) SEDICI/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO			
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)			
DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
giorno	mese	anno	AZIENDA / CAB/SPORTELLO

|91/119 05 30-12-16 #2|  
 |0024 €\*16,00\*|  
 |F2YV 0024 €\*\*|

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 1606/AMB del 03/08/2016 STINQ - UD/AIA/12

Proroga del termine per l'adempimento a prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'esercizio, da parte della Società F.A.R. – Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A., dell'installazione di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Reana del Roiale (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed

elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1864/2011 e sono stati prorogati i termini per l'adempimento a delle prescrizioni contenute nell'Allegato B al decreto 1864/2011 medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 558 del 21 marzo 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1932 dell'8 ottobre 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012 e n. 558/2014;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 210 del 16 febbraio 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014 e n. 1932/2014;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, è stata prorogata fino all'11 ottobre 2021;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2164 del 2 dicembre 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015 e n. 535/2015;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 191 del 12 febbraio 2016, con il quale è stata modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015, n. 535/2015 e n. 2164/2015;

**Considerato** che all'Allegato B, capitolo 1 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 1.2 "Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera", punto 1.2.11, al decreto n. 2164 del 2 dicembre 2015, come sostituito dal decreto n. 191 del 12 febbraio 2016, viene imposta la seguente prescrizione:

- la Società adegua, **entro il 30 giugno 2016**, i camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008. Per tali camini, i calcoli sull'emissione di inquinanti indicati nella Relazione tecnica "Studio del ciclo produttivo dell'impianto

di raffreddamento" (rif. 3504670-001), sostituiscono le analisi di autocontrollo annuale delle emissioni;

**Vista** la nota del 30 giugno 2016, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 16139, con la quale il Gestore:

1) ha chiesto una proroga di 180 (centottanta) giorni, per l'adempimento alla prescrizione riguardante l'adeguamento dei camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008;

2) ha comunicato, a motivazione della richiesta di proroga, che è in previsione una modifica dell'autorizzazione integrata ambientale e che nella relativa documentazione tecnica verranno proposte le soluzioni individuate per l'adeguamento alle norme UNI dei punti di emissione sopra menzionati;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di concedere la proroga richiesta e di modificare, conseguentemente, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015 e n. 191 del 12 febbraio 2016;

## DECRETA

1. E' concessa alla Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, gestore dell'installazione di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, per l'adempimento alla prescrizione contenuta nell'Allegato B, capitolo 1 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 1.2 "Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera", punto 1.2.11, al decreto n. 2164 del 2 dicembre 2015, come sostituito dal decreto n. 191 del 12 febbraio 2016, riguardante l'adeguamento dei camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008.

2. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015 e n. 191 del 12 febbraio 2016.

### **Art. 1 – Modifica e rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

1. L'Allegato B al decreto n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificato e sostituito con i decreti n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 2164 del 2 dicembre 2015 e n. 191 del 12 febbraio 2016, viene sostituito dall'Allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni

e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1864/2011, n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015, n. 535/2015, n. 2164/2015 e n. 191/2016.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A., al Comune di Reana del Rojale, alla Provincia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", al CAFC S.p.A., alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata alla Società F.A.R S.p.A. relativamente all'installazione sita nel comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci n. 11, a condizione che lo stesso rispetti quanto prescritto in seguito.

## 1. EMISSIONI IN ATMOSFERA

### 1.1 Limiti emissivi dei punti convogliati

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E5	Distaffatura stoffe	31000	polveri	20	-	-
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E6	Forno 2 Trattamenti termici	6680	polveri	5	-	-
			NO <sub>2</sub>	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E7	Forno 5 Trattamenti termici	10500	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E8	Forno 3 Trattamenti termici	18900	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E9	Forno 4 Trattamenti termici	18700	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E12	2 forni fusori rotativi	29400	polveri	10	-	-
			SO <sub>2</sub>	130	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			CO	<b>200</b>	-	-
			NOx	250	-	-
			∑ IPA <sup>§</sup>	0.1	0.5	TAB A1 CL. I
			PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II
			∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-
TOC	50 mgC/Nm <sup>3</sup>	-	-			

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E15	Impianto abbattimento reparto terre superiore	18200	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E16	Preriscaldamento ferroleghie	100	polveri	10	-	-
			NOx	800 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II
∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-			
E17	Filtro rigenerazione sabbie	29100	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E18	Granigliatura	9700	polveri	20	-	-
E22	Filtro impianto terre e cabina di verniciatura	43800	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E23	Abbattimento polveri reparto rifacimento forni e siviere	2500	Polveri	10	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
E24	smaterozzatura ad ossitaglio e scricatura	89400	polveri	10	-	-
			CO	10	-	-
			NO <sub>2</sub>	5	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E25	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore hascon (filtro a maniche poliestere)	50800	Polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E26	Reparto animisteria	2000	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E27	Forno 1 Trattamenti termici	28200	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E28	sbavatura e saldatura e finitura getti	19100	polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E30	Impianto raffreddamento pezzi	48700	polveri	10	-	-
E31	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E32	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E33	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E34	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E35	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E36	Abbattitore polveri sabbia olivina	6300	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			fenoli	20	100	TAB D CL. II
E39	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore ascon (filtro a maniche di feltro di poliestere)	26100	polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E42	Taglio rottami acciaio	10000	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Cu, Si, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			∑ Mo, Ti	5	25	
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II



ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E43	distaffatura staffe fase caricamento silos esterni (1 silo sabbia rigenerata e 1 silo sabbia nuova)  trattamenti (termo-meccanici) della sabbia recuperata	68000	polveri	10	-	-
			NOx	150	-	-
			SO <sub>2</sub>	120	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			Cd	0,2	1	TAB B CL. I
			∑ Cr, Mn, Cu, Pb	5	25	TAB B CL. III
			∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-
E44	2 mescolatori 2 silos interni	5400	polveri	10	-	-
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E45	Forno a suola mobile	n.d.	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E46a	Sbavatura dei getti a secco	14000	polveri	10	-	-
E46b	Sbavatura dei getti lubrificati	16000	polveri	10	-	-
			Etanolamina	20	100	TAB D CL. II
			etilendiossidimetanolo	20	100	
E47	Uscita reparto animesteria	10000	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
E48	Uscita pialatrici	8000	polveri	5	-	-

*Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse della stessa tabella, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.*

**IPA come somma di:**

- Benz [a] antracene
- Dibenz [a,h] antracene
- Benzo [b] fluorantene
- Benzo [j] fluorantene
- Benzo [k] fluorantene
- Benzo [a] pirene
- Dibenzo [a,e] pirene
- Dibenzo [a,h] pirene
- Dibenzo [a,i] pirene
- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene
- Crisene

Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE).

Nome chimico		FTE
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

**PCB totali come somma di:**

- 81 3,4,4',5' TETRA-CB
- 77 3,3',4,4' TETRA-CB
- 123 2',3,4,4',5' PENTA-CB
- 118 2,3',4,4',5' PENTA-CB
- 114 2,3,4,4',5' PENTA-CB
- 105 2,3,3',4,4' PENTA-CB
- 126 3,3',4,4',5' PENTA-CB
- 167 2,3',4,4',5,5' ESA-CB
- 156 2,3,3',4,4',5' ESA-CB
- 157 2,3,3',4,4',5' ESA-CB
- 169 3,3',4,4',5,5' ESA-CB
- 189 2,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB
- 170 2,2',3,3',4,4',5' EPTA-CB
- 180 2,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB

*I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06).*

## 1.2 Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera

---

- 1.2.1 Entro il 28 febbraio 2013 la Società dovrà installare sul punto di emissione E28 – sbavatura/saldatura – un adeguato sistema di filtraggio;
- 1.2.2 Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare una relazione sulle procedure adottate per la minimizzazione delle emissioni diffuse prodotte in fase di verniciatura dei pezzi prodotti;
- 1.2.3 Entro 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera;
- 1.2.4 Entro 5 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà installare un adeguato impianto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera;
- 1.2.5 La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- 1.2.6 Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001 e i requisiti delle UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008;
- 1.2.7 I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- 1.2.8 La Società dovrà verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 275 del d.lgs. 152/06 ove applicabile;
- 1.2.9 Relativamente ai nuovi punti di emissione E45, E46a, E46b la Società dovrà:
- a) comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
- b) mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE;
- c) entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n. 4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
- 1.2.10 La Società presenta, entro l'11 ottobre 2015, un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera ed installa, entro l'11 ottobre 2017, il relativo impianto di captazione;
- 1.2.11 **la Società adegua, entro il 31 dicembre 2016, i camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008. Per tali camini, i calcoli sull'emissione di inquinanti indicati nella Relazione tecnica "Studio del ciclo produttivo dell'impianto di raffreddamento" (rif. 3504670-001), sostituiscono le analisi di autocontrollo annuale delle emissioni;**
- 1.2.12 La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio dei parametri indicati nella Tabella 2 del Piano di monitoraggio e controllo (Allegato C al decreto n. 1864/2011) solamente per i punti di emissione E12 (forni fusori), E15 (impianto abbattimento terre) ed E16 (forno ferro leghe);

1.2.13 La Società, entro il 30 aprile 2015, trasmette alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, al Gestore della fognatura e ad ARPA FVG, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti fino all'11 luglio 2014 ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che ricomprenda anche:

- a) i monitoraggi dei punti di emissione in atmosfera e dello scarico al suolo indicati al punto 3;
- b) una descrizione delle misure adottate per circoscrivere le eventuali conseguenze ambientali derivate dall'incendio e per prevenire ulteriori eventi incidentali;
- c) una proposta di modifica alla procedura interna PG10 "Gestione delle emergenze", che descriva le Procedure Gestionali delle modalità utilizzate dalla Società per la rilevazione, il contenimento e la gestione delle emergenze ambientali, dalla quale si possano evincere le prassi adottate per limitare il rischio di eventi incidentali simili a quello accaduto.

### **1.3 Prescrizioni per le emissioni diffuse**

---

- 1.3.1 Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
- 1.3.2 Il Gestore deve verificare, con apposito monitoraggio, la presenza nell'ambiente di lavoro delle sostanze "formaldeide", "fenolo", "etilene" e "xilene", trasmettendone gli esiti con i risultati del Piano di monitoraggio e controllo;

### **1.4 Raccomandazioni per le emissioni in atmosfera**

---

- 1.4.1 Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

## 2. SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

### 2.1 Prescrizioni per gli scarichi idrici

2.1.1 Sono autorizzati gli scarichi elencati nella tabella seguente ed identificati nella planimetria 1 denominata "Rete idrica acque reflue" di data luglio 2015:

Rif. scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff
8	Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio e acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato F "Maus" + spedizioni ex5	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Celio Nanino	Depuratore solo per piazzola lavaggio
10	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo	/
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Celio Nanino	/
13a	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
13b	Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali provenienti dall'impianto fitodepurazione	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Sedimentazione / disoleazione / fitodepurazione
14	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15b	Acque meteoriche provenienti dall'area verde che costeggia la nuova viabilità e acque meteoriche di dilavamento relative alle zone di transito dei veicoli (zona asfaltata)	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Disoleatore
16	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
17	Acque meteoriche di dilavamento	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Disoleatore

- 2.1.2 i valori limite di emissione per lo scarico industriale n. 8 sono quelli indicati in Tabella 3, Allegato 5, alla Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006, nella colonna relativa agli scarichi in rete fognaria, mentre per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento n. 13b, n. 15 e n. 17, i limiti di emissione sono quelli indicati nella medesima Tabella 3, nella colonna relativa agli scarichi in acque superficiali, in quanto la rete fognaria risulta di tipo separato (rete nera recapitabile a sistema di depurazione, rete bianca direttamente in corpo idrico senza alcun trattamento);**
- 2.1.3 i valori limite di emissione degli scarichi al suolo siano quelli indicati nella Tab. 4 Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006;
- 2.1.4 gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
- a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
- b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- 2.1.5 la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
- 2.1.6 lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria nera, potrà avvenire solo dopo adeguato trattamento depurativo e solamente in tempo secco e con una portata massima di 50 mc/ora;**
- 2.1.7 sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
- 2.1.8 Entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà trattare le acque provenienti dai lavabi recapitanti agli scarichi 5, 6 e 7 in opportune fosse condensa grassi;
- 2.1.9 Entro il 31 dicembre 2013 la Società dovrà:
- a) eliminare lo scarico al suolo 4 e collettare e convogliare le relative acque reflue allo scarico in fognatura 13;
- b) eliminare gli scarichi al suolo 9A, 9B, 9C, 9D e 9E e convogliare le relative acque di scarico ad un opportuno impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali utilizzati per le attività produttive e per lo stoccaggio di materiali e convogliare le relative acque reflue preferibilmente alla rete fognaria comunale, oppure ove tale scarico fosse non compatibile con la capacità ricettiva della medesima, ad un opportuno sistema di dispersione al suolo;
- c) chiarire /definire il recapito, diverso dalla rete fognaria, delle eventuali acque di sfioro dei serbatoi e della vasca (aventi volume utile complessivo di 350 mc) della linea 1 e di quelle provenienti dalla vasca del primo stadio della fitodepurazione;
- 2.1.10 La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio dei parametri indicati nella Tabella 4 del Piano di monitoraggio e controllo (Allegato C al decreto n. 1864/2011) solamente dei parametri indicati in Tabella 4 e per lo scarico al suolo S15.

## **2.2 Raccomandazioni per gli scarichi idrici**

---

- 2.2.1 prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o a situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- 2.2.2 predisporre, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'articolo 98 del d.lgs. 152/06.

### 3. RIFIUTI

---

La Società è autorizzata fino all'11 ottobre 2021:

- alle operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5), di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 100903, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo complessivo di 2.812,8 mc (1,54 tonnellate/giorno);
- alle operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5), compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio di materiale da costruzione inorganici, derivanti unicamente dai rifiuti conseguenti all'incendio avvenuto in data 12 luglio 2014, di un capannone dell'installazione, identificati dal codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), per un quantitativo massimo complessivo di 6500 tonnellate, per un periodo di 270 giorni dalla data del presente provvedimento (24,07 tonnellate/giorno);
- al deposito temporaneo di rifiuti come previsto dall'articolo 183 del d.lgs. 152/06.

Per tutto il periodo di effettuazione delle operazioni di recupero dei rifiuti la Società presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), pari ad Euro 152.705,98 (centocinquantaduemila-settecentocinque/98), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

Terminate le operazioni di riciclo/recupero dei rifiuti conseguenti all'incendio di un capannone dell'installazione, avvenuto in data 12 luglio 2014, per il loro impiego come materiale di riempimento nell'ambito dell'attività di ripristino dello stesso, identificati dal codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), la Società, previa verifica, da parte della Regione per il tramite di ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, della corretta sistemazione finale dell'area, presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune stesso, del valore di Euro 76.352,99 (settantaseimila-trecentocinquantadue/99), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

#### 3.1 Prescrizioni per la gestione dei rifiuti

---

- 3.1.1 La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- 3.1.2 La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- 3.1.3 In caso di chiusura dell'impianto la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
- 3.1.4 dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- 3.1.5 qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
- 3.1.6 le scorie (CER 10.09.03) ed i refrattari (CER 16.11.04) in stoccaggio dovranno essere mantenuti fisicamente separati. La capacità massima di stoccaggio della scoria è di 700 mc circa per un'altezza massima di 7 mt;

- 3.1.7 le analisi di controllo delle scorie (test di cessione) dovrà avvenire per lotti e solo una volta certificata l'idoneità del materiale esso potrà essere impiegato per la produzione del conglomerato cementizio. Analogamente anche la verifica dei conglomerati deve essere effettuata su ciascun singolo lotto;
- 3.1.8 La dimensione massima di ciascun lotto di scoria è stabilita in 200 mc di scoria;
- 3.1.9 La dimensione massima di ciascun lotto di conglomerato è stabilita in 250 mq di superficie gettata;
- 3.1.10 Entro il 17 febbraio 2015 la Società presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), pari a euro 152.705,98 (centocinquantaduemilasettecentocinque/98), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

#### **4. RUMORE**

---

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Reana del Rojale, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005





**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Cassa di Risparmio del Friuli V.G. Spa
--

AGENZIA/UFFICIO	Tricesimo	PROV.	UD
-----------------	-----------	-------	----

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

--

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA
4. F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale Spa				
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	
	Reana del Rojale	U D	0 0 1 6 3 5 7 0 3 0 2	

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA
5.				
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
T I 8			P A	
codice sub. codice (*)				Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	


PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO **16,00**

EURO (lettere)

#sedici/00
------------

ESTREMI DEL VERSAMENTO						
[DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE]						
DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE			
			AZIENDA		CAB/SPOTELLO	
giorno	mese	anno				
2 8	0 7	2 0 1 6	06360		64360	



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/12

Decreto n° 191/AMB del 12/02/2016

Modifica e rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società F.A.R. – Fonderie Acciaierie Roiale Sp.A. di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Reana del Roiale (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1864/2011 e sono stati prorogati i termini per l'adempimento a delle prescrizioni contenute nell'Allegato B al decreto 1864/2011 medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 558 del 21 marzo 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1932 dell'8 ottobre 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012 e n. 558/2014;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 210 del 16 febbraio 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014 e n. 1932/2014;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, è stata prorogata fino all'11 ottobre 2021;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2164 del 2 dicembre 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015 e n. 535/2015;

**Considerato** che all'Allegato B, capitolo 1 "Emissioni in atmosfera", paragrafo 1.2 "Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera", punto 1.2.11, al decreto n. 2164 del 2 dicembre 2015, viene imposta la seguente prescrizione:

- La Società adegua, entro il 31 dicembre 2015, i camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008 e presenta, al fine di una rivalutazione della suddetta prescrizione, entro il 30 giugno 2015 uno studio del ciclo produttivo dell'impianto di raffreddamento per il calcolo dell'emissione di inquinanti in sostituzione delle analisi di autocontrollo annuale delle emissioni;

**Preso atto** che il Gestore ha presentato, con nota inviata in data 30 giugno 2015, acquisita dal Servizio competente in data 3 luglio 2015 con protocollo n. 18335 del 6 luglio 2015, la Relazione tecnica "Studio del ciclo produttivo dell'impianto di raffreddamento", recante il calcolo dell'emissione di inquinanti per i camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35;

**Vista** la nota del 23 dicembre 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Gestore:

1) ha chiesto una proroga di 6 (sei) mesi, per l'adempimento alla prescrizione riguardante l'adeguamento dei camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008;

2) ha comunicato, a motivazione della richiesta di proroga, che sono state vagliate diverse ipotesi per l'effettuazione dell'adeguamento sopra menzionato, ma, per le difficoltà di realizzazione dello stesso, si stanno ancora valutando le diverse soluzioni per verificarne l'applicabilità;

**Ritenuto** di modificare la prescrizione sopra menzionata come di seguito indicato:

- la Società adegua, **entro il 30 giugno 2016**, i camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008. Per tali camini, i calcoli sull'emissione di inquinanti indicati nella Relazione tecnica "Studio del ciclo produttivo dell'impianto di raffreddamento" (rif. 3504670-001), sostituiscono le analisi di autocontrollo annuale delle emissioni;

**Vista** la nota prot. n. 56935 del 31 dicembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato di aver riscontrato, nel decreto n. 2164 del 2 dicembre 2015, le seguenti imprecisioni riferite alle prescrizioni per gli scarichi idrici:

1) al paragrafo 2.1.2 (pag 24/43 del decreto) i valori limite di emissione per lo scarico industriale n. 8 sono quelli indicati in Tabella 3, Allegato 5, alla parte terza, del decreto legislativo 152/2006, nella colonna relativa agli scarichi in rete fognaria, mentre per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento n. 13b, n. 15 e n. 17, devono essere imposti i limiti di emissione della medesima Tabella, nella colonna relativa agli scarichi in acque superficiali, in quanto la rete fognaria risulta di tipo separato (rete nera recapitabile a sistema di depurazione, rete bianca direttamente in corpo idrico senza alcun trattamento);

2) al paragrafo 2.1.6 (pagina 24/43 del decreto) la limitazione deve essere specificata solo per gli scarichi in rete fognaria nera;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica e alla rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 2164 del 2 dicembre 2015;

## **DECRETA**

**1.** E' modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015, n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 2164 del 2 dicembre 2015.

### **Art. 1 – Modifica e rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

**1.** L'Allegato B al decreto n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificato e sostituito dai decreti n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015 e n. 2164 del 2 dicembre 2015, viene sostituito dall'Allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

**1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1864/2011, n. 2675/2012, n. 558/2014, n. 1932/2014, n. 210/2015, n. 535/2015 e n. 2164/2015.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie Royale S.p.A., al Comune di Reana del Rojale, alla Provincia di Udine, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", al CAFC S.p.A., alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata alla Società F.A.R S.p.A. relativamente all'installazione sita nel comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci n. 11, a condizione che lo stesso rispetti quanto prescritto in seguito.

## 1. EMISSIONI IN ATMOSFERA

### 1.1 Limiti emissivi dei punti convogliati

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E5	Distaffatura stoffe	31000	polveri	20	-	-
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E6	Forno 2 Trattamenti termici	6680	polveri	5	-	-
			NO <sub>2</sub>	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E7	Forno 5 Trattamenti termici	10500	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E8	Forno 3 Trattamenti termici	18900	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E9	Forno 4 Trattamenti termici	18700	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E12	2 forni fusori rotativi	29400	polveri	10	-	-
			SO <sub>2</sub>	130	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			CO	<b>200</b>	-	-
			NOx	250	-	-
			∑ IPA <sup>§</sup>	0.1	0.5	TAB A1 CL. I
			PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II
			∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-
TOC	50 mgC/Nm <sup>3</sup>	-	-			

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E15	Impianto abbattimento reparto terre superiore	18200	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E16	Preriscaldamento ferroleghie	100	polveri	10	-	-
			NOx	800 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II
∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-			
E17	Filtro rigenerazione sabbie	29100	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E18	Granigliatura	9700	polveri	20	-	-
E22	Filtro impianto terre e cabina di verniciatura	43800	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III			
E23	Abbattimento polveri reparto rifacimento forni e siviere	2500	Polveri	10	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
E24	smaterozzatura ad ossitaglio e scriccatura	89400	polveri	10	-	-
			CO	10	-	-
			NO <sub>2</sub>	5	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E25	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore hascon (filtro a maniche poliestere)	50800	Polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E26	Reparto animisteria	2000	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III			
E27	Forno 1 Trattamenti termici	28200	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E28	sbavatura e saldatura e finitura getti	19100	polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E30	Impianto raffreddamento pezzi	48700	polveri	10	-	-
E31	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E32	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E33	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E34	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E35	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E36	Abbattitore polveri sabbia olivina	6300	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			fenoli	20	100	TAB D CL. II
E39	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore ascon (filtro a maniche di feltro di poliestere)	26100	polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E42	Taglio rottami acciaio	10000	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Cu, Si, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			∑ Mo, Ti	5	25	
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II



ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E43	distaffatura staffe fase caricamento silos esterni (1 silo sabbia rigenerata e 1 silo sabbia nuova)  trattamenti (termo-meccanici) della sabbia recuperata	68000	polveri	10	-	-
			NOx	150	-	-
			SO <sub>2</sub>	120	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			Cd	0,2	1	TAB B CL. I
			∑ Cr, Mn, Cu, Pb	5	25	TAB B CL. III
			∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-
E44	2 mescolatori 2 silos interni	5400	polveri	10	-	-
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E45	Forno a suola mobile	n.d.	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E46a	Sbavatura dei getti a secco	14000	polveri	10	-	-
E46b	Sbavatura dei getti lubrificati	16000	polveri	10	-	-
			Etanolamina	20	100	TAB D CL. II
			etilendiossidimetanolo	20	100	
E47	Uscita reparto animesteria	10000	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
E48	Uscita pialatrici	8000	polveri	5	-	-

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse della stessa tabella, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

IPA come somma di:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benz [a] antracene</li> <li>- Dibenz [a,h] antracene</li> <li>- Benzo [b] fluorantene</li> <li>- Benzo [j] fluorantene</li> <li>- Benzo [k] fluorantene</li> <li>- Benzo [a] pirene</li> <li>- Dibenzo [a,e] pirene</li> <li>- Dibenzo [a,h] pirene</li> <li>- Dibenzo [a,i] pirene</li> <li>- Dibenzo [a,l] pirene</li> <li>- Indeno [1,2,3 - cd] pirene</li> <li>- Crisene</li> </ul>

Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE).

Nome chimico	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetrabrodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentabrodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esabrodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esabrodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esabrodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetrabrodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentabrodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentabrodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esabrodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esabrodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esabrodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esabrodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

PCB totali come somma di:
81 3,4,4',5 TETRA-CB
77 3,3',4,4' TETRA-CB
123 2',3,4,4',5 PENTA-CB
118 2,3',4,4',5 PENTA-CB
114 2,3,4,4',5 PENTA-CB
105 2,3,3',4,4' PENTA-CB
126 3,3',4,4',5 PENTA-CB
167 2,3',4,4',5,5' ESA-CB
156 2,3,3',4,4',5 ESA-CB
157 2,3,3',4,4',5' ESA-CB
169 3,3',4,4',5,5' ESA-CB
189 2,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB
170 2,2',3,3',4,4',5 EPTA-CB
180 2,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB

*I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06).*

## 1.2 Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera

---

- 1.2.1 Entro il 28 febbraio 2013 la Società dovrà installare sul punto di emissione E28 – sbavatura/saldatura – un adeguato sistema di filtraggio;
- 1.2.2 Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare una relazione sulle procedure adottate per la minimizzazione delle emissioni diffuse prodotte in fase di verniciatura dei pezzi prodotti;
- 1.2.3 Entro 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera;
- 1.2.4 Entro 5 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà installare un adeguato impianto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera;
- 1.2.5 La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- 1.2.6 Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001 e i requisiti delle UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008;
- 1.2.7 I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- 1.2.8 La Società dovrà verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 275 del d.lgs. 152/06 ove applicabile;
- 1.2.9 Relativamente ai nuovi punti di emissione E45, E46a, E46b la Società dovrà:
- a) comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
  - b) mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE;
  - c) entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n. 4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
- 1.2.10 La Società presenta, entro l'11 ottobre 2015, un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera ed installa, entro l'11 ottobre 2017, il relativo impianto di captazione;
- 1.2.11 **la Società adegua, entro il 30 giugno 2016, i camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008. Per tali camini, i calcoli sull'emissione di inquinanti indicati nella Relazione tecnica "Studio del ciclo produttivo dell'impianto di raffreddamento" (rif. 3504670-001), sostituiscono le analisi di autocontrollo annuale delle emissioni;**
- 1.2.12 La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio dei parametri indicati nella Tabella 2 del Piano di monitoraggio e controllo (Allegato C al decreto n. 1864/2011) solamente per i punti di emissione E12 (forni fusori), E15 (impianto abbattimento terre) ed E16 (forno ferro leghe);

1.2.13 La Società, entro il 30 aprile 2015, trasmette alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, al Gestore della fognatura e ad ARPA FVG, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti fino all'11 luglio 2014 ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che ricomprenda anche:

- a) i monitoraggi dei punti di emissione in atmosfera e dello scarico al suolo indicati al punto 3;
- b) una descrizione delle misure adottate per circoscrivere le eventuali conseguenze ambientali derivate dall'incendio e per prevenire ulteriori eventi incidentali;
- c) una proposta di modifica alla procedura interna PG10 "Gestione delle emergenze", che descriva le Procedure Gestionali delle modalità utilizzate dalla Società per la rilevazione, il contenimento e la gestione delle emergenze ambientali, dalla quale si possano evincere le prassi adottate per limitare il rischio di eventi incidentali simili a quello accaduto.

### **1.3 Prescrizioni per le emissioni diffuse**

---

- 1.3.1 Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
- 1.3.2 Il Gestore deve verificare, con apposito monitoraggio, la presenza nell'ambiente di lavoro delle sostanze "formaldeide", "fenolo", "etilene" e "xilene", trasmettendone gli esiti con i risultati del Piano di monitoraggio e controllo;

### **1.4 Raccomandazioni per le emissioni in atmosfera**

---

- 1.4.1 Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

## 2. SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

### 2.1 Prescrizioni per gli scarichi idrici

2.1.1 Sono autorizzati gli scarichi elencati nella tabella seguente ed identificati nella planimetria 1 denominata "Rete idrica acque reflue" di data luglio 2015:

Rif. scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff
8	Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio e acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato F "Maus" + spedizioni ex5	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Celio Nanino	Depuratore solo per piazzola lavaggio
10	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo	/
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Celio Nanino	/
13a	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
13b	Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali provenienti dall'impianto fitodepurazione	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Sedimentazione / disoleazione / fitodepurazione
14	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
15b	Acque meteoriche provenienti dall'area verde che costeggia la nuova viabilità e acque meteoriche di dilavamento relative alle zone di transito dei veicoli (zona asfaltata)	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Disoleatore
16	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
17	Acque meteoriche di dilavamento	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Disoleatore

- 2.1.2 i valori limite di emissione per lo scarico industriale n. 8 sono quelli indicati in Tabella 3, Allegato 5, alla Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006, nella colonna relativa agli scarichi in rete fognaria, mentre per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento n. 13b, n. 15 e n. 17, i limiti di emissione sono quelli indicati nella medesima Tabella 3, nella colonna relativa agli scarichi in acque superficiali, in quanto la rete fognaria risulta di tipo separato (rete nera recapitabile a sistema di depurazione, rete bianca direttamente in corpo idrico senza alcun trattamento);**
- 2.1.3 i valori limite di emissione degli scarichi al suolo siano quelli indicati nella Tab. 4 Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006;
- 2.1.4 gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
- a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
- b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- 2.1.5 la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
- 2.1.6 lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria nera, potrà avvenire solo dopo adeguato trattamento depurativo e solamente in tempo secco e con una portata massima di 50 mc/ora;**
- 2.1.7 sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
- 2.1.8 Entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà trattare le acque provenienti dai lavabi recapitanti agli scarichi 5, 6 e 7 in opportune fosse condensa grassi;
- 2.1.9 Entro il 31 dicembre 2013 la Società dovrà:
- a) eliminare lo scarico al suolo 4 e collettare e convogliare le relative acque reflue allo scarico in fognatura 13;
- b) eliminare gli scarichi al suolo 9A, 9B, 9C, 9D e 9E e convogliare le relative acque di scarico ad un opportuno impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali utilizzati per le attività produttive e per lo stoccaggio di materiali e convogliare le relative acque reflue preferibilmente alla rete fognaria comunale, oppure ove tale scarico fosse non compatibile con la capacità ricettiva della medesima, ad un opportuno sistema di dispersione al suolo;
- c) chiarire /definire il recapito, diverso dalla rete fognaria, delle eventuali acque di sfioro dei serbatoi e della vasca (aventi volume utile complessivo di 350 mc) della linea 1 e di quelle provenienti dalla vasca del primo stadio della fitodepurazione;
- 2.1.10 La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio dei parametri indicati nella Tabella 4 del Piano di monitoraggio e controllo (Allegato C al decreto n. 1864/2011) solamente dei parametri indicati in Tabella 4 e per lo scarico al suolo S15.

## **2.2 Raccomandazioni per gli scarichi idrici**

---

- 2.2.1 prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o a situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- 2.2.2 predisporre, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'articolo 98 del d.lgs. 152/06.

### 3. RIFIUTI

---

La Società è autorizzata fino all'11 ottobre 2021:

- alle operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5), di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 100903, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo complessivo di 2.812,8 mc (1,54 tonnellate/giorno);
- alle operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5), compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio di materiale da costruzione inorganici, derivanti unicamente dai rifiuti conseguenti all'incendio avvenuto in data 12 luglio 2014, di un capannone dell'installazione, identificati dal codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), per un quantitativo massimo complessivo di 6500 tonnellate, per un periodo di 270 giorni dalla data del presente provvedimento (24,07 tonnellate/giorno);
- al deposito temporaneo di rifiuti come previsto dall'articolo 183 del d.lgs. 152/06.

Per tutto il periodo di effettuazione delle operazioni di recupero dei rifiuti la Società presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), pari ad Euro 152.705,98 (centocinquantaduemila-settecentocinque/98), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

Terminate le operazioni di riciclo/recupero dei rifiuti conseguenti all'incendio di un capannone dell'installazione, avvenuto in data 12 luglio 2014, per il loro impiego come materiale di riempimento nell'ambito dell'attività di ripristino dello stesso, identificati dal codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), la Società, previa verifica, da parte della Regione per il tramite di ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, della corretta sistemazione finale dell'area, presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune stesso, del valore di Euro 76.352,99 (settantaseimila-trecentocinquantadue/99), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

#### 3.1 Prescrizioni per la gestione dei rifiuti

---

- 3.1.1 La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- 3.1.2 La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- 3.1.3 In caso di chiusura dell'impianto la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
- 3.1.4 dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- 3.1.5 qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
- 3.1.6 le scorie (CER 10.09.03) ed i refrattari (CER 16.11.04) in stoccaggio dovranno essere mantenuti fisicamente separati. La capacità massima di stoccaggio della scoria è di 700 mc circa per un'altezza massima di 7 mt;

- 3.1.7 le analisi di controllo delle scorie (test di cessione) dovrà avvenire per lotti e solo una volta certificata l'idoneità del materiale esso potrà essere impiegato per la produzione del conglomerato cementizio. Analogamente anche la verifica dei conglomerati deve essere effettuata su ciascun singolo lotto;
- 3.1.8 La dimensione massima di ciascun lotto di scoria è stabilita in 200 mc di scoria;
- 3.1.9 La dimensione massima di ciascun lotto di conglomerato è stabilita in 250 mq di superficie gettata;
- 3.1.10 Entro il 17 febbraio 2015 la Società presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), pari a euro 152.705,98 (centocinquantaduemilasettecentocinque/98), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

#### **4. RUMORE**

---

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Reana del Rojale, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005





MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for recipient name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Cassa di Risparmio Friuli V.G. Spa

AGENZIA/UFFICIO

Tricesimo

PROV.

UD

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

00163570302

DATI ANAGRAFICI

4. F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale Spa. SEX: [ ], COMUNE: REANA DEL ROIALE, PROV: UD, CODICE FISCALE: 00163570302

5. [Empty fields for recipient details]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE: TI8, 7. COD. TERRITORIALE: [ ], 8. CONTENZIOSO: [ ], 9. CAUSALE: PA, 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: [ ]

Table with columns for CODICE TRIBUTO (456T), DESCRIZIONE (IMPOSTA DI BOLLO), IMPORTO (16,00), and COD. DESTINATARIO.

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16,00

EURO (lettere)

#SEDICI/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)


Table with columns for DATA and CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE (AZIENDA: 06340, CAB/SPORTELLIO: 66340)

07400074614S

06340

64360



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/12

Decreto n° 2164/AMB del 02/12/2015

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società F.A.R. – Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A. di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Reana del Roiale (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1864/2011 e sono stati prorogati i termini per l'adempimento a delle prescrizioni contenute nell'Allegato B al decreto 1864/2011 medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 558 del 21 marzo 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1932 dell'8 ottobre 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012 e n. 558/2014;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 210 del 16 febbraio 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012, n. 558/2014 e n. 1932/2014;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, è stata prorogata fino al 11 ottobre 2021;

**Vista** la nota dell'11 luglio 2014, acquisita dal Servizio competente in data 21 luglio 2014, con protocollo n. 21335, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

1) modifica del camino E43 (potenziamento sistema di abbattimento con l'installazione di un terzo filtro e realizzazione di due nuovi punti di emissione denominati E47 (reparto animisteria) ed E48 (piallatrici WALDRIC – fase lavorazioni meccaniche)

2) modifiche alla rete idrica:

a) sottoposizione delle acque di prima pioggia provenienti dal lotto 12, a trattamento di decantazione e disoleazione nelle tre vasche interrato esistenti e immissione delle stesse nella pubblica fognatura in via Leonardo da Vinci, tramite un nuovo scarico **(Rif 18)**;

b) installazione nell'ultima vasca dell'impianto contrassegnato in planimetria con la lettera "D", di un'elettropompa sommersa asservita da elettrolivelli;

c) by-passaggio delle acque di seconda pioggia per mezzo di un pozzetto con soglie calibrate ed inviate a dispersione sul suolo per mezzo di apposito pozzo disperdente di nuova realizzazione **(Rif. 20)**;

d) realizzazione presso il lotto 13 (impianto di betonaggio) di una vasca per la raccolta/decantazione delle acque di prima e seconda pioggia con successiva dispersione sul suolo a mezzo pozzo disperdente di nuova realizzazione **(Rif. 19)**;

e) copertura di parte del lotto 14 (deposito rottami) con immissione delle acque meteoriche provenienti dalla copertura nella rete fognaria tramite nuovo scarico **(Rif. 18)**;

f) realizzazione di due nuovi scarichi **(Rif 16 – acque reflue domestiche e Rif. 17 – acque meteoriche soggette a trattamento di sedimentazione prima dell'immissione nella rete fognaria)**;

**Vista** la nota prot. n. 21978 del 29 luglio 2014, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 21 luglio 2014, al Comune di Reana del Rojale, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota del 31 luglio 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente in data 3 agosto 2015, con protocollo n. 20620, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni documentali spontanee riguardanti le modifiche non sostanziali di cui alla comunicazione del 21 luglio 2014;

**Vista** la nota prot. n. 21704 del 14 agosto 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Reana del Rojale, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" e al CAFC S.p.A., la nota del Gestore datata 21 luglio 2014 con la relativa documentazione tecnica e le integrazioni spontanee sopra menzionate;

**Vista** la nota prot. n. 29593 / P / GEN / DUD - R del 3 settembre 2015, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 23168, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha formulato delle osservazioni riguardo agli scarichi idrici, al distributore privato di carburante e alle emissioni in atmosfera e ha trasmesso le modifiche al Piano di monitoraggio e controllo;

**Visto** che le modifiche al Piano di monitoraggio e controllo di cui alla suddetta nota di ARPA del 3 settembre 2015 consistono nella variazione dei parametri da monitorare per i punti di emissione autorizzati (Tabella 2 PMC) e variazione degli interventi di controllo/manutenzione per i punti di emissione E31, E32, E33, E34 ed E35 (Tabella 7 del PMC);

**Ritenuto** di accogliere le variazioni al Piano di Monitoraggio e controllo fatte da ARPA, solamente nella parte in cui si riferiscono alle modifiche non sostanziali proposte dal Gestore con la nota del 11 luglio 2014, come integrata con la nota del 31 luglio 2015, oggetto del presente provvedimento;

**Vista** la nota prot. n. 40324 del 14 settembre 2015, acquisita dal Servizio competente in data 15 settembre 2015 con protocollo n. 23966, con la quale il CAFC S.p.A. ha comunicato che nulla osta all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 24079 del 16 settembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore la citata nota di ARPA Dipartimento provinciale di Udine datata 3 settembre 2015, al fine di dare riscontro alle richieste dell'Agenzia regionale medesima;

**Vista** la documentazione trasmessa dal Gestore con nota di PEC datata 22 settembre 2015, acquisita dal Servizio competente il 23 settembre 2015 con protocollo n. 24600, con la quale è stata data risposta alle richieste di ARPA Dipartimento provinciale di Udine;

**Vista** la nota prot. n. 25789 del 6 ottobre 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA – SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, la documentazione fornita dal Gestore con la citata nota del 22 settembre 2015;

**Considerato** che:

1) con nota del 15 ottobre 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 26719, il Comune di Reana del Rojale, a riscontro della nota regionale prot. n. 21704 del 14 agosto 2015, ha inviato:

a) l'istanza datata 11 settembre 2015, presentata dal Gestore, al Comune stesso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria delle acque meteoriche e dell'autorizzazione all'allaccio alla rete idrica comunale;

b) la propria nota prot. n. 10564-11574 del 5 ottobre 2015, di richiesta al Gestore di integrazioni documentali riguardanti la sopra menzionata istanza dell'11 settembre 2015;

2) con nota prot. n. 12235 del 19 ottobre 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 27006, il Comune di Reana del Rojale ha comunicato, a seguito dei chiarimenti tecnici intercorsi con i rappresentanti del Gestore, che a parziale rettifica della richiesta effettuata con la propria nota del 5 ottobre 2015, ritiene necessario acquisire solamente il conteggio idraulico;

3) con nota prot. n. 27080 del 20 ottobre 2015, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente:

a) ha comunicato al Gestore e al Comune di Reana del Rojale che la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento idrico permane in capo all'Amministrazione comunale medesima, mentre la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria delle acque meteoriche, nel caso di specie, è in capo all'Autorità competente in materia di AIA, in quanto ai sensi del punto 2, dell'Allegato IX, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione allo scarico del Capo II, del Titolo IV, della Parte terza, del citato decreto legislativo 152/2006, rappresenta un'autorizzazione ambientale sostituita dall'Autorizzazione Interata Ambientale;

b) ha trasmesso al Gestore, al Comune di Reana del Rojale, alla Provincia di Udine, ad ARPA – SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" e al CAFC S.p.A., le note di PEC del Comune di Reana del Rojale prot. n. 10564-

11574 del 5 ottobre 2015 e prot. n. 12235 del 19 ottobre 2015, la nota di PEC di ARPA Dipartimento provinciale di Udine prot. n. 29593 del 3 settembre 2015 e la documentazione trasmessa dal Gestore con nota di PEC datata 22 settembre 2015 (prot. Regione n. 24600 del 23 settembre 2015);

c) ha chiesto al Gestore di dare riscontro, nel più breve tempo possibile, tenuto conto che il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, risulta già decorso, alla richiesta effettuata dal Comune di Reana del Rojale con la citata nota prot. n. 12235 del 19 ottobre 2015;

4) con nota datata 28 ottobre 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 30 ottobre 2015, con protocollo n. 27984, il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta dal Comune di Reana del Rojale;

5) con nota prot. 29286 del 13 novembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, il Servizio competente ha inviato al Comune di Reana del Rojale, alla Provincia di Udine, ad ARPA – SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" e al CAFC S.p.A., le integrazioni documentali fornite dal Gestore con la citata nota del 28 ottobre 2015;

**Viste** le fidejussioni:

1) n. 3179/8200/2011724 del 10 novembre 2011, con la quale è stata prestata, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti, una garanzia finanziaria del valore di euro 76.352,99 (settantaseimilatrecentocinquantadue/99), avente validità fino all'11 ottobre 2016, rilasciata dalla Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con sede legale in Gorizia, C.so Verdi, 104;

2) n. 03179/8200/02014901 del 16 aprile 2015, come modificata con atto del 13 novembre 2015, con la quale è stata prestata, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti, una garanzia finanziaria del valore di euro 76.352,99 (settantaseimilatrecentocinquantadue/99), avente validità fino a svincolo, a richiesta, dopo la chiusura dell'impianto tecnologico, del deposito preliminare o della messa in riserva e comunque dopo l'accertamento, da parte della Provincia della corretta sistemazione dell'area, rilasciata dalla Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con sede legale in Gorizia, C.so Verdi, 104;

**Considerato** che:

1) con il decreto n. 1864 dell'11 ottobre 2011, di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Gestore è stato autorizzato alla gestione dei rifiuti (operazioni R5,R13), fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa (18 ottobre 2016);

2) con il decreto n. 535 del 7 aprile 2015, la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, è stata prorogata fino all'11 ottobre 2021;

3) la proroga dell'autorizzazione integrata ambientale all'11 ottobre 2021 differisce automaticamente, alla medesima data, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti;

**Considerato** che il Gestore con nota trasmessa a mezzo PEC in data 31 luglio 2015, acquisita dal Servizio competente in data 3 agosto 2015 con protocollo n. 20620, ha inviato, come integrazione spontanea, una planimetria di tutti gli scarichi presenti nell'installazione e che appare opportuno inserire la sopra menzionata planimetria, quale Allegato al presente provvedimento;

**Considerata** la complessità dell'installazione, le modifiche apportate e quelle da apportare, si ritiene opportuno effettuare una sintesi degli obblighi e delle prescrizioni in capo al Gestore, inserendo, tra l'altro, negli allegati al presente provvedimento di aggiornamento

dell'autorizzazione integrata ambientale, anche le prescrizioni di cui agli articolati dei decreti n. 1932 dell'8 ottobre 2014 e n. 210 del 16 febbraio 2015;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di:

1) rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i nuovi punti di emissione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 e l'autorizzazione allo scarico per i nuovi scarichi idrici;

2) di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015 e n. 535 del 7 aprile 2015;

## DECRETA

E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015 e n. 535 del 7 aprile 2015, rilasciata a favore della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, identificata dal codice fiscale 00163570302, relativamente all'installazione di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11.

### **Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale**

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'" al decreto n. 1864 dell'11 ottobre 2011, l'Allegato B, al decreto n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come sostituito e modificato dai decreti n. 558 del 21 marzo 2014 e n. 210 del 16 febbraio 2015 e l'Allegato C, al decreto n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificato dal decreto n. 2675 del 26 novembre 2012, vengono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

2. E' inserito, nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864 dell'11 ottobre 2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015 e n. 535 del 7 aprile 2015, **l'Allegato D**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **Art. 2 – Autorizzazioni sostituite**

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:

1) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);

2) autorizzazione allo scarico (Capo II, del Titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006)

### **Art. 3 – Disposizioni finali**

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le

prescrizioni di cui ai decreti n. 1864 dell'11 ottobre 2011, n. 558 del 21 marzo 2014, n. 1932 dell'8 ottobre 2014, n. 210 del 16 febbraio 2015 e n. 535 del 7 aprile 2015.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A., al Comune di Reana del Rojale, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli centrale", al CAFC S.p.A., alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

## **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel Comune di REANA DEL ROJALE, si sviluppa in un'area complessiva di circa 107.481 mq di cui 21.670 coperti ed è classificato dal vigente P.R.G.C. come zona D2 – "ZONA INDUSTRIALE".

Nell'area attorno allo stabilimento entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti altre attività produttive, case di civile abitazione tra cui quelle dell'abitato di Reana Del Rojale, impianti sportivi e/o ricreativi, zone agricole sistemi idrici superficiali quali il Rio Tresemane; mentre non sono presenti opere di presa idrica destinate al consumo umano.

Le infrastrutture di grande comunicazione presenti sono la S.S. 13; sono inoltre presenti acquedotto, metanodotto e pubblica fognatura; mentre non sono presenti elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15kW.

L'area dello stabilimento non è sottoposta a obblighi di bonifica secondo quanto indicato nel DM 471/99.

## **DESCRIZIONE DEI CICLI PRODUTTIVI**

Lo stabilimento svolge l'attività di produzione ricambi in acciaio speciale antiusura di macchine per la frantumazione degli inerti.

All'interno dello stabilimento sono presenti le attività IPPC definite dall'allegato I al d.lgs. n.59/2005 ai punti: 2.4 - Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

L'Azienda ha una capacità produttiva massima di 28.000 t/anno di fusioni in acciaio speciale.

Lo stabilimento è in possesso della certificazione di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9002 certificato nel 1997 poi certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000 nel 2003.

L'attività dello stabilimento inizia con la ricezione e la messa in riserva nell'apposito parco di rottami metallici ferrosi, acquistati da fornitori esterni quali materia prima seconda. All'ingresso dello stabilimento i rottami subiscono un controllo radiometrico e di accettabilità superato il quale vengono depositati su un apposito piazzale pavimentato dotato di sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche. I rottami vengono movimentati per mezzo di sollevatori meccanici ed eventualmente tagliati, mediante ossitaglio, in pezzi di dimensioni idonee al caricamento nei forni. I rottami e le ferro leghe prima di subire il processo di fusione vengono preriscaldati in un apposito forno a combustione alimentato a gas metano fino a raggiungere una temperatura di circa 500°C. I rottami e le ferroleghes così preriscaldati vengono caricati nel forno fusorio dove vengono portati a fusione mediante riscaldamento effettuato mediante bruciatori ossigeno-nafta. In seguito la combustione viene convertita in ossigeno-carbone in polvere opportunamente dosato. Dopo la fase di scorifica e lo spillaggio dell'acciaio fuso dal forno alla siviera, nella massa fusa vengono aggiunti specifici elementi per la correzione metallurgica al fine di ottenere le leghe desiderate.

Le leghe metalliche per la realizzazione dei pezzi vengono colate in contenitori (staffe) all'interno delle quali, precedentemente con l'impiego di modelli in legno, sono state ricavate le forme (spazi vuoti) che riproducono i particolari da realizzare.

Le staffe colate vengono stoccate su apposite rulliere o in zone dedicate per consentirne il raffreddamento. I pezzi colati una volta raffreddati vengono distaffati recuperando la sabbia ancora idonea che viene reinviata al reparto formatura per la preparazione degli stampi ove viene riutilizzata mentre i pezzi in acciaio vengono inviati al reparto trattamenti.

I semilavorati provenienti dalla distaffatura subiscono una serie di trattamenti termici e meccanici quali smaterozzatura, scriccatura, granigliatura, sbavatura, saldatura, raddrizzatura e finitura.

Gli sfridi di recupero e fusione così prodotti vengono temporaneamente stoccati in una apposita zona distinta dal parco rottami per poi essere in seguito recuperati all'interno del ciclo produttivo nella fase di fusione.

## **BILANCIO DI ENERGIA**

All'interno dello stabilimento l'energia termica, fornita dalla combustione di gas metano, GPL, olio denso BTZ e carbone, è utilizzata per il funzionamento dei forni di fusione, dei forni destinati ai trattamenti termici e per il riscaldamento dei locali.

Il bilancio energetico dell'intero stabilimento è riportato nella seguente tabella:

Consumo di gas metano	2.500.000	Sm <sup>3</sup> /anno
Consumo di GPL	132	T/anno
Consumo di Carbone	991.230	kg/anno
Consumo di Olio combustibile denso BTZ	998.000	kg/anno
Consumo di energia elettrica	7084	MWh/anno

L'azienda non effettua produzione di energia elettrica.

## IMPATTO AMBIENTALE

### Emissioni in atmosfera

#### Emissioni convogliate

Nello stabilimento sono presenti 31 punti di emissione soggetti ad autorizzazione di cui 3 in attesa di autorizzazione e 4 punti di emissione non soggetti ad autorizzazione.

Nella seguente tabella si riportano gli estremi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera già in possesso della Società.

Documento	Autorità	Data	Punti autorizzati
Delibera n. 2107	Giunta Regionale	20/07/2000	
Delibera n.2859	Giunta Regionale	03/10/2000	E28
Decreto n.ALP.10/1331-UD/INAT/823/4	Direzione Centrale Ambiente e LL.PP.	23/08/2004	E5 E6 E7 E8 E9 E12 E15 E16 E17 E18 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E39
Decreto n. 1405		12/07/2006	E42 E43 E44
Decreto n. 3052		15/12/2006	E22

Lo schema generale delle emissioni convogliate in atmosfera dell'installazione, riportato nella seguente tabella, propone la situazione aggiornata rispetto alle comunicazioni di modifica non sostanziale trasmesse dal Gestore:

Punti di emissione	Descrizione	Sistema di abbattimento
E5	Distaffatura stoffe	Abbattitore a secco
E6 E7	Forni trattamento termico	-
E8 E9	Forni a Metano SOFIND	-
E12	Forni fusori	Abbattitore a secco con ciclone
E15	Impianto abbattimento terre	Abbattitore a secco senza ciclone
E16	Forno Ferro leghe	-
E17	Rigenerazione terre	Abbattitore a secco senza ciclone
E18	Sabbatura dei getti	Abbattitore a secco con ciclone
E22	filtro a secco impianto terre + cabina di verniciatura	Filtro a maniche
E23	impianto abbattimento polveri reparto rifacimento siviere	Abbattitore a secco senza ciclone
E24	reparto taglio e scricatura	Abbattitore a secco con ciclone
E25	sbavatura e saldatura abbattitore HASCON	Abbattitore a secco con ciclone
E26	emissione linea produzione anime "cold box"	-
E27	nuovo forno trattamento termico Sofind	-
E28	aspirazione molatura, saldatura, scricatura	-
E30 E31 E32 E33 E34 E35	tunnel di raffreddamento	-
E36	Preparazione mescole olivina	Abbattitore a secco senza ciclone
E39	reparto sbavatura e molatura (ex punto 25)	Abbattitore a secco con ciclone

Punti di emissione	Descrizione	Sistema di abbattimento
E42	taglio con cannello	Filtro a maniche con ciclone
E43	Uscita filtro impianto recupero sabbia	Filtro a maniche
E44	Distaffatura e formatura	Filtro a maniche
E45	Forno a suola mobile	
E46a	Molatura robotizzata a secco	Filtro a cartucce
E46b	Molatura robotizzata lubro-refrigerata	Inertizzazione + filtro a cartucce
E47	Uscita reparto animisteria	Scrubber a umido
E48	Uscita piallatrici	Filtro a cartucce

Nella seguente tabella si riportano i punti di emissioni non soggetti ad autorizzazione

Punti di emissione	Descrizione
E37	Bruciatore riscaldamento invernale sabbia di olivina
E38	Uscita sfiato box
E40	Caldaia riscaldamento siviere
E41	Caldaia riscaldamento siviere

### EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE

All'interno dello stabilimento sono presenti emissioni diffuse e fuggitive collegate alle operazioni di carica, movimentazione e colata dei forni fusori. Per minimizzare tali emissioni i forni rotativi sono dotati di un sistema di aspirazione localizzato sulla bocca del forno.

Altre emissioni diffuse e fuggitive possono essere collegate al sollevamento di polveri durante le operazioni di movimentazione delle sabbie, distaffatura e mescola delle sabbie. Per minimizzare tali emissioni vengono adottati opportuni accorgimenti quali l'utilizzo di cappe aspiranti a box, cassoni chiusi, sistemi di aspirazione e movimentazione pneumatica dotati di filtri abbattimento polveri.

### SCARICHI IDRICI

L'approvvigionamento idrico dello stabilimento avviene esclusivamente attraverso due allacciamenti all'acquedotto gestito dal Consorzio acquedotto Friuli centrale.

Le acque prelevate da acquedotto vengono utilizzate per:

- scopi igienico sanitari;
- lavaggio degli automezzi aziendali;
- reintegro delle acque meteoriche utilizzate per la riserva antincendio;
- reintegro delle acque meteoriche utilizzate per il raffreddamento dei pezzi soggetti a trattamenti termici;
- reintegro delle acque meteoriche destinate al raffreddamento delle scorie ed all'impianto di betonaggio.

Lo stabilimento è stato autorizzato allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche in rete fognaria con autorizzazione comunale prot. n. 10974/97 dd. 14/01/1998 e altresì autorizzato in deroga ad effettuare lo scarico al suolo di acque reflue assimilate alle domestiche trattate in fossa biologica e delle acque meteoriche. Le acque provenienti dall'autolavaggio dopo essere state trattate in disoleatore vengono scaricate in fognatura.

Le acque meteoriche vengono raccolte in vasche e serbatoi per poter essere utilizzate nel ciclo produttivo, le acque in eccesso vengono scaricate al suolo mediante pozzi perdenti dopo aver subito trattamento di dissabbiamento. Non sono presenti scarichi di acque di processo.

Lo schema generale degli scarichi idrici dell'installazione, riportato nella seguente tabella, propone la situazione aggiornata rispetto alle comunicazioni di modifica non sostanziale trasmesse dal Gestore:

Rif. scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
<b>1</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
<b>2</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
<b>3</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
<b>7</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff
<b>8</b>	Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio e acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato F "Maus" + spedizioni ex5	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Celio Nanino	Depuratore solo per piazzola lavaggio
<b>10</b>	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo	/
<b>11</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
<b>12</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Celio Nanino	/
<b>13a</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
<b>13b</b>	Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali provenienti dall'impianto fitodepurazione	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Sedimentazione / disoleazione / fitodepurazione
<b>14</b>	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
<b>15</b>	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
<b>15b</b>	Acque meteoriche provenienti dall'area verde che costeggia la nuova viabilità e acque meteoriche di dilavamento relative alle zone di transito dei veicoli (zona asfaltata)	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Disoleatore
<b>16</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
<b>17</b>	Acque meteoriche di dilavamento	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Disoleatore

## EMISSIONI SONORE

Il Comune di Reana del Rojale ha approvato il proprio Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 18 settembre 2014.

Dai risultati delle campagne di misurazioni dei livelli di emissioni sonore effettuate presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento in data 20 dicembre 2006 e 4 gennaio 2007 risultano rispettati i limiti di emissione sonora diurni e notturni, di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).

## RIFIUTI

### Produzione di rifiuti

All'interno dello stabilimento nell'anno 2009 sono state prodotte complessivamente 25.779 t di rifiuti non pericolosi e 200,38 t di rifiuti pericolosi.

Descrizione	CER	Q.ta
Sabbie esauste	10 09 08	21.950 t
Scorie di fonderia	10 09 03	1.877,3 t
Rottami ferrosi	17 04 05	615,48 t
Fumi di fornace	10 09 12	486,86 t
Limature di ferro	12 01 01	350,42 t
Refrattari	16 11 04	242,0 t
Imballaggi in legno	15 01 03	138,06 t
Fumi di fornace	10 09 09*	138,0 t
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	43.100 kg
Fumi di fornace	10 09 11*	40.350 kg
Imballaggi in Carta	15 01 01	19.060 kg
Mole usurate	12 01 20	17.760 kg
Imballaggi in plastica	15 01 02	17.080 kg
Legno da costruzione	17 02 01	10.040 kg
Acque oleose	13 05 07*	7.560 kg
Fanghi di fosse settiche	20 03 04	7.000 kg
Rifiuti contenenti olio	16 07 08*	5.370 kg
Vetro, plastica e legno contenenti sost. pericolose	17 02 04*	4.700 kg
Oli esausti	13 02 05*	3.600 kg
alluminio	17 04 02	2.620 kg
Rottami di cavo gommato	17 04 11	2.060 kg
Apparecchiature fuori uso	16 02 14	355 kg
Batterie al piombo	16 06 01*	280 kg
Apparecchi fuori uso	16 02 13*	255 kg
Filtri olio	16 01 07*	170 kg
Lampade fluorescenti	20 01 21*	95 kg
Componenti rimossi	16 02 16	42 kg

## Stoccaggio rifiuti

All'interno dello stabilimento sono presenti 11 aree distinte per lo stoccaggio dei rifiuti

#	Descrizione	CER	Superficie m <sup>2</sup>
1a	Scorie di fonderia	100903	900
	Refrattari	161104	
1b	Scorie di fonderia	100903	200
	Refrattari	161104	
2	Fumi di fornace	100910-100912	40
3	Sabbie	100908	800
4	Oli Esausti	130203*	1
5	Piazzola ecologica	150101,150102,150103, 150106	45
7	Limatura di ferro	120101	30
8	Rottame ferroso	170405	15
9	Miscela oli	190810*	9
10	Rifiuti solidi urbani	150106	4

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del d.lgs. 152/06.

## Recupero di rifiuti

Nelle operazioni di fusione per la produzione di leghe di acciaio vengono impiegati anche rottami di ferro e acciaio acquisiti come materie prime secondarie e sottoprodotti provenienti dal ciclo produttivo e non rifiuti.

La Società è stata autorizzata con delibera della giunta provinciale n148 d.d. 03/07/2002 ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti costituiti da scorie di fonderia (CER 100903) sabbie esauste (CER100908) e materiali refrattari provenienti dalla manutenzione dei forni e delle siviere (CER 161104) impiegandoli come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo di 9000 mc, utilizzato esclusivamente all'interno dello stabilimento per le operazioni di ripavimentazione dei piazzali e della viabilità interna.

L'autorizzazione al recupero di rifiuti è scaduta in data 01/07/2008 ed è stata prorogata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, fino al termine fissato per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.

La Società ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione al recupero di rifiuti (CER 100903) per un ulteriore periodo di 5 anni fino al raggiungimento della quantità massima autorizzata.

## BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorge lo stabilimento non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

## IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore ha dichiarato che non è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

## **SINTESI DELLE COMUNICAZIONI DI MODIFICA NON SOSTANZIALE TRASMESSE DAL GESTORE**

### **Decreto n. 2675 del 26 novembre 2012**

---

Proroga dei termini di alcune prescrizioni AIA relativamente alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici, nonché la variazione del nominativo del referente del Gestore dell'installazione

### **Decreto n. 558 del 21 marzo 2014**

---

Relativamente al punto emissivo E12 (2 forni fusori rotativi) la variazione del limite di concentrazione massimo del parametro CO (monossido di carbonio) ad un valore di 200 mg/Nmc

### **Decreto n. 1932 dell'8 ottobre 2014**

---

Comunicazione relativa all'incendio di vaste porzioni che ha colpito l'area, indicata come AT1, dove veniva svolta parte dell'attività di produzione ricambi in acciaio speciale, in particolare le due linee di produzione per la formatura manuale e per il recupero della sabbia che convogliano le relative emissioni ai punti E43 ed E44 e il deposito dei modelli (stampi in legno) nel piano seminterrato.

### **Decreto n. 210 del 16 febbraio 2015**

---

Comunicazione relativa all'esercizio delle attività di messa in riserva (R13) e di riciclo / recupero di rifiuti conseguenti all'incendio di una parte dello stabilimento avvenuto in data 12 luglio 2014 per il loro impiego come materiale di ripristino del capannone interessato dall'incendio.

### **Comunicazione di cui alla nota pervenuta in data 21 luglio 2014 di cui al presente provvedimento**

---

Comunicazione relativa alle modifiche alle emissioni convogliate in atmosfera (nuovo sistema di abbattimento per il punto **E43** e la realizzazione di due nuovi punti **E47** ed **E48**), alla rete di scarico delle acque reflue (dismissione degli scarichi nn. **4**, **5** e **6**, n. **9** e realizzazione degli scarichi nn. **13b** e **15b**), nonché al lay-out dell'installazione a seguito di modifiche della copertura di un piazzale in cui vengono depositate le MPS.



# ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata alla Società F.A.R S.p.A. relativamente all'installazione sita nel comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci n. 11, a condizione che lo stesso rispetti quanto prescritto in seguito.

## 1. EMISSIONI IN ATMOSFERA

### 1.1 Limiti emissivi dei punti convogliati

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E5	Distaffatura stoffe	31000	polveri	20	-	-
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E6	Forno 2 Trattamenti termici	6680	polveri	5	-	-
			NO <sub>2</sub>	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E7	Forno 5 Trattamenti termici	10500	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E8	Forno 3 Trattamenti termici	18900	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E9	Forno 4 Trattamenti termici	18700	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E12	2 forni fusori rotativi	29400	polveri	10	-	-
			SO <sub>2</sub>	130	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			CO	<b>200</b>	-	-
			NOx	250	-	-
			∑ IPA <sup>§</sup>	0.1	0.5	TAB A1 CL. I
			PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II
			∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-
TOC	50 mgC/Nm <sup>3</sup>	-	-			

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E15	Impianto abbattimento reparto terre superiore	18200	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E16	Preriscaldamento ferroleghhe	100	polveri	10	-	-
			NOx	800 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II
∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-			
E17	Filtro rigenerazione sabbie	29100	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E18	Granigliatura	9700	polveri	20	-	-
E22	Filtro impianto terre e cabina di verniciatura	43800	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III			
E23	Abbattimento polveri reparto rifacimento forni e siviere	2500	Polveri	10	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
E24	smaterozzatura ad ossitaglio e scricatura	89400	polveri	10	-	-
			CO	10	-	-
			NO <sub>2</sub>	5	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E25	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore hascon (filtro a maniche poliestere)	50800	Polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E26	Reparto animisteria	2000	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E27	Forno 1 Trattamenti termici	28200	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E28	sbavatura e saldatura e finitura getti	19100	polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E30	Impianto raffreddamento pezzi	48700	polveri	10	-	-
E31	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E32	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E33	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E34	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E35	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E36	Abbattitore polveri sabbia olivina	6300	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			fenoli	20	100	TAB D CL. II
E39	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore ascon (filtro a maniche di feltro di poliestere)	26100	polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E42	Taglio rottami acciaio	10000	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Cu, Si, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			∑ Mo, Ti	5	25	
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V d.lgs. 152/06
E43	distaffatura staffe fase caricamento silos esterni (1 silo sabbia rigenerata e 1 silo sabbia nuova)  trattamenti (termo-meccanici) della sabbia recuperata	68000	polveri	10	-	-
			NOx	150	-	-
			SO <sub>2</sub>	120	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			Cd	0,2	1	TAB B CL. I
			∑ Cr, Mn, Cu, Pb	5	25	TAB B CL. III
			∑ PCDD + PCDF	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	-	-
E44	2 mescolatori 2 silos interni	5400	polveri	10	-	-
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E45	Forno a suola mobile	n.d.	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E46a	Sbavatura dei getti a secco	14000	polveri	10	-	-
E46b	Sbavatura dei getti lubrificati	16000	polveri	10	-	-
			Etanolamina	20	100	TAB D CL. II
			etilendiossidimetanolo	20	100	
E47	Uscita reparto animesteria	10000	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
E48	Uscita pialatrici	8000	polveri	5	-	-

*Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse della stessa tabella, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.*

**IPA come somma di:**

- Benz [a] antracene
- Dibenz [a,h] antracene
- Benzo [b] fluorantene
- Benzo [j] fluorantene
- Benzo [k] fluorantene
- Benzo [a] pirene
- Dibenzo [a,e] pirene
- Dibenzo [a,h] pirene
- Dibenzo [a,i] pirene
- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene
- Crisene

Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE).

Nome chimico		FTE
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	- Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

**PCB totali come somma di:**

- 81 3,4,4',5' TETRA-CB
- 77 3,3',4,4' TETRA-CB
- 123 2',3,4,4',5' PENTA-CB
- 118 2,3',4,4',5' PENTA-CB
- 114 2,3,4,4',5' PENTA-CB
- 105 2,3,3',4,4' PENTA-CB
- 126 3,3',4,4',5' PENTA-CB
- 167 2,3',4,4',5,5' ESA-CB
- 156 2,3,3',4,4',5' ESA-CB
- 157 2,3,3',4,4',5' ESA-CB
- 169 3,3',4,4',5,5' ESA-CB
- 189 2,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB
- 170 2,2',3,3',4,4',5' EPTA-CB
- 180 2,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB

*I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06).*

## 1.2 Prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera

---

- 1.2.1 **Entro il 28 febbraio 2013** la Società dovrà installare sul punto di emissione E28 – sbavatura/saldatura – un adeguato sistema di filtraggio;
- 1.2.2 Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare una relazione sulle procedure adottate per la minimizzazione delle emissioni diffuse prodotte in fase di verniciatura dei pezzi prodotti;
- 1.2.3 Entro 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera;
- 1.2.4 Entro 5 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà installare un adeguato impianto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera;
- 1.2.5 La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- 1.2.6 Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001 e i requisiti delle UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008;
- 1.2.7 I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- 1.2.8 La Società dovrà verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 275 del d.lgs. 152/06 ove applicabile;
- 1.2.9 Relativamente ai nuovi punti di emissione E45, E46a, E46b la Società dovrà:
- a) comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
- b) mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE;
- c) entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n. 4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
- 1.2.10 La Società presenta, entro l'11 ottobre 2015, un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera ed installa, entro l'11 ottobre 2017, il relativo impianto di captazione;
- 1.2.11 La Società adegua, entro il 31 dicembre 2015, i camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008 e presenta, al fine di una rivalutazione della suddetta prescrizione, entro il 30 giugno 2015 uno studio del ciclo produttivo dell'impianto di raffreddamento per il calcolo dell'emissione di inquinanti in sostituzione delle analisi di autocontrollo annuale delle emissioni;
- 1.2.12 La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio dei parametri indicati nella Tabella 2 del Piano di monitoraggio e controllo (Allegato C al decreto n. 1864/2011) solamente per i punti di emissione E12 (forni fusori), E15 (impianto abbattimento terre) ed E16 (forno ferro leghe);

- 1.2.13 La Società, entro il 30 aprile 2015, trasmette alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, al Gestore della fognatura e ad ARPA FVG, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti fino all'11 luglio 2014 ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che ricomprenda anche:
- a) i monitoraggi dei punti di emissione in atmosfera e dello scarico al suolo indicati al punto 3;
  - b) una descrizione delle misure adottate per circoscrivere le eventuali conseguenze ambientali derivate dall'incendio e per prevenire ulteriori eventi incidentali;
  - c) una proposta di modifica alla procedura interna PG10 "Gestione delle emergenze", che descriva le Procedure Gestionali delle modalità utilizzate dalla Società per la rilevazione, il contenimento e la gestione delle emergenze ambientali, dalla quale si possano evincere le prassi adottate per limitare il rischio di eventi incidentali simili a quello accaduto.

### **1.3 Prescrizioni per le emissioni diffuse**

---

- 1.3.1 Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;
- 1.3.2 Il Gestore deve verificare, con apposito monitoraggio, la presenza nell'ambiente di lavoro delle sostanze "formaldeide", "fenolo", "etilene" e "xilene", trasmettendone gli esiti con i risultati del Piano di monitoraggio e controllo;

### **1.4 Raccomandazioni per le emissioni in atmosfera**

---

- 1.4.1 Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

## 2. SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

### 2.1 Prescrizioni per gli scarichi idrici

2.1.1 Sono autorizzati gli scarichi elencati nella tabella seguente ed identificati nella planimetria 1 denominata "Rete idrica acque reflue" di data luglio 2015:

Rif. scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
<b>1</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
<b>2</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
<b>3</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
<b>7</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo – pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff
<b>8</b>	Acque reflue industriali provenienti dalla piazzola di lavaggio e acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal fabbricato F "Maus" + spedizioni ex5	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Celio Nanino	Depuratore solo per piazzola lavaggio
<b>10</b>	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo	/
<b>11</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
<b>12</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Celio Nanino	/
<b>13a</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
<b>13b</b>	Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali provenienti dall'impianto fitodepurazione	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Sedimentazione / disoleazione / fitodepurazione
<b>14</b>	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
<b>15</b>	Acque meteoriche non contaminate	Disperse al suolo – pozzo perdente	/
<b>15b</b>	Acque meteoriche provenienti dall'area verde che costeggia la nuova viabilità e acque meteoriche di dilavamento relative alle zone di transito dei veicoli (zona asfaltata)	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Disoleatore
<b>16</b>	Acque reflue assimilate alle domestiche	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	/
<b>17</b>	Acque meteoriche di dilavamento	Fognatura <b>CAFC S.p.A.</b> via Leonardo da Vinci	Disoleatore



- 2.1.2 i valori limite di emissione degli scarichi in fognatura siano quelli indicati nella Tab. 3 Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 nella colonna relativa agli scarichi in fognatura;
- 2.1.3 i valori limite di emissione degli scarichi al suolo siano quelli indicati nella Tab. 4 Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006;
- 2.1.4 gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
  - a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- 2.1.5 la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
- 2.1.6 lo scarico in fognatura di acque meteoriche di dilavamento potrà avvenire solo dopo adeguato trattamento depurativo e solamente in tempo secco e con una portata massima di 50 mc/ora;
- 2.1.7 sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
- 2.1.8 Entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà trattare le acque provenienti dai lavabi recapitanti agli scarichi 5, 6 e 7 in opportune fosse condensa grassi;
- 2.1.9 **Entro il 31 dicembre 2013** la Società dovrà:
  - a) eliminare lo scarico al suolo 4 e collettare e convogliare le relative acque reflue allo scarico in fognatura 13;
  - b) eliminare gli scarichi al suolo 9A, 9B, 9C, 9D e 9E e convogliare le relative acque di scarico ad un opportuno impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali utilizzati per le attività produttive e per lo stoccaggio di materiali e convogliare le relative acque reflue preferibilmente alla rete fognaria comunale, oppure ove tale scarico fosse non compatibile con la capacità ricettiva della medesima, ad un opportuno sistema di dispersione al suolo;
  - c) chiarire /definire il recapito, diverso dalla rete fognaria, delle eventuali acque di sfioro dei serbatoi e della vasca (aventi volume utile complessivo di 350 mc) della linea 1 e di quelle provenienti dalla vasca del primo stadio della fitodepurazione;
- 2.1.10 La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio dei parametri indicati nella Tabella 4 del Piano di monitoraggio e controllo (Allegato C al decreto n. 1864/2011) solamente dei parametri indicati in Tabella 4 e per lo scarico al suolo S15.

## **2.2 Raccomandazioni per gli scarichi idrici**

---

- 2.2.1 prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o a situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- 2.2.2 predisporre, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'articolo 98 del d.lgs. 152/06.

### 3. RIFIUTI

---

La Società è autorizzata fino all'11 ottobre 2021:

- alle operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5), di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 100903, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo complessivo di 2.812,8 mc (1,54 tonnellate/giorno);
- alle operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5), compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio di materiale da costruzione inorganici, derivanti unicamente dai rifiuti conseguenti all'incendio avvenuto in data 12 luglio 2014, di un capannone dell'installazione, identificati dal codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), per un quantitativo massimo complessivo di 6500 tonnellate, per un periodo di 270 giorni dalla data del presente provvedimento (24,07 tonnellate/giorno);
- al deposito temporaneo di rifiuti come previsto dall'articolo 183 del d.lgs. 152/06.

Per tutto il periodo di effettuazione delle operazioni di recupero dei rifiuti la Società presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), pari ad Euro 152.705,98 (centocinquantaduemila-settecentocinque/98), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

Terminate le operazioni di riciclo/recupero dei rifiuti conseguenti all'incendio di un capannone dell'installazione, avvenuto in data 12 luglio 2014, per il loro impiego come materiale di riempimento nell'ambito dell'attività di ripristino dello stesso, identificati dal codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), la Società, previa verifica, da parte della Regione per il tramite di ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, della corretta sistemazione finale dell'area, presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune stesso, del valore di Euro 76.352,99 (settantaseimila-trecentocinquantadue/99), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

#### 3.1 Prescrizioni per la gestione dei rifiuti

---

- 3.1.1 La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- 3.1.2 La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- 3.1.3 In caso di chiusura dell'impianto la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
- 3.1.4 dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- 3.1.5 qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
- 3.1.6 le scorie (CER 10.09.03) ed i refrattari (CER 16.11.04) in stoccaggio dovranno essere mantenuti fisicamente separati. La capacità massima di stoccaggio della scoria è di 700 mc circa per un'altezza massima di 7 mt;

- 3.1.7 le analisi di controllo delle scorie (test di cessione) dovrà avvenire per lotti e solo una volta certificata l'idoneità del materiale esso potrà essere impiegato per la produzione del conglomerato cementizio. Analogamente anche la verifica dei conglomerati deve essere effettuata su ciascun singolo lotto;
- 3.1.8 La dimensione massima di ciascun lotto di scoria è stabilita in 200 mc di scoria;
- 3.1.9 La dimensione massima di ciascun lotto di conglomerato è stabilita in 250 mq di superficie gettata;
- 3.1.10 **Entro il 17 febbraio 2015** la Società presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), pari a euro 152.705,98 (centocinquantaduemilasettecentocinque/98), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

#### **4. RUMORE**

---

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di REANA DEL ROJALE, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

# ALLEGATO C

## **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Evitare le miscele**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

### **Funzionamento dei sistemi**

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

### **Guasto, avvio e fermata**

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### **Manutenzione dei sistemi**

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del d.lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

### **Accesso ai punti di campionamento**

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti

### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 5 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

### **RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO**

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

<b>Soggetti</b>		<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	F.A.R. – Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A.	Enrico VENEROSO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2.1 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione									Frequenza controllo		Metodi
	E5 Distaffatura staffe	E6 Forno 2 trattamenti termici	E7 Forno 5 trattamenti termici	E8 Forno 3 trattamenti termici	E9 Forno 4 trattamenti termici	E12 2 forni fusori rotativi	E15 Impianto abbattimento reparto terre superiore	E16 Preriscaldamento ferroleghe	E17 Filtro rigenerazione sabbie	continuo	discontinuo	
CO						x						annuale  Metodiche indicate all'articolo 271, comma 17 del d.lgs. 152/06
NOx		x	x	x	x	x		x				
SOx		x	x	x	x	x		x				
Arsenico As						x						
Silicio	x					x	x		x			
Cadmio												
Cromo	x					x	x		x			
Stagno						x						
Rame						x						
Mercurio												
Nichel	x					x	x		x			
Titanio						x						
Molibdeno						x						
Vanadio						x						
Piombo						x						
Manganese	x					x	x		x			
PCDD						x		x				
PCDF						x		x				
Polveri totali	x	x	x	x	x	x		x				
Etanolamina												
Fenoli												
Etilenediossidimetano												
Tab. D CL. I								x				
Tab. D CL. II								x				
Tab. D CL. III								x				
Tab. D CL. IV								x				
Tab. D CL. V								x				
PCB						x		x				
IPA						x						
TOC						x						
HCN												
HF												
HCl												

Tab. 2.2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione									Frequenza controllo		Metodi
	E18 Granigliatura	E22 Filtro impianto terre e cabina di verniciatura	E23 Abbattimento polverireparto rifacimento forni e siviere	E24 Smateroz- zatura ad ossigeno e sbricatura	E25 Sbavatura, saldatura e finitura getti hascon	E26 Reparto animisteria	E27 Forno 1 trattamenti termici	E28 Sbavatura, saldatura e finitura getti	E30 Impianto raffred- damento pezzi	continuo	discontinuo	
CO				x								
NOx				x			x					
SOx							x					
Arsenico As			x	x								
Silicio		x	x	x		x						
Cadmio												
Cromo		x	x	x		x						
Stagno			x	x								
Rame			x	x	x			x				
Mercurio												
Nichel		x	x	x		x						
Titanio			x	x								
Molibdeno				x								
Vanadio			x	x								
Piombo			x	x								
Manganese		x	x	x	x	x		x				
PCDD												
PCDF												
Polveri totali	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Etanolamina												
Fenoli												
Etilenediossidimetanolo												
Tab. D CL. I		x				x						
Tab. D CL. II		x				x						
Tab. D CL. III		x				x						
Tab. D CL. IV		x				x						
Tab. D CL. V		x				x						
PCB		x				x						
IPA												
TOC												
HCN												
HF												
HCl												

annuale

Metodiche indicate all'articolo 271, comma 17 del d.lgs. 152/06

Tab. 2.3 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione									Frequenza controllo		Metodi
	E31 Impianto raffreddamento pezzi	E32 Impianto raffreddamento pezzi	E33 Impianto raffreddamento pezzi	E34 Impianto raffreddamento pezzi	E35 Impianto raffreddamento pezzi	E36 Abbattitore polveri sabbia olivina	E39 Sbavatura, saldatura e finitura getti ascon	E42 Taglio rottami acciaio	E43 Disattafatura staffe fase caricamento silos esterni	continuo	discontinuo	
CO												
NOx									X			
SOx									X			
Arsenico As								X	X			
Silicio						X		X	X			
Cadmio									X			
Cromo						X		X	X			
Stagno								X				
Rame							X	X	X			
Mercurio									X			
Nichel						X		X				
Titanio								X				
Molibdeno								X				
Vanadio								X				
Piombo								X	X			
Manganese						X	X	X	X			
PCDD									X			
PCDF									X			
Polveri totali	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Etanolamina												
Fenoli						X						
Etilenediossidimetanolo												
Tab. D CL. I												
Tab. D CL. II												
Tab. D CL. III												
Tab. D CL. IV												
Tab. D CL. V												
PCB												
IPA												
TOC												
HCN												
HF												
HCl												

annuale

Metodiche indicate all'articolo 271, comma 17 del d.lgs. 152/06



Tab. 2.4 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione								Frequenza controllo		Metodi	
	E44 2 mescolatori 2 silos interni	E45 Forno a suola mobile	E46a Sbavatura dei getti a secco	E46b Sbavatura dei getti lubrificati	E47 Uscita reparto animesteria	E48 Uscita piattatrici				continuo		discontinuo
CO												annuale  Metodiche indicate all'articolo 271, comma 17 del d.lgs. 152/06
NOx		x										
SOx		x										
Arsenico As												
Silicio	x											
Cadmio												
Cromo	x											
Stagno												
Rame												
Mercurio												
Nichel	x											
Titanio												
Molibdeno												
Vanadio												
Piombo												
Manganese	x											
PCDD												
PCDF												
Polveri totali	x	x	x	x	x	x						
Etanolamina				x								
Fenoli					x							
Etilenediossidimetanolo				x								
Tab. D CL. I					x							
Tab. D CL. II					x							
Tab. D CL. III					x							
Tab. D CL. IV					x							
Tab. D CL. V					x							
PCB												
IPA												
TOC												
HCN												
HF												
HCl												

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punti emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E12 E15 E17 E18 E22 E23 E24 E25 E26 E28 E36 E39 E42 E43 E44	Filtro a maniche Ciclone	- elettrovalvole - componenti elettriche ed elettroniche (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)  - maniche filtranti (sostituzione con frequenza almeno biennale)  - motori - coclee - valvole (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- stato di conservazione - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - impostazione dei tempi di lavaggio  - usura filtri - rumorosità motori e coclee  - temperatura cassa motori - assorbimento elettrico e tensioni - livello di usura alberi e pale coclee	settimanale in fermata	Registro
E46a E46b E48	Filtro a cartucce	- filtro (manutenzione e sostituzione cartucce secondo frequenze indicate dal produttore dell'apparato, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	stato di conservazione  - perdita di carico - impostazione dei tempi di controlavaggio	settimanale in fermata	
E6 E7 E8 E9 E16 E27 E45 E12 E43		- bruciatori forni trattamento termico e fusori - sensori termici (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, o in fermata impianto)	funzionalità e integrità organi di comando, controllo e regolazione	settimanale in fermata	
E47	Scrubber a umido	- dosatori chemicals - pompe - sonde livello - filtri - componenti elettriche, motori elettrovalvole (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, o in fermata impianto)	- funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - sonde livello - pHmetro - rumore	settimanale	

## Acqua

Nella tabella 4.1 vengono specificati per ciascun scarico idrico la provenienza delle acque e il relativo corpo ricettore:

Tab. 4.1 – Provenienza acque di scarico

Provenienza reflui	Recettori	Identificativi scarichi
Acque meteoriche non contaminate	Dispersione al suolo	10
		14
		15
Acque reflue assimilate alle domestiche	Dispersione al suolo	3
		7
		11
	Fognatura	1
		2
		12
		13a
		16
Acque meteoriche di dilavamento	Fognatura	15b
		17
Acque reflue industriali	Fognatura	8
		13b

Nella tabella 4.2 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 4.2 – Inquinanti monitorati

Parametri	Identificativi scarichi					Modalità di controllo e frequenza		Metodi
	10 14 15	1 2 12 13a 16	3 7 11	15b 17	8 13b	Continuo	Discontinuo	
pH				x	x		Annuale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc...
Solidi sospesi totali				x	x			
BOD <sub>5</sub>					x			
COD				x	x			
Idrocarburi totali				x	x			
Tensioattivi totali					x			
Saggio di tossicità acuta				x	x			
Cromo (Cr)				x				
Ferro (Fe)				x				
Manganese (Mn)				x				

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 5 – Sistemi di depurazione

Scarico	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
<b>8</b>	Sistema chimico / fisico	- Sedimentatore - Disoleatore	- Livello olii - Livello fanghi	- Pozzetti d'ispezione - Allarmi visivi	- Controllo livello olii/sedimento (Mensile)	Registro
<b>13b</b>	Sistema fisico	- Sedimentatore - Cisterne interrate - Pompe sommerse - Bacino di fitodepurazione	Livello stato, temporizzatore	Apertura d'ispezione	- Controllo livello sedimento (Mensile) - Controllo efficienza strumenti pompe (Settimanale) - Manutenzione area di fitodepurazione (Mensile)	Registro
<b>15b 17</b>	Sistema fisico	- Disoleatore	Livello olii	Pozzetti d'ispezione	- Controllo livello olii/sedimento (Mensile)	Registro

## Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo F.A.R. S.p.A. di Reana del Rojale, nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella.

<b>PUNTO P2</b>	via Celio Nanino, 117/A, c/o abitazione civile.
<b>PUNTO P4</b>	via L. da Vinci, limite aziendale area uffici
<b>PUNTO P6</b>	via L. da Vinci, limite aziendale
<b>PUNTO P12</b>	via Celio Nanino, c/o abitazione civile.

Dette misure fonometriche dovranno essere eseguite:

- nel primo anno di autorizzazione con tempo di misura adeguato necessario a caratterizzare le sorgenti di rumore;
- **entro il 16 marzo 2016** (entro sei mesi dall'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 23 della legge regionale del 18 giugno 2007, n. 16);
- ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni sopra indicate dovranno essere georeferenziate e potranno essere variate, in accordo con ARPA:

- nel caso di nuovi ampliamenti o modifiche impiantistiche del comprensorio produttivo;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel D.M. 16 marzo 1998; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 447/1995.

## Rifiuti

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in uscita.

Tab. 6 – Controllo rifiuti in uscita

CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
10 02 14	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	CONSERVAZIONE ANALISI PER UN ANNO
10 09 03	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	CONSERVAZIONE ANALISI PER UN ANNO
10 09 08	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	CONSERVAZIONE ANALISI PER UN ANNO
10 09 09*	Smaltimento	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	CONSERVAZIONE ANALISI PER UN ANNO
10 09 11*	Smaltimento	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	conservazione analisi per un anno
10 09 12	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	conservazione analisi per un anno
12 01 01	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
12 01 21	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI

CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
130205*	CONSORZIO OLI USATI	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	conservazione analisi per un anno
130507*	SMALTIMENTO	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	conservazione analisi per un anno
15 01 01	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
15 01 02	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
15 01 03	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
15 01 06	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
16 01 07*	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
16 02 13*	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	CONSERVAZIONE ANALISI PER UN ANNO
16 02 14	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
16 02 16	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
16 11 04	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	conservazione analisi per un anno
17 02 01	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI

CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
17 02 04*	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	conservazione analisi per un anno
17 04 02	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
17 04 05	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
17 04 11	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
17 06 03*	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	conservazione analisi per un anno
20 01 21	Impianti di recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	conservazione analisi per un anno
20 03 04	Smaltimento/recupero	Controllo sulla corretta identificazione e sulla modalità di carico	Al carico	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		Caratteristica del rifiuto analisi chimica	Annuale	conservazione analisi per un anno



## GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab. 7 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici

Impianti, Macchine, Sistemi, Punti critici	Parametri critici	Interventi di controllo/manutenzione	Riferimenti per le modalità di intervento e la registrazione
Apparecchi a pressione	- Sovrapressione - Integrità	- Verifiche periodiche di Legge - Controllo periodico sicurezze - Spurgo condensa	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
- Vasche pioggia/disoleatori - Vasche Imhoff e condensagrassi	Livello Depositi	- Controllo mensile livello deposito vasche, - Controllo settimanale del livello raccolta oli - Pulizia annuale	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Pompe, attuatori, ventilatori	Condizioni di efficienza,	Giornalieri	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
	Assorbimento elettrico	Secondo periodi di funzionamento	
Sensori, Misuratori	Condizioni di efficienza,	Giornalieri	
	Taratura	Secondo indicazioni costruttore	
Dotazioni trattamento emissioni in atmosfera	Come Tabella 3	Come Tabella 3	
Aree di deposito temporaneo rifiuti	Stato generale/ristagni acque/eventi incidentali	Ispezioni visive -responsabili di reparto	

Tab. 8 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino/area di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Stoccaggio rifiuti carta, imballi, rottami legno, assimilabili; in container	visivo	giornaliera	registro			registro
Stoccaggio rifiuti fumi ; in big bags	visivo	giornaliera				
Stoccaggi scorie refrattari, sabbie; area cementata				visivo	giornaliera	

### Indicatori di prestazione

In tabella 9 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 9 – Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumo di energia elettrica per tonnellata di acciaio lavorato	MWh / t acciaio	annuale
Consumi di energia termica per tonnellata di acciaio lavorato	Mc di metano/t acciaio	annuale
Produzione di rifiuti per tonnellata di acciaio lavorato	t rifiuti conferiti/ t acciaio	annuale

## ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 10, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA svolge le attività indicate in tabella 10.

Tab. 10 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria	Annuale	5
	Acqua	Annuale	5
	Rifiuti	Annuale	5
	Clima acustico	In corrispondenza ad ogni campagna di misura effettuata dal gestore nei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano	Almeno 5, salvo le indicazioni al paragrafo rumore del presente piano di monitoraggio
	Odori		
Campionamento e analisi	A camino sul punto di emissione E12	Annuale	5


Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

VIA NANINO

# ALLEGATO D

## RETE IDRICA ACQUE REFLUE

LEGENDA ACQUE	
	ACQUE METEORICHE NON SOGGETTE A TRATTAMENTO
	ACQUE METEORICHE SOTTOPOSTE A TRATTAMENTO
	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
	ACQUE REFLUE DI LAVAGGIO
	FOGNATURA CAFC
	NON ANCORA ATTIVO



<b>LEOCHIMICA S.r.l.</b> Via Viatta n.1 33080 Orcenico Inf. ZOPPOLA (PN) TEL. 0434-638200	<b>FONDERIE ACCIAIERIE ROJALE</b> Via Leonardo da Vinci, n° 11 Reana del Rojale (UD)	
	AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA: D.Lgs. 59/2005	
<b>RETE IDRICA ACQUE REFLUE</b>		
PLANIMETRIA 1	SCALA 1 : 1500	DATA : Luglio 2015

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. ing. Luciano Agapito  
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty field for direct payment to the concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Cassa Di Risparmio Friuli Venezia Giulia Spa

AGENZIA/UFFICIO Tricesimo PROV. UD  
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*) [Empty field]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale Spa  
 NOME [Empty] DATA DI NASCITA [Empty]  
 SESSO M o F [ ] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE Reana del Rojale PROV. U D CODICE FISCALE 0 0 1 6 3 5 7 0 3 0 2

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE [Empty]  
 NOME [Empty] DATA DI NASCITA [Empty]  
 SESSO M o F [ ] COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE [Empty] PROV. [ ] CODICE FISCALE [Empty]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE T I 8 sub. codice (\*)  
 7. COD. TERRITORIALE (\*) [Empty]  
 8. CONTENZIOSO [ ]  
 9. CAUSALE P A  
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO [Empty]

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16,00

EURO (lettere)

(SEDICI/00)

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)


DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
19	11	2015	06340	64360

FIRMA  
F.A.R. Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A.  
[Signature]

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario  
 n. 746145 06340 / 64360  
 firma [Signature]





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/12

Decreto n. 210

Trieste, 16 FEB. 2015

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società F.A.R. – Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A. di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Reana del Roiale (UD).

#### IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 dell'11 ottobre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1864/2011 e sono stati prorogati i termini per l'adempimento a delle prescrizioni contenute nell'Allegato B al decreto 1864/2011 medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 558 del 21 marzo 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1932 dell'8 ottobre 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011, come modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2675/2012 e n. 558/2014;

**Vista** la nota del 9 ottobre 2014, acquisita dal Servizio competente in data 10 ottobre 2014, con protocollo n. 28023, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di riciclare/recuperare i rifiuti conseguenti all'incendio di un capannone dell'installazione avvenuto in data 12 luglio 2014, per il loro impiego come materiale di riempimento nell'ambito dell'attività di ripristino dello stesso;

**Vista** la nota prot. n. 30276 del 10 novembre 2014, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 9 ottobre 2014, al Comune di Reana del Rojale, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", al CAFC S.p.A. e alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli", comunicando che la modifica

sopra menzionata è da ritenersi non sostanziale ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro il 9 dicembre 2014, eventuali osservazioni in merito;

**Visto** il decreto del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia n. 55 del 20 gennaio 2015, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante il ripristino del capannone esistente, mediante operazioni di recupero rifiuti e riutilizzo in loco, in Comune di Reana del Rojale, presentato dalla Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A., non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 e al decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota del 16 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Gestore ha comunicato che l'effettuazione delle operazioni di recupero dei rifiuti conseguenti all'incendio di un capannone dell'installazione avvenuto in data 12 luglio 2014, per il loro impiego come materiale di riempimento nell'ambito dell'attività di ripristino dello stesso, avrà una durata prevista di circa 270 giorni dalla data di inizio attività, in quanto i tempi previsti per l'esecuzione delle opere edili dipenderanno dai tempi di approntamento del cantiere e dall'esecuzione delle opere di ripristino del fabbricato;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1864 del 11 ottobre 2011, come modificata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014 e n. 1932 del 8 ottobre 2014;

## DECRETA

E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1864 del 11 ottobre 2011, come modificata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, n. 558 del 21 marzo 2014 e n. 1932 del 8 ottobre 2014.

### **Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale**

1. All'Allegato B al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011, come sostituito dal decreto n. 558 del 21 marzo 2014, il paragrafo "RIFIUTI" viene sostituito dal seguente:

#### **RIFIUTI**

La Società è autorizzata:

1) alle operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5), di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, identificati dal codice CER 100903, impiegati come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo complessivo di 2812,8 mc (1,54 tonnellate/giorno), per un periodo di 5 anni e pertanto fino all'11 ottobre 2016;

2) alle operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5), compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio di materiale da costruzione inorganici, derivanti unicamente dai rifiuti conseguenti all'incendio avvenuto in data 12 luglio 2014, di un capannone dell'installazione, identificati dal codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), per un quantitativo massimo complessivo di 6500 tonnellate, per un periodo di 270 giorni dalla data del presente provvedimento (24,07 tonnellate/giorno);

3) al deposito temporaneo di rifiuti come previsto dall'articolo 183 del D.Lgs. 152/06.



Per tutto il periodo di effettuazione delle operazioni di recupero dei rifiuti la Società presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), pari a euro 152.705,98 (centocinquantaduemilasettecentocinque/98), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

Terminate le operazioni di riciclo/recupero dei rifiuti conseguenti all'incendio di un capannone dell'installazione, avvenuto in data 12 luglio 2014, per il loro impiego come materiale di riempimento nell'ambito dell'attività di ripristino dello stesso, identificati dal codice CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), la Società, previa verifica, da parte della Regione per il tramite di ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, della corretta sistemazione finale dell'area, presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune stesso, del valore di euro 76.352,99 (settantaseimilatrecentocinquantadue/99), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

#### **Prescrizioni:**

- 1) la Società deve prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- 2) la Società deve tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- 3) la Società, in caso di chiusura dell'impianto, deve provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
- 4) deve essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- 5) qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
- 6) le scorie (CER 100903) ed i refrattari (CER 161104) in stoccaggio dovranno essere mantenuti fisicamente separati. La capacità massima di stoccaggio della scoria è di 700 mc circa per una altezza massima di 7 mt;
- 7) le analisi di controllo delle scorie (test di cessione) dovrà avvenire per lotti e solo una volta certificata l'idoneità del materiale, esso potrà essere impiegato per la produzione del conglomerato cementizio. Analogamente anche la verifica dei conglomerati deve essere effettuata su ciascun singolo lotto;
- 8) la dimensione massima di ciascun lotto di scoria è stabilita in 200 mc di scoria;
- 9) la dimensione massima di ciascun lotto di conglomerato è stabilita in 250 mq di superficie gettata.

## Art. 2 – Prescrizioni

1. Entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la Società presta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), pari a euro 152.705,98 (centocinquantaduemilasettecentocinque/98), al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata.

## Art. 3 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1864 del 11 ottobre 2011 e n. 558 del 21 marzo 2014 e n. 1932 del 8 ottobre 2014.


2. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. Copia del decreto stesso è inviato, al Comune di Reana del Rojale, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Friuli centrale", al CAFC S.p.A., alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



ambd2



	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - UD/AIA/12

Decreto n. **1932**

Trieste, **8 OTT. 2014**

**Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società F.A.R. – Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A. sita nel Comune di Reana del Roiale (UD).**

#### IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

**Visto** il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni);

**Visto** il decreto ministeriale 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

**Vista** la Legge 19 dicembre 2007, n. 243 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie";

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1864 del 11 ottobre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011 e sono stati prorogati i termini per l'adempimento a delle prescrizioni contenute nell'Allegato B al decreto 1864/2011 medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 558 del 21 marzo 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012;

**Vista** la nota prot. n. 65/14-EV/rb del 21 luglio 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Gestore ha comunicato che l'installazione è stata interessata da un incendio di vaste proporzioni che ha colpito l'area, indicata come AT1 nella documentazione AIA, dove veniva svolta parte dell'attività di produzione ricambi in acciaio speciale, in particolare le due linee di produzione per la formatura manuale e per il recupero della sabbia che convogliano le relative emissioni ai punti E43 ed E44 e il deposito dei modelli (stampi in legno) nel piano seminterrato e ha chiesto:

**1)** la proroga di almeno un anno delle seguenti prescrizioni contenute nell'Allegato B al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011, come sostituito dal decreto n. 558 del 21 marzo 2014:

**a)** Entro 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore dovrà presentare un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera;

**b)** Entro 5 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore dovrà installare un adeguato impianto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera;

**2)** la proroga di almeno un anno del termine per l'adeguamento dei camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008, segnalando che tale adeguamento risulta difficilmente attuabile, sotto il profilo tecnico, senza compromettere l'efficienza dell'impianto e che il Gestore stesso aveva già ipotizzato di proporre un'analisi tecnica per lo studio e calcolo dell'eventuale emissione di inquinanti attraverso lo **studio** del ciclo produttivo dell'impianto di raffreddamento in sostituzione delle analisi di autocontrollo annuale;

**3)** la proroga di almeno un anno del termine per l'autorizzazione della "messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia (CER 100903) impiegandoli come sostituti degli inerti nella realizzazione del conglomerato, per un quantitativo massimo complessivo di 2812,8 mc e per un periodo di 5 anni;

**4)** la sospensione, fino al 30 giugno 2015, delle prescrizioni relative al controllo discontinuo con frequenza annuale per i parametri di cui alle Tabelle n. 2 (emissioni in atmosfera) e n. 4 (scarichi idrici), contenute nell'Allegato C, al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011;

**5)** la sospensione, per l'anno 2014, dell'obbligo di trasmissione a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG, della relazione annuale di sintesi dei risultati del Piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno in corso e di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA, ad esclusione dei punti di emissione E12 ed E16;

**6)** la sospensione dell'obbligo di pagamento della tariffa annuale relativa all'attività di controllo ARPA;

**7)** la sospensione dell'attività di verifica annuale delle prescrizioni da parte dell'Ente di controllo, da programmare per l'anno 2015.

**Vista** la nota prot. n. 23871 del 21 agosto 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha trasmesso ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, la nota del

Gestore datata 21 luglio 2014, chiedendo all'Agenzia regionale medesima di esprimere il proprio parere in merito;

**Vista** la nota prot. n. 27972 del 27 agosto 2014, trasmessa a mezzo PEC, con cui ARPA Dipartimento Provinciale di Udine ha espresso il parere di competenza in qualità di soggetto che svolge attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative della Regione FVG in materia ambientale;

**Ritenuto** di accogliere le richieste del Gestore di cui ai succitati punti 1) e 2);

**Ritenuto** di non poter accogliere la richiesta del Gestore di cui al succitato punto 3), in quanto l'autorizzazione quinquennale di messa in riserva (R13) e di riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia (CER 100903), sarà nuovamente valutata alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Ritenuto** di accogliere parzialmente le richieste del Gestore di cui ai succitati punti 4) e 5), in quanto ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha ritenuto che debba essere mantenuto il monitoraggio almeno dei punti di emissione E12 (forni fusori), E15 (impianto abbattimento terre) ed E16 (forno ferro leghe) e dello scarico al suolo S15 e che la relazione annuale di sintesi debba essere redatta con i dati raccolti fino all'11 luglio 2014;

**Ritenuto** di non poter accogliere la richiesta del Gestore di cui al succitato punto 7), in quanto la visita ispettiva di ARPA consente di valutare l'efficacia dei provvedimenti adottati in seguito all'incendio, sia per il contenimento delle emissioni ambientali, sia per la prevenzione di ulteriori eventi incidentali;

**Ritenuto**, conseguentemente, di non poter accogliere la richiesta di cui al punto 6);

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1864 del 11 ottobre 2011, come modificata con i decreti n. 2675 del 26 novembre 2012 e n. 558 del 21 marzo 2014;

## DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1864 del 11 ottobre 2011, come modificata con i decreti n. 2675 del 26 novembre 2012 e n. 558 del 21 marzo 2014.

### Art. 1 – Modifiche all'autorizzazione integrata ambientale

1. La Società presenta, **entro l'11 ottobre 2015**, un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera ed installa, **entro l'11 ottobre 2017**, il relativo impianto di captazione.
2. La Società adegua, entro il **31 dicembre 2015**, i camini E30, E31, E32, E33, E34 ed E35, alle norme di sicurezza vigenti per l'accesso ed alle norme tecniche di cui alle specifiche UNI 10169:2001 (direzione del flusso allo sbocco, posizione del punto di campionamento, sezione di misurazione), UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008 e presenta, al fine di una rivalutazione della suddetta prescrizione, entro il **30 giugno 2015** uno studio del ciclo produttivo dell'impianto di raffreddamento per il calcolo dell'emissione di inquinanti in sostituzione delle analisi di autocontrollo annuale delle emissioni.

3. La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio dei parametri indicati nella Tabella 2 del Piano di monitoraggio e controllo (Allegato C al decreto n. 1864/2011) solamente **per i punti di emissione E12** (forni fusori), **E15** (impianto abbattimento terre) ed **E16** (forno ferro leghe) e dei parametri indicati in Tabella 4 e per lo **scarico al suolo S15**.

4. La Società, **entro il 30 aprile 2015**, trasmette alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, al Gestore della fognatura e ad ARPA FVG, una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo **raccolti fino all'11 luglio 2014** ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che ricomprenda anche:

a) i monitoraggi dei punti di emissione in atmosfera e dello scarico al suolo indicati al punto 3;

b) una descrizione delle misure adottate per circoscrivere le eventuali conseguenze ambientali derivate dall'incendio e per prevenire ulteriori eventi incidentali;

c) una proposta di modifica alla procedura interna PG10 "Gestione delle emergenze", che descriva le Procedure Gestionali delle modalità utilizzate dalla Società per la rilevazione, il contenimento e la gestione delle emergenze ambientali, dalla quale si possano evincere le prassi adottate per limitare il rischio di eventi incidentali simili a quello accaduto.



#### Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. n. 1864 del 11 ottobre 2011 e n. 558 del 21 marzo 2014.


2. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. Copia del decreto stesso è inviato, al Comune di Reana del Rojale, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. ing. Luciano Agapito

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - UD/AIA/12**

**Decreto n. 558**

**Trieste, 21 MAR. 2014**

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011.

**Società F.A.R. – FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A.**

#### **IL DIRETTORE**

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 1864 del 11 ottobre 2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), sito in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, da parte della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2675 del 26 novembre 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011 e sono stati prorogati i termini per l'adempimento a delle prescrizioni contenute nell'Allegato B al decreto 1864/2011 medesimo;

**Vista** la nota prot. EV/RB – 46/13 pervenuta in data 24 aprile 2013, con la quale la



Società, relativamente al punto di emissione E12:

- ha comunicato che sono state effettuate alcune modifiche al ciclo produttivo al fine di migliorare le caratteristiche delle emissioni e che altre modifiche sono in corso per un ulteriore miglioramento della qualità dell'effluente gassoso;
- ha evidenziato che il limite imposto dall'autorizzazione integrata ambientale per il Monossido di Carbonio (30 mg/Nmc) è molto più restrittivo rispetto ad altre realtà simili con medesimo codice AIA 2.4 (Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno);
- ha chiesto che venga assegnato un limite più congruo al tipo di impianto utilizzato;

**Vista** la nota prot. n. 16668 del 14 maggio 2013, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente ha inviato alla provincia di Udine e ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, copia della citata nota della Società pervenuta in data 24 aprile 2013 e ha chiesto agli Enti medesimi, di esprimere il parere di competenza in merito;

**Vista** la nota prot. n. 4788 del 24 giugno 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha comunicato che qualora si intenda mantenere il monitoraggio, al camino E12, per il parametro CO, questo debba essere definito in 200 mg/Nmc, come peraltro previsto dal BREF inerente l'attività siderurgica di fonderia, parzialmente confrontabile con l'attività di acciaieria e dalle BAT italiane (DM 31 gennaio 2005);

**Vista** la nota prot. n. 35213 del 18 novembre 2013, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha sollecitato la Provincia di Udine a dare riscontro alla richiesta di cui alla citata nota regionale 14 maggio 2013;

**Vista** la nota prot. n. 4606 del 12 febbraio 2014, di ritrasmissione a mezzo PEC della nota prot. n. 4054 del 6 febbraio 2014, con la quale il Servizio competente:

- ha comunicato alla Provincia di Udine che, a seguito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione ricevuta, e tenuto conto del parere espresso da ARPA Dipartimento provinciale di Udine riguardo al limite da imporre, per il parametro CO (Monossido di Carbonio) al camino E12, ritiene di fissare, per lo stesso, un limite di emissione pari a 200 mg/Nmc;
- ha chiesto alla Provincia di formulare eventuali osservazioni in merito, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, precisando che, in assenza di riscontro entro tale termine, provvederà a modificare l'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 2014/21995 del 25 febbraio 2014, con la quale la Provincia di Udine ha comunicato che non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta della Società;

**Considerato** tutto quanto sopra esposto, si ritiene di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011, fissando per il parametro CO (Monossido di Carbonio) al camino E12, un limite di emissione pari a 200 mg/Nmc;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento

atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## **DECRETA**

**Art. 1** - E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 1864 del 11 ottobre 2011.

**Art. 2** - L'Allegato B, al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011, viene sostituito dal seguente:

## ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata alla Società F.A.R S.p.a. relativamente allo stabilimento sito in via Leonardo da Vinci n. 11, nel Comune di REANA DEL ROJALE, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTI			Tabella Allegato I parte V D.Lgs. 152/06
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	
E5	Distaffatura staffe	31000	polveri	20	-	-
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E6	Forno 2 Trattamenti termici	6680	polveri	5	-	-
			NO <sub>2</sub>	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E7	Forno 5 Trattamenti termici	10500	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E8	Forno 3 Trattamenti termici	18900	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E9	Forno 4 Trattamenti termici	18700	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E12	2 forni fusori rotativi	29400	polveri	10	-	-
			SO <sub>2</sub>	130	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			<b>CO</b>	<b>200</b>	-	-
			NOx	250	-	-
			∑ IPA <sup>s</sup>	0.1	0.5	TAB A1 CL. I
			PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II
∑ PCDD + PCDF <sup>o</sup>	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	--	--			
TOC	50 mgC/Nm <sup>3</sup>	--	--			
E15	Impianto abbattimento reparto terre superiore	18200	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E16	Preriscaldamento ferroleghie	100	polveri	10	-	-
			NOx	800 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II			
∑ PCDD + PCDF <sup>o</sup>	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	--	--			
E17	Filtro rigenerazione sabbie	29100	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTI			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V D.Lgs. 152/06
E18	Granigliatura	9700	polveri	20	-	-
E22	Filtro impianto terre e cabina di verniciatura	43800	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
Σ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III			
E23	Abbattimento polveri reparto rifacimento forni e siviere	2500	Polveri	10	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			Σ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			Σ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
E24	smaterozzatura ad ossitaglio e scriccatura	89400	polveri	10	-	-
			CO	10	-	-
			NO <sub>2</sub>	5	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			Σ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			Σ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
E25	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore hascon (filtro a maniche poliestere)	50800	Polveri	10	-	-
			Σ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E26	Reparto animisteria	2000	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
Σ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III			
E27	Forno 1 Trattamenti termici	28200	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E28	sbavatura e saldatura e finitura getti	19100	polveri	10	-	-
			Σ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E30	Impianto raffreddamento pezzi	48700	polveri	10	-	-
E31	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E32	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E33	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E34	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E35	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E36	Abbattitore polveri sabbia olivina	6300	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			Σ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E39	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore ascon (filtro a maniche di feltro di poliestere)	26100	polveri	10	-	-
			Σ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E42	Taglio rottami acciaio	10000	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			Σ Cr, Mn, Cu, Si, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			Σ Mo, Ti	5	25	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II

E43	distaffatura staffe fase caricamento silos estemi (1 silo sabbia rigenerata e 1 silo sabbia nuova) trattamenti (termo-meccanici) della sabbia recuperata	68000	polveri	10	--	--
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			HCN, HF	5	50	--
			HCl	30	300	TAB B CL. II
			NOx	150	-	-
E44	2 mescolatori 2 silos interni	5400	polveri	10	--	--
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E45	Forno a suola mobile	N.D.	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E46a	sbavatura dei getti a secco	14000	polveri	10	-	-
E46b	sbavatura dei getti lubrificati	16000	polveri	10	-	-
			Etanolamina	20	100	TAB D CL. II
			etilendiossidimetano	20	100	

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse della stessa tabella, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

IPA come somma di:

- Benz [a] antracene
- Dibenz [a,h] antracene
- Benzo [b] fluorantene
- Benzo [j] fluorantene
- Benzo [k] fluorantene
- Benzo [a] pirene
- Dibenzo [a,e] pirene
- Dibenzo [a,h] pirene
- Dibenzo [a,i] pirene
- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene
- Crisene

Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE).

Nome chimico	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

PCB totali come somma di:

81 3,4,4',5 TETRA-CB
77 3,3',4,4' TETRA-CB
123 2',3,4,4',5 PENTA-CB
118 2,3',4,4',5 PENTA-CB
114 2,3,4,4',5 PENTA-CB
105 2,3,3',4,4' PENTA-CB
126 3,3',4,4',5 PENTA-CB
167 2,3',4,4',5,5' ESA-CB
156 2,3,3',4,4',5 ESA-CB
157 2,3,3',4,4',5' ESA-CB
169 3,3',4,4',5,5' ESA-CB
189 2,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB
170 2,2',3,3',4,4',5 EPTA-CB
180 2,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB

*I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.*

*Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.Lgs.152/06).*

Entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà installare sul punto di emissione E28 – sbavatura/saldatura – un adeguato sistema di filtraggio.

Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare una relazione sulle procedure adottate per la minimizzazione delle emissioni diffuse prodotte in fase di verniciatura dei pezzi prodotti.

Entro 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera.

Entro 5 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà installare un adeguato impianto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera.

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001 e i requisiti delle UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008.

Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

La Società dovrà verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 275 del D.lgs 152/06 ove applicabile.

Relativamente ai nuovi punti di emissione E45, E46a, E46b la Società dovrà:

- comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n. 4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
- mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n. 4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE;
- entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

## SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

a) Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
4	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Fossa biologica Imhoff
5	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Fossa biologica Imhoff.
6	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Fossa biologica Imhoff
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Fossa biologica Imhoff.
8	Acque reflue da autolavaggio	Rete fognaria via Celio Nanino	Dissabbiatura/disoleature/trattamento
9	Acque meteoriche di dilavamento piazzali	Disperse al suolo	Dissabbiatura/disoleature/trattamento
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Celio Nanino	/
13	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
15	Acque meteoriche di dilavamento piazzali	Disperse al suolo	Sedimentatore/dissabbiatore

- b) i valori limite di emissione degli scarichi in fognatura siano quelli indicati nella Tab.3 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 nella colonna relativa agli scarichi in fognatura;
- c) i valori limite di emissione degli scarichi al suolo siano quelli indicati nella Tab.4 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;
- d) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
  - per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal D.lgs 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- e) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
- f) Lo scarico in fognatura di acque meteoriche di dilavamento potrà avvenire solo dopo adeguato trattamento depurativo e solamente in tempo secco e con una portata massima di 50 mc/ora;
- g) sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate.

Entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà:

- eliminare lo scarico al suolo 4 e collettare e convogliare le relative acque reflue allo scarico in fognatura 13;
- trattare le acque provenienti dai lavabi recapitanti agli scarichi 5,6 e 7 in opportune fosse condensa grassi;
- eliminare gli scarichi al suolo 9A, 9B, 9C, 9D e 9E e convogliare le relative acque di scarico ad un opportuno impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali utilizzati per le attività produttive e per lo stoccaggio di materiali e convogliare le relative acque reflue preferibilmente alla rete fognaria comunale, oppure ove tale scarico fosse non compatibile con la capacità ricettiva della medesima, ad un opportuno sistema di dispersione al suolo;
- chiarire /definire il recapito, diverso dalla rete fognaria, delle eventuali acque di sfioro dei serbatoi e della vasca (aventi volume utile complessivo di 350 mc) della linea 1 e di quelle provenienti dalla vasca del primo stadio della fitodepurazione.

Si raccomanda di:

- a) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o a situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) predisporre, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'articolo 98 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

## **RIFIUTI**

La Società viene autorizzata all'attività messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia (CER 100903) impiegandoli



come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo complessivo di 2812,8 mc e per un periodo di cinque (5) anni.

La Società viene autorizzata al deposito temporaneo di rifiuti come previsto dall'art.183 del D.Lgs. 152/06.

Per tutto il periodo di effettuazione delle operazioni di recupero dei rifiuti dovrà essere in vigore una garanzia finanziaria a favore del Comune di REANA DEL ROJALE (UD) pari a € 76.352,99 (Euro settantaseimilatrecentocinquantadue/99) costituita dalla Società per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata;

La garanzia finanziaria sarà svincolata, a richiesta espressa da parte della Società, dopo la chiusura delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Prescrizioni:

- La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- In caso di chiusura dell'impianto la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
- le scorie (CER 10.09.03) ed i refrattari (CER 16.11.04) in stoccaggio dovranno essere mantenuti fisicamente separati. La capacità massima di stoccaggio della scoria è di 700 mc circa per una altezza massima di 7 mt;
- le analisi di controllo delle scorie (test di cessione) dovrà avvenire per lotti e solo una volta certificata l'idoneità del materiale esso potrà essere impiegato per la produzione del conglomerato cementizio. Analogamente anche la verifica dei conglomerati deve essere effettuata su ciascun singolo lotto.
- La dimensione massima di ciascun lotto di scoria è stabilita in 200 mc di scoria.
- La dimensione massima di ciascun lotto di conglomerato è stabilita in 250 mq di superficie gettata.

## **RUMORE**


Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di REANA DEL ROJALE, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

**Art. 3** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. ing. Luciano Agapito



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 2675

STINQ - UD/AIA/12

D.Lgs. 152/2006. Proroga del termine per l'adempimento a delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011 e modifica dell'autorizzazione stessa.

**Società F.A.R. – FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1864 del 11 ottobre 2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), sito in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, da parte della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11;

**Vista** la nota prot. n. 111/12 EV/rb del 13 settembre 2012, con la quale la Società ha comunicato, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 29 nonies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, che il sig. Enrico Veneroso è subentrato al sig. Andreussi Alberto quale Gestore dell'impianto IPPC sito in Comune di Reana del Rojale (UD), via

Leonardo da Vinci, 11;

**Vista** la nota prot. n. 118/12 EV/rb del 5 ottobre 2012, pervenuta, via fax, nella medesima data, con la quale la Società ha chiesto:

1) una proroga fino al 28 febbraio 2013, per l'adempimento alla prescrizione contenuta nell'Allegato B, "PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011, che qui di seguito si riporta:

a) entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà installare sul punto di emissione E28 – sbavatura/saldatura – un adeguato sistema di filtraggio.

2) una proroga fino al 31 dicembre 2013, per l'adempimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato B, "PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE", "SCARICHI IDRICI", al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011, che qui di seguito si riportano:

a) entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà eliminare lo scarico al suolo 4 e collettare e convogliare le relative acque reflue allo scarico in fognatura 13;

b) entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà eliminare gli scarichi al suolo 9A, 9B, 9C, 9D e 9E e convogliare le relative acque di scarico ad un opportuno impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali utilizzati per le attività produttive e per lo stoccaggio di materiali e convogliare le relative acque reflue preferibilmente alla rete fognaria comunale, oppure ove tale scarico fosse non compatibile con la capacità ricettiva della medesima, ad un opportuno sistema di dispersione al suolo;

c) entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà chiarire /definire il recapito, diverso dalla rete fognaria, delle eventuali acque di sfioro dei serbatoi e della vasca (aventi volume utile complessivo di 350 mc) della linea 1 e di quelle provenienti dalla vasca del primo stadio della fitodepurazione;

**Preso atto** che le motivazioni addotte dalla Società per la richiesta di proroga relativa al punto di emissione E28, sono da ascriversi alle fasi di installazione e collaudo del sistema filtrante che si protrarranno per alcuni mesi dopo la consegna, che avverrà entro il mese di ottobre 2012;

**Preso atto** altresì che le motivazioni addotte dalla Società per la richiesta di proroga relativa agli scarichi idrici sono da ascriversi all'impossibilità di effettuare i lavori per la realizzazione dell'impianto di fitodepurazione nel periodo invernale e alla necessità di eseguire parte di detti lavori solamente ad impianti fermi e pertanto nel mese di agosto 2013;

**Considerato** tutto quanto sopra esposto, si ritiene di:

- procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011, consistente nella sostituzione del paragrafo "RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO" contenuto nell'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", al decreto medesimo;

- accogliere la richiesta di proroghe della Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A., procedendo conseguentemente alla concessione delle stesse;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1 - E' prorogato fino al 28 febbraio 2013**, il termine per l'adempimento alla prescrizione contenuta nell'Allegato B, "PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011, che si riporta:

- entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà installare sul punto di emissione E28 – sbavatura/saldatura – un adeguato sistema di filtraggio.

**Art. 2 - E' prorogato fino al 31 dicembre 2013**, il termine per l'adempimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato B, "PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE", "SCARICHI IDRICI", al decreto n. 1864 del 11 ottobre 2011, che si riportano:

- entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà eliminare lo scarico al suolo 4 e collettare e convogliare le relative acque reflue allo scarico in fognatura 13;

- entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà eliminare gli scarichi al suolo 9A, 9B, 9C, 9D e 9E e convogliare le relative acque di scarico ad un opportuno impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali utilizzati per le attività produttive e per lo stoccaggio di materiali e convogliare le relative acque reflue preferibilmente alla rete fognaria comunale, oppure ove tale scarico fosse non compatibile con la capacità ricettiva della medesima, ad un opportuno sistema di dispersione al suolo;

- entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà chiarire /definire il recapito, diverso dalla rete fognaria, delle eventuali acque di sfioro dei serbatoi e della vasca (aventi volume utile complessivo di 350 mc) della linea 1 e di quelle provenienti dalla vasca del primo stadio della fitodepurazione.

**Art. 3** - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", al decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1864 del 11 ottobre 2011, il paragrafo "RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO", viene sostituito dal seguente:

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO


Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	F.A.R. – FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A.	ENRICO VENEROSO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine


**Art. 4** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1864/2011.

Trieste, **26 NOV. 2012**



ambd2



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 1864

STINQ - UD/AIA/12

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno).

**Società F.A.R. – FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A..**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto ministeriale 31 gennaio 2005, con il quale sono state emanate le linee guida per alcune attività elencate nell'allegato I al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006);

**Visto** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

#### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 2107 del 20/07/2000, con la quale sono state autorizzate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88, le emissioni in atmosfera per i punti di emissione n. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 e 20, relativamente ad un impianto di fusione materiali ferrosi per l'ottenimento di manufatti, sito in Comune di Reana del Roiale (UD), via L. da Vinci, 11, da parte della Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A. con sede legale in Comune di Reana del Roiale (UD), via L. da Vinci, 11;

**Atteso** che con la suddetta DGR n. 2107/2000 è stata altresì autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di cui sopra;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 2859 del 03/10/2000, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di fusione materiali ferrosi per l'ottenimento di manufatti, sito in Comune di Reana del Roiale (UD), via L. da Vinci, 11, da parte della Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A.;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio per la tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1331 del 23/08/2004, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di fusione materiali ferrosi per l'ottenimento di manufatti, sito in Comune di Reana del Roiale (UD), via L. da Vinci, 11, da parte della Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A.;

**Atteso** che con il suddetto decreto n. 1331/2004, è stata altresì modificata l'autorizzazione di cui alla DGR n. 2107/2000;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio per la tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1405 del 12/07/2006, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di modifiche sostanziali all'impianto di fusione materiali ferrosi per l'ottenimento di manufatti, sito in Comune di Reana del Roiale (UD), via L. da Vinci, 11, da parte della Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie



Rojale S.p.A.;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio per la tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 3052 del 15 dicembre 2006, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di una modifica sostanziale all'impianto di fusione materiali ferrosi per l'ottenimento di manufatti, sito in Comune di Reana del Rojale (UD), via L. da Vinci, 11, da parte della Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie Rojale S.p.A.;

### **SCARICHI IDRICI**

**Visto** l'atto del Comune di Reana del Rojale (UD) prot. n. 10974/97 del 14 gennaio 1998, con il quale la Società F.A.R. S.p.a. è stata autorizzata ad eseguire i lavori di immissione nella fognatura comunale degli scarichi di acque bianche e nere provenienti dall'insediamento sito in Comune di Reana del Rojale, via Celio Nanino, 115 (foglio 15, particella n. 24 del mappale comunale);

**Vista** la Concessione Edilizia del Comune di Reana del Rojale n. 227/2001 del 4 dicembre 2003, che autorizza la Società F.A.R. S.p.a. ad eseguire i lavori relativi a ristrutturazione e ampliamento capannoni del complesso industriale sito in via L. Da Vinci n. 11 e che costituisce anche autorizzazione allo scarico sul suolo dei reflui domestici relativi al capannone riportato nella tavola progettuale n. 4;

**Considerato** che l'autorizzazione allo scarico di cui alla citata concessione edilizia n. 227/2001 ha la durata di quattro anni e s'intende rinnovata tacitamente qualora non intervengano modifiche allo scarico;

**Visto** l'atto del CAFC S.p.a. prot. n. 20330/08 del 6 novembre 2008, con il quale il sig. Andreussi Alberto in qualità di legale rappresentante della Società F.A.R. S.p.a. con sede legale ed operativa in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci n. 11, è stato autorizzato, per quattro anni, ad effettuare lo scarico, proveniente dall'insediamento di cui sopra, con recapito nella rete fognaria di via C. Nannino e via L. da Vinci;

### **RIFIUTI**

**Vista** la Deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 148 del 3 luglio 2002, con la quale:

- è stato approvato il progetto per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti per produzione di conglomerati cementiti attraverso l'utilizzo di scoria di acciaieria, sabbie esauste e sezione esterna dei refrattari provenienti da siviera e da forno fusorio, proposto dalla Società F.A.R. – Fonderie Acciaierie Rojale S.p.a. con sede in Reana del Rojale (UD), via L. Da Vinci, 11;

- la Società F.A.R. – Fonderie Acciaierie Rojale S.p.a. è stata autorizzata, per cinque anni, all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti per produzione di conglomerati cementiti attraverso l'utilizzo di scoria di acciaieria, sabbie esauste e sezione esterna dei refrattari provenienti da siviera e da forno fusorio;

**Vista** la Deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 286 del 7 novembre 2002, con la quale è stata rettificata la citata deliberazione provinciale n. 148/2002;

**Visto** il decreto n. 1568 del 11 luglio 2005, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività derivanti da fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a

20 tonnellate al giorno, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2006;

**Vista** la domanda del 31 marzo 2006, con la quale la Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.4, dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), sito in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11;

**Vista** la nota prot. ALP.10-14426-UD/AIA/12 del 27 aprile 2006, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Reana del Rojale (UD), alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche, alla Provincia di Udine – Servizio risorse ambientali, e ad ARPA FVG, la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. ALP.10-14485-UD/AIA/12 del 28 aprile 2006, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 17 maggio 2006, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

**Viste** le note prot. n. 9425 del 14 giugno 2006 e prot. n. 11045/2006/TS/GRI/107 del 13 settembre 2006, con le quali rispettivamente il Comune di Reana del Rojale ed ARPA FVG, hanno chiesto al Servizio competente integrazioni alla documentazione presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. ALP.10-30557-UD/AIA/12 del 2 ottobre 2006, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A., le citate note di richiesta integrazioni documentali del Comune di Reana del Rojale e di ARPA FVG, fissando per la risposta, il termine di sessanta giorni decorrente dal ricevimento della nota stessa;

**Vista** la nota prot. n. 162/06 MG/mg del 28 novembre 2006, con la quale la Società ha chiesto una proroga di 45 giorni del termine per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Comune di Reana del Rojale e da ARPA FVG;

**Vista** la nota prot. ALP.10-39485-UD/AIA/12 del 5 dicembre 2006, con la quale il Servizio competente ha concesso la proroga di 45 giorni richiesta dalla Società per la presentazione della documentazione integrativa sopra menzionata;

**Preso atto** che la Società con nota prot. n. 08/07 RF/mg del 15 gennaio 2007, ha inviato, nei termini, le integrazioni documentali richieste dal Comune e da ARPA FVG;

**Viste** le note prot. n. ALP.10-2315-UD/AIA/12 del 22 gennaio 2007, prot. n. ALP.10-4383-UD/AIA/12 del 2 febbraio 2007 e prot. n. ALP.10-7193-UD/AIA/12 del 26 febbraio 2007, con le quali il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Reana del Rojale (UD), alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche, alla Provincia di Udine – Servizio risorse ambientali e ad ARPA FVG, le integrazioni documentali fornite dalla Società con la citata nota del 15 gennaio 2007;
- chiesto alla Società di fornire, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, un'ulteriore copia della documentazione AIA già fornita dalla Società;
- trasmesso all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", l'ulteriore copia della documentazione presentata dalla Società con la nota del 6 febbraio 2007;

**Vista** la nota prot. n. 4367/2007/TS/GRI/107 del 10 aprile 2007, con la quale ARPA FVG ha comunicato che vi sono delle carenze nella documentazione integrativa presentata dalla Società e che pertanto non è stato possibile definire i contenuti del Piano di monitoraggio e controllo;

**Vista** la nota prot. n. 108/07 MG/mg del 1 agosto 2007, con la quale la Società ha fornito documentazione integrativa alla domanda di autorizzazione integrata ambientale riguardante le modalità di gestione dei rottami ferrosi provenienti dall'estero;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-28006-UD/AIA/12 del 13 settembre 2007, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Reana del Rojale (UD), alla Provincia di Udine –Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli", le integrazioni documentali di cui alla citata nota della Società datata 1 agosto 2007;

**Vista** la nota prot. n. 74/08 RF/mg del 7 luglio 2008, con la quale la Società ha chiesto alla Provincia di Udine il rinnovo, per altri 5 anni, dell'autorizzazione al recupero di rifiuti (R5), costituiti da materiali refrattari, sabbie esauste e scorie di fonderia, effettuato nell'impianto di betonaggio interno allo stabilimento, per la produzione di conglomerato cementizio ad uso interno, di cui alla deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 148 del 3 luglio 2002;

**Vista** la nota prot. n. 77/08 RF/mg del 25 luglio 2008, con la quale la Società ha specificato che la propria precedente nota del 1 agosto 2007, deve intendersi quale domanda presentata ai sensi dell'articolo 265, comma 6 bis, del d.lgs 4/2008;

**Vista** la nota prot. n. 78/08 RF/mg del 25 luglio 2008, con la quale la Società, tenuto conto che le scorie di fonderia sono utilizzate come sostitutivo dell'inerte classico nella produzione di calcestruzzo da gettata rientrante nella categoria C (Norma UNI 8520), che il calcestruzzo ottenuto è impiegato solo ed esclusivamente all'interno del sito produttivo di Reana del Rojale, per eseguire opere di pavimentazione di piazzali e manutenzione del sistema interno, che il riutilizzo è autorizzato dalla delibera della Giunta della Provincia di Udine n. 148 del 3 luglio 2002 e che la Società ha comunicato alla Provincia la data di inizio attività per il 16 luglio 2003, ha chiesto se la citata autorizzazione provinciale n. 148/2002 è prorogabile ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge 243/2007;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-22520-UD/AIA/12 del 5 agosto 2008, con la quale il Servizio competente, in risposta alla nota della Società prot. n. 78/08 RF/mg del 25 luglio 2008, ha comunicato alla stessa che gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale, nei termini previsti dall'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 59/2005, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, restano valide ed efficaci fino al termine fissato per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata

ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 2008/84535 del 31 luglio 2008, con la quale la Provincia di Udine, in relazione al rinnovo della delibera provinciale n. 148/2002 richiesto dalla Società, ha ribadito quanto già precisato dal Servizio competente con la citata nota del 5 agosto 2008;

**Visto** il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 8 settembre 2008, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione presenta l'attività dello stabilimento;
- il rappresentante del Comune di Reana del Rojale illustra le richieste di integrazione precedentemente trasmesse con nota prot. n. 9425 del 14 giugno 2006, già inoltrate alla Società F.A.R. S.p.a. con la nota prot. ALP-10-30557-UD/AIA/12 del 2 ottobre 2006, a cui la Società ha già risposto inoltrando la documentazione integrativa con la nota prot. n. 08/07 RF/mg del 15 gennaio 2007;
- il rappresentante del Comune di Reana del Rojale ritiene esaustive le integrazioni già presentate dalla Società;
- il rappresentante dell'ARPA chiede alla Società di precisare per quali opere di ampliamento è stata effettuata la procedura di Screening;
- il rappresentante della Società risponde che la procedura di screening è stata effettuata per l'attività AT1, relativa alla produzione di ricambi in acciaio speciale e dichiara che tale attività verrà realizzata in maniera parziale rispetto a quanto descritto nella domanda di A.I.A. già presentata e che la Società si impegna pertanto, ad aggiornare la documentazione tecnica;
- il rappresentante della Regione dà lettura della richiesta di integrazione documentale presentata dell'ARPA FVG con la nota prot. n. 9934/2008/TS/GRI/107 del 29 agosto 2008;
- il rappresentante del Comune di Reana del Rojale precisa che ad oggi la fognatura per le acque bianche in via Leonardo da Vinci non è ancora funzionante;
- il rappresentante dell'ARPA chiede alla Società di motivare l'impossibilità tecnica di convogliare in fognatura tutti gli scarichi idrici attualmente recapitanti al suolo;
- il rappresentante del Comune di Reana del Rojale chiede alla Società di meglio specificare i futuri progetti di ampliamento dello stabilimento e le modifiche previste per i cicli produttivi;
- il rappresentante del Comune di Reana del Rojale dichiara di voler completare le pratiche pendenti relative alle autorizzazioni per gli scarichi idrici in fognatura ed al suolo prima della conclusione della procedura di autorizzazione integrata ambientale;
- il rappresentante della Società si impegna a presentare la documentazione aggiornata inerente la situazione autorizzativa dei punti di emissione in atmosfera;
- il rappresentante dell'ARPA chiede inoltre di integrare la documentazione tecnica già presentata anche riguardo ai seguenti aspetti:

Al punto Scarichi idrici:

- Inserire nel piano di monitoraggio e controllo una o più tabelle riportanti in forma sintetica le seguenti informazioni:

- 1) per ogni scarico da monitorare gli eventuali sistemi di trattamento;
- 2) per ogni sistema di trattamento gli interventi di manutenzione programmata con la relativa frequenza ed il riferimento alle modalità di registrazione delle operazioni di manutenzione e dei controlli analitici.

Al punto Emissioni in atmosfera:

- individuare eventuali sorgenti di emissioni diffuse e conseguenti provvedimenti per evitarne la dispersione in ambiente, anche con riferimento al disturbo causato dalla formazione di odori;

- inserire nel piano di monitoraggio e controllo una o più tabelle riportanti in forma sintetica le seguenti informazioni:

1) per ogni emissione da monitorare l'eventuale sistema di abbattimento;

2) per ogni sistema di abbattimento gli interventi di manutenzione programmata con la relativa frequenza, gli eventuali dispositivi per il controllo dell'efficienza presenti ed il riferimento alle modalità di registrazione delle operazioni di manutenzione, dei controlli analitici e delle interruzioni del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, in conformità anche a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06;

- il rappresentante della Società si impegna a trasmettere alla Regione, in numero di 7 copie, entro 60 giorni dal ricevimento di copia del verbale della Conferenza di servizi, un testo coordinato contenente tutte le integrazioni richieste;

- i partecipanti alla Conferenza di servizi convengono di aggiornare i lavori della Conferenza stessa, in attesa della documentazione integrativa che la Società dovrà fornire;

**Viste** le note prot. n. 137/08 MG/mg del 19 novembre 2008 e prot. n. 138/08 MG/mg del 19 novembre 2008, con le quali la Società ha trasmesso:

- la dichiarazione del Gestore dell'impianto asseverata presso il Tribunale di Udine;

- le integrazioni documentali richieste in sede di Conferenza di servizi svoltasi in data 8 settembre 2008;

**Accertato** presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

**Vista** la nota prot. ALP.10-33713-UD/AIA/12 del 27 novembre 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Reana del Rojale (UD), alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche, alla Provincia di Udine – Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

**Visto** il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 21 gennaio 2009, dal quale risulta che:

- il rappresentante dell'ARPA illustra il parere di competenza, sulla documentazione integrativa presentata dalla Società a seguito delle richieste formulate in sede di prima conferenza di servizi del 8 settembre 2008 e consegna il parere prot. n. 370/09/SA/PA/12 del 19 gennaio 2009;

- il rappresentante dell'ARPA illustra inoltre la relazione di consulenza redatta su richiesta dell'ARPA stessa, dal prof. Angelo Borroni del Politecnico di Milano in data 20 gennaio 2009, nella quale vengono messe in evidenza alcune carenze della documentazione presentata. Il rappresentante dell'ARPA precisa che alcune delle carenze rilevate dal prof. Borroni sono dovute all'incompletezza della documentazione a lui trasmessa, mentre altre carenze sono effettivamente dovute a mancanze oggettive della documentazione presentata dalla Società;

- il rappresentante della Provincia di Udine chiede alla Società:

1) di specificare se i rottami utilizzati all'interno dello stabilimento vengono acquisiti come rifiuti o come materie prime secondarie;

2) di presentare un progetto di adeguamento degli scarichi idrici completo di cronoprogramma, che preveda la gestione delle acque reflue assimilate alle domestiche e la gestione delle acque meteoriche di dilavamento in conformità alla normativa vigente;

3) di specificare, per l'impianto di recupero scorie, le modalità di verifica della composizione della scoria prima del loro riutilizzo e dell'effettivo ottenimento delle caratteristiche chimico-fisiche dei conglomerati cementiti secondo la norma UNI 8520;

4) chiarire il tempo di stoccaggio delle scorie prima del loro riutilizzo e definire un programma di pavimentazione da realizzarsi con il conglomerato cementizio. Nel caso di ottenimento di conglomerati non conformi alla norma UNI 8520 definire le modalità di stoccaggio e di smaltimento del rifiuto;

5) definire le modalità di pulizia dei fanghi delle vasche di sedimentazione di prima pioggia ,per l'impianto di trattamento di recupero scorie, e prevedere un sistema di trattamento anche per le acque di seconda pioggia;

- i rappresentanti del Comune di Reana del Rojale si uniscono ai lavori della Conferenza di servizi alle ore 11.20 e il rappresentante della Regione illustra loro brevemente i lavori precedentemente svolti dalla Conferenza stessa;

- il rappresentante della Provincia di Udine rileva che agli atti del Servizio Emissioni in Atmosfera dell'amministrazione Provinciale, nulla risulta, in termini di domande, procedimenti in corso e/o provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- il rappresentante della Provincia di Udine ritiene opportuno indicare le seguenti criticità in merito alla documentazione presentata dalla Società:

1) non viene dettagliata la fase di preriscaldamento delle ferroleghie delle quali non si dispone di schede di sicurezza che ne attestino la composizione né vengono illustrate le modalità di funzionamento del forno (combustibile, tipo di riscaldamento, modalità di convogliamento dei fumi);

2) non è chiaro se la fase di preriscaldamento interessa anche i rottami di ferro legati ed altri rottami di ferro;

3) non viene dettagliata sufficientemente la fase di fusione mediante forni rotativi: non è presente in particolare nessun dettaglio relativamente alle modalità ed ai tempi di funzionamento del forno, alle modalità di stoccaggio, apporto e dosaggio del carbone, alle modalità di carico e scarico ed a come tali fasi (di carico e scarico) sono presidiate relativamente alla captazione degli inquinanti; con riferimento al carbone ed all'olio combustibile essi non compaiono nella Scheda D "Materie prime ed intermedi" né all'interno del Cap. 3 (Relazione Tecnica – marzo 2006) deputato a descrivere i cicli produttivi; non è presente nessun dettaglio planimetrico del reparto FUS che possa visualizzare il posizionamento dei forni di preriscaldamento e fusori, il percorso delle siviere e il posizionamento relativo dei sistemi di captazione;

4) l'assenza di sistemi di captazione per le emissioni durante le fasi di carica del rottame e di colata in siviera è giustificata per presenza di polveri poco significativa: non viene specificata la metodologia di valutazione a sostegno di tale ipotesi;

5) relativamente alla formazione di diossine non sono indicate le misure primarie e secondarie per prevenirla, non sono inoltre specificate le tipologie e le modalità con cui sono svolti i controlli che permettono di escludere la presenza di sostanze organiche nei rottami ferrosi o di olii minerali;

6) relativamente alla formazione di SO<sub>x</sub> durante la fusione non sono indicate le misure primarie e secondarie per prevenirla;

7) non sono chiare le modalità di trattamento ed affinamento del metallo: a pag. 57 della Relazione Tecnica (marzo 2006) si parla di trattamento dell'acciaio in siviera mediante aggiunta di ferroleghie ed insufflaggio di argon; non è presente un dettaglio della fase che possa evidenziare la presenza di sistemi di aspirazione come previsto dalle BAT;

8) relativamente alla fase di rifacimento di forni e siviere non risulta dettagliata la modalità di effettuazione delle diverse fasi lavorative (demolizione, posizionamento refrattario nuovo, preriscaldamento) né le modalità di captazione delle emissioni da demolizione e preriscaldamento; non sono indicati i leganti utilizzati. Non è chiara la funzione dell'uscita sfiato box di cui al punto di

emissione E38;

9) non vengono tecnicamente giustificate le assenze di sistemi di captazione delle emissioni diffuse (previsti dalle BAT) provenienti dalle seguenti fasi lavorative:

a) formatura chimica (ad esclusione della formatura "cold box" utilizzata nel macroprocesso AT3);

b) verniciatura e flambatura (ad esclusione del macroprocesso AT3 in cui è presente un sistema automatizzato aspirato di verniciatura e flambatura);

c) colata, raffreddamento;

10) relativamente al macroprocesso AT1 non viene fornito dettaglio del funzionamento del sistema di essiccazione delle sabbie (caratteristiche chimiche previste per le sabbie in ingresso, combustibile utilizzato, temperatura aria insufflata, modalità di contatto, temperatura aria in uscita);

- il rappresentante della Società chiede all'ARPA di indicare in quali camini essa ritenga tecnicamente fattibile la realizzazione di piattaforme fisse di accesso ai punti di campionamento secondo quanto prescritto dalle norme UNI 10169;

- il rappresentante dell'ARPA si dichiara disponibile a un incontro con la Società al fine di valutare quanto sopra richiesto riguardo alle piattaforme per i campionamenti;

- il rappresentante del Comune di Reana del Rojale chiede alla Società di chiarire se gli interventi di ripavimentazione della viabilità interna e dei piazzali costituiscono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

- il rappresentante della Società specifica che la concessione edilizia per la ripavimentazione della viabilità interna e dei piazzali è stata rilasciata all'interno dell'autorizzazione provinciale al recupero delle sabbie esauste, scorie di fonderia e materiali refrattari mediante impianto di betonaggio;

- la Conferenza di servizi rileva che la Società dovrà chiedere un esplicito provvedimento edilizio abilitativo per le operazioni di ripavimentazione che verranno realizzate successivamente al rilascio dell'A.I.A.;

- la Conferenza di servizi conviene che la Società dovrà fornire, entro 120 giorni dal ricevimento del Verbale della Conferenza stessa, un testo coordinato contenente le integrazioni richieste, che sostituisca tutta la documentazione precedentemente presentata;

**Vista** la nota prot. n. 94/09 EV/mg del 20 maggio 2009, con la quale la Società ha chiesto una proroga di 60 giorni, del termine per la presentazione della documentazione richiesta in sede di seconda seduta di Conferenza di servizi svoltasi in data 21 gennaio 2009;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-14966-UD/AIA/12 del 29 maggio 2009, con la quale il Servizio competente, ha concesso alla Società la proroga richiesta;

**Vista** la nota prot. n. 113/09 AA/mg del 21 luglio 2009, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di servizi del 21 gennaio 2009;

**Vista** la nota prot. ALP.10-19768-UD/AIA/12 del 22 luglio 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Reana del Rojale (UD), alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche, alla Provincia di Udine – Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", la documentazione integrativa richiesta in sede di seconda seduta di Conferenza di servizi;

**Vista** la nota prot. n. 2009/127473 del 20 ottobre 2009, con la quale la Provincia di Udine, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, ha trasmesso copia della Relazione di servizio n. 51/09 del 19 ottobre 2009, redatta da personale di Polizia Provinciale, contenente informazioni in materia ambientale, riguardanti la presenza di scarichi di acque reflue provenienti dall'insediamento e ha precisato che per quanto accertato, su cui vi siano aspetti aventi rilevanza penale, è stata informata l'Autorità Giudiziaria;

**Vista** la nota prot. n. 2010/35251 del 17 marzo 2010, con la quale la Provincia di Udine ha chiesto ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine di effettuare una verifica puntuale presso lo stabilimento della Società F.A.R. - Fonderie Acciaierie Roiale S.p.A. sito in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, per determinare le reali condizioni di gestione dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni in atmosfera e le loro caratteristiche e di segnalare eventuali notizie di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine;

**Vista** la nota prot. n. 88/10 AA/mg del 13 maggio 2010, con la quale la Società ha inviato una Relazione tecnica contenente la situazione aggiornata delle risorse idriche dello stabilimento, che va a sostituire integralmente quanto riportato, in proposito, dal testo coordinato presentato dalla Società stessa in data 21 luglio 2009;

**Vista** la nota prot. ALP.10-32338-UD/AIA/12 del 17 maggio 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Reana del Rojale (UD), alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche, alla Provincia di Udine – Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", la Relazione tecnica allegata alla citata nota della Società datata 13 maggio 2010;

**Visto** il verbale della terza seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 21 settembre 2010, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota della Provincia di Udine prot. n. 2010/112609 del 21 settembre 2010, con la quale vengono formulate delle osservazioni;

- la Conferenza di servizi acquisisce copia della nota prot. n. 13998/09 del 30 giugno 2009, trasmessa dal CAFC s.p.a. alla Società FAR S.p.a. e al Comune di Reana del Rojale, riguardante domanda di allacciamento ed autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dello stabilimento in argomento;

- la Conferenza di servizi acquisisce copia della nota prot. n. 1480/10/SA/PA/12 del 22 febbraio 2010, con la quale Arpa Dipartimento provinciale di Udine formula delle osservazioni;

- la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ritiene necessario che la Società chiarisca quanto contenuto nelle citate note della Provincia di Udine e di Arpa Dipartimento provinciale di Udine e fornisca, inoltre, le seguenti ulteriori precisazioni:

- 1) relativamente alla residua gestione dell'impianto di recupero scorie, stante la dichiarazione che la ditta intende gestire le medesime come sottoprodotto, vanno chiarite le quantità prodotte, la tempistica di maturazione e le quantità residua delle stesse da inviare al trattamento; specificando inoltre la data di conclusione delle operazioni di recupero;

- 2) in ordine alle scorie/sottoprodotto, vanno chiarite le modalità di deposito, di gestione e di utilizzo;

- la Conferenza di servizi ritiene necessario che il CAFC S.p.a., in qualità di gestore della rete fognaria, specifichi le tempistiche per concedere alla Società l'allacciamento e lo scarico in rete fognaria delle acque meteoriche di prima pioggia;

- la Conferenza di servizi chiede alla Società di fornire le precisazioni richieste, entro 60 giorni dal ricevimento della copia del verbale della Conferenza stessa;



**Vista** la nota prot. n. 2010/123864 del 18 ottobre 2010, con la quale la Provincia di Udine ha chiesto chiarimenti ed integrazioni documentali;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-63893-UD/AIA/12 del 10 novembre 2010, con la quale il Servizio competente ha inoltrato alla Società F.A.R. S.p.a. la richiesta di integrazioni della Provincia di Udine e ha chiesto alla Società stessa di fornire tale documentazione in numero di 8 copie, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della nota stessa;

**Vista** la nota prot. n. 187/10 AA/mg del 23 novembre 2010, con la quale la Società ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-67056-UD/AIA/12 del 2 dicembre 2010, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Reana del Rojale (UD), alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", al CAFC S.p.a. e alla Società F.A.R. S.p.a. il Verbale della terza seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 21 settembre 2010;

- trasmesso al Comune di Reana del Rojale (UD), alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e al CAFC S.p.a., la richiesta della Società datata 23 novembre 2010, per la realizzazione di un nuovo punto di emissione;

- comunicato agli Enti coinvolti e alla Società che la modifica richiesta non costituisce modifica sostanziale dell'impianto ai fini dell'AIA e che pertanto è opportuno procedere, da parte dell'Autorità competente, al rilascio di apposita autorizzazione settoriale;

**Vista** la nota prot. n. 206/10 AA/mg del 2 dicembre 2010, con la quale la Società ha chiesto che la documentazione relativa alle precisazioni richieste in sede di terza seduta di Conferenza di servizi svoltasi in data 21 settembre 2010 possa essere inviata, ai fini della redazione di un unico testo, assieme alle integrazioni richieste dalla Provincia di Udine in data 18 ottobre 2010 e da presentarsi entro il termine del 15 gennaio 2011;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-68172-UD/AIA/12 del 13 dicembre 2010, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Società una proroga, fino al 15 gennaio 2011, per la presentazione della documentazione relativa alle precisazioni richieste in sede di terza seduta della Conferenza di servizi;

**Vista** la nota prot. n. 04/11 AA/mg del 13 gennaio 2011, con la quale la Società ha presentato la documentazione integrativa riguardante le precisazioni richieste in sede di terza seduta di Conferenza di servizi e le integrazioni richieste dalla Provincia di Udine in data 18 ottobre 2010;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-1361-UD/AIA/12 del 14 gennaio 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Reana del Rojale (UD), alla Provincia di Udine – Servizio risorse idriche e Servizio risorse ambientali, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" e al CAFC S.p.a., la documentazione integrativa presentata dalla Società con la citata nota del 13 gennaio 2011;

**Visto** il verbale della quarta seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 25 maggio 2011, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura del parere trasmesso dalla Provincia di Udine;
- la Conferenza di servizi, in relazione al punto 1.8 del citato parere della Provincia di Udine, ritiene, dopo approfondita discussione, che sia congruo fissare in 200 mc di scoria la

dimensione massima di ciascun lotto di scoria e in 250 mq di superficie gettata, la dimensione massima del lotto di conglomerato;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 14225/11 del 25 maggio 2011, trasmessa a mezzo fax, con la quale il CAF C S.p.a. ha fornito delle precisazioni;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 4798/2011/SA/PA/12 del 23 maggio 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Udine ha trasmesso il proprio parere e il Piano di monitoraggio e controllo;

- la Conferenza di servizi decide di aggiornare i propri lavori alla data del 8 giugno 2011;

**Visto** il verbale della quarta seduta ( 2° parte) della Conferenza di servizi svoltasi in data 8 giugno 2011, dal quale risulta che:

- la conferenza di servizi acquisisce il documento datato 20 aprile 2011, con il quale lo studio legale consulente della Società chiarisce la natura di sottoprodotto dei pezzi usurati utilizzati nel processo di fusione FAR;

- il rappresentante della Società, in particolare, chiarisce che al punto 1.2. della propria relazione la Provincia di Udine, sostiene che la definizione di "sottoprodotto" non sarebbe soddisfatta in quanto *"nell'attività descritta che dà origine al rottame ferroso, non vi è evidenza di quale sia il processo di produzione di cui il sottoprodotto citato costituisce parte integrante (il grossista esercita un'attività di commercio non certo di produzione ed è tale soggetto che si disfa del pezzo usurato)".*

- il rappresentante della Società risponde ai dubbi sollevati dalla Provincia con il citato documento dello studio legale del 20 aprile 2011, che analizza la coerenza del materiale rispetto ai requisiti del sottoprodotto ex art. 184 bis d. lgs. 152/2006 s.m.i. e che, in particolare, evidenzia:

1) che il processo produttivo di provenienza del materiale in questione è il processo produttivo dell'Utilizzatore finale (impianto di frantumazione di inerti, cava), non quello del Grossista, che assume una funzione di intermediario tra FAR e il processo di provenienza del sottoprodotto (acquista dall'Utilizzatore e rivende a FAR il sottoprodotto secondo le regole descritte);

2) che l'attività dell'Utilizzatore finale costituisce un processo produttivo di tipo industriale;

3) che la certezza del riutilizzo del materiale nel processo produttivo di FAR sussisterebbe già in capo all'Utilizzatore finale (impianto di frantumazione di inerti, cava), in quanto vengono stipulati non solo tra FAR e il Grossista, ma anche tra il Grossista e l'Utilizzatore finale, appositi Accordi Quadro per il riacquisto dei ricambi usurati, nei quali si chiarisce fin dall'inizio che la destinazione finale del sottoprodotto è il processo produttivo di FAR;

- la Conferenza di servizi acquisisce copia della bozza di accordo quadro stipulato tra la Società ed i grossisti e tra i grossisti e gli utilizzatori finali dei prodotti FAR;

- il rappresentante della Società, in merito alle osservazioni fatte dalla Provincia con la nota del 25 maggio 2011, acquisita in sede di Conferenza di servizi dichiara quanto segue:

## **1. Gestione dei rifiuti**

### **1.1 Lista verde**

La FAR non intende avvalersi della possibilità di ricevere i rifiuti in lista verde.

### **1.2 Sottoprodotto**

Vedi nota datata 20/4/2011 dello studio legale e tributario Anello & Partners

### **1.2 Dilavamento dei cumuli**

Nell'integrazione concordata con il Dott. PESSINA (Vedi Volume "Acque" redatto in Marzo 2010 ed inviato alla Regione FVG il 13.05.2010) è riportato il progetto elaborato dallo Studio PIVATO nel quale è indicato dettagliatamente il progetto della nuova rete fognaria con le

vasche di decantazione atte a trattenere i solidi eventualmente dilavati.

Si rimanda al citato Volume per i particolari.

### **1.3 Separazione dei rifiuti**

Attualmente la FAR opera la netta separazione dei rifiuti a seconda dei vari codici CER.

Si rimanda comunque al paragrafo 1.1. Punto 1 della Relazione Tecnica avente per titolo "Precisazioni ed Integrazioni richieste a seguito 3a Conferenza dei Servizi del 21 Settembre 2010" redatta in Dicembre del 2010 e presentata in 8 copie alla Regione FVG 3.01.2010.

### **1.4 CER 16 11 02 ed autorizzazione provinciale**

Si rimanda alla citata Relazione Tecnica e precisamente al paragrafo 1.1. punto 3 dove si specifica il rifiuto con CER 16 11 02 non è mai stato prodotto dalla FAR.

### **1.6 Conglomerato cementizio**

Si ribadisce, come già specificato nella citata Relazione Tecnica (vedi paragrafo 1.1. Punto 4 ) che per la formazione del conglomerato cementizio la FAR utilizza unicamente la scorie (CER 10 09 03).

### **1.7 Separazione tra scorie e refrattari**

Le scorie sono mantenute separate dai refrattari e la capacità massima di stoccaggio sarà di ca. mt 7 per un volume complessivo di 700 mc come indicato al punto 1.7 delle note della Provincia allegate al Verbale della Conferenza dei Servizi del 25.05.2011

### **1.8 Utilizzo del conglomerato cementizio**

Si opererà come concordato in sede della 4° Conferenza dei Servizi

E precisamente sarà verificata l'idoneità della scorie per lotti ciascuno dei quali avrà un volume di ca. 200 mc.

Saranno eseguiti opportuni provini del conglomerato cementizio per attestarne la idoneità:

Come concordato sarà eseguito un provino ogni 250 mq di superficie ricoperta.

## **2. Gestione delle acque reflue**

Non vengono richiesti ulteriori chiarimenti.

## **3. Emissioni in atmosfera**

### **3.1 Emissioni con rif. 43 e 44**

Per le caratteristiche costruttive degli impianti e le caratteristiche dei punti di emissione, si rimanda alla Relazione Tecnica elaborata in Giugno 2009 (vedi pag.108 e seguenti) e alle planimetrie ad essa allegate.

Dati richiesti dei camini.

#### **Camino con Rif. E43**

- Portata = 68000 Nmc/h.
- Temperatura al camino 22 °C.

#### **Camino con Rif. E44**

- Portata = 5400 Nmc/h.
- Temperatura al camino 19 °C.

### **3.2 Emissioni diffuse AT1**

Si precisa che per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili conseguenti all'utilizzo di vernici ad alcool nella produzione di forme ed anime complesse di grandi dimensioni non è

possibile utilizzare delle cappe .

A tale riguardo si ricorda che le linee guida delle BAT prevedono che in impianti di fonderie con produzione di grossi getti con formatura in campo, le cappe possono non essere utilizzate

### **3.3 Emissioni convogliate AT2**

Si conferma quanto riportato nella tabella

### **3.4 Emissioni convogliate AT4**

Si conferma quanto riportato nella tabella

### **3.5 Emissioni diffuse AT 4**

Si precisa che per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili conseguenti all'utilizzo di vernici ad alcool nella produzione di forme ed anime complesse di grandi dimensioni non è possibile utilizzare delle cappe .

A tale riguardo si ricorda che le linee guida delle BAT prevedono che in impianti di fonderie con produzione di grossi getti con formatura in campo, le cappe possono non essere utilizzate

### **3.6 Emissione E21**

Come comunicato dalla FAR tale camino è stato dismesso. L'attività di costruzione di modelli in legno è affidata a fornitori esterni.

### **3.7 Emissione E16**

La portata per tale punto emissivo è di massimo 100 Nmc/h.

### **3.8 Emissione E 38**

La portata per tale punto emissivo è di 4000 Nmc/h.

La potenza termica è inferiore a 3MW.

La Società dichiara che dal novembre 2006 ha sostituito il prodotto Pentabrick T1 della Dolomite Franchi contenente pece di catrame di carbone (vedi scheda tecnica allegata alla relazione tecnica marzo 2006 capitolo varie) con il prodotto Sindoform KD della LWB refractories di cui si consegna la scheda tecnica e di sicurezza.

### **3.9 Emissioni diffuse in FUS**

La FAR ha in programma di eseguire ulteriori campionamenti per la verifica della qualità dell'aria ambiente.

Anche tali prelievi, come i precedenti; saranno eseguiti posizionando le sonde di prelievo in operatori che operano nell'ambito del reparto.

### **3.10 Portate**

Rif.	Q Nmc/h
E6	6680
E27	28200
E31	48960
E32	48960
E33	48960
E34	48960
E35	48960

- il rappresentante della Società, in merito alle osservazioni fatte da ARPA con la nota del 25 maggio 2011, acquisita in sede di Conferenza di servizi, dichiara che:
    - a) In allegato alla Relazione tecnica del Giugno 2009 sono riportate le Tavole di tutti i condotti della FAR con le modifiche che saranno apportate per uniformarli alle Norme UNI 10169 e 13284.
    - b) con nota del 22.02.2010 ARPA richiede modifiche ad alcuni punti di emissione.
    - c) nella Relazione Tecnica avente per titolo *"Precisazioni ed Integrazioni richieste a seguito 3a Conferenza dei Servizi del 21 Settembre 2010"* redatta in Dicembre del 2010 sono riportate le Tavole con le modifiche richieste.
    - d) nella citata nota del 22.02.2010 non si fa riferimento ai camini 6-8-9-16-22-27.
    - e) si ritiene pertanto valido quanto riportato nelle Tavole allegate alla Relazione Tecnica del Giugno 2009.
  - in relazione ai contenuti della citata nota della Provincia del 25 maggio 2011, acquisita in sede di Conferenza di servizi:
    - a) la Conferenza di servizi, per il punto di emissione E38 relativo al preriscaldamento dei forni fusori, acquisisce la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto Sindoform KD prodotto dalla LWB refractories che la Ditta dichiara di utilizzare in sostituzione del prodotto Pentabrick T1 della Dolomite Franchi dal novembre 2006;
    - b) la Società dichiara che i punti di emissione E40 ed E41 sono relativi al preriscaldamento delle siviere prima dello spillaggio dell'acciaio dal forno e non al trattamento dell'acciaio in siviera. I fumi provenienti dal trattamento in siviera vengono parzialmente aspirati dal sistema di aspirazione primario del forno fusorio. La zona di riscaldamento siviere è separata dalla zona di fusione e spillaggio. La conferenza acquisisce 6 fotografie del sistema di aspirazione dei forni e delle postazioni di preriscaldamento delle siviere.
    - c) la Società, per quanto riguarda le emissioni diffuse macrofase trattamento e finitura, dichiara che le vernici utilizzate per rifinire parte dei pezzi prodotti sono all'acqua;
  - il rappresentante della Regione dà lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti coinvolti;
  - la Conferenza di servizi integra e modifica, conformemente a quanto discusso e deciso in tale sede, la Relazione istruttoria presentata dal Servizio competente;
  - la Conferenza di servizi valuta ed approva la Relazione istruttoria come integrata e modificata;
  - la Conferenza di servizi ritiene esaustiva la documentazione prodotta dalla Società relativamente ai rilievi sollevati dagli Enti. Qualora gli Enti non presenti alla odierna conferenza non ritenessero di condividere quanto esposto dovranno segnalarlo alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento di copia del verbale della Conferenza stessa. Decorso tale termine si riterranno condivisi ed approvati i contenuti del verbale e dell'allegata relazione istruttoria;
- Preso Atto** che il Comune di Reana del Rojale, la Provincia di Udine, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", l'AATO Centrale Friuli e il CAFC S.p.a. non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 8 giugno 2011;
- Vista** la nota prot. n. STINQ-20925-UD/AIA/12 del 13 giugno 2011, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della quarta seduta (2° parte) della Conferenza di Servizi svoltasi in data 8 giugno 2011;
- Considerato** che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si

considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**Considerato** che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera l) e 25 della l.r. 30/1987 e degli articoli 2 e 3 del D.P.G.R. n. 0502/1991 e s.m.i., la Regione determina le garanzie finanziarie che la Società dovrà prestare a favore del Comune sede dell'impianto, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## **DECRETA**

**Art. 1** - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno), sito in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11, da parte della Società Società F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. con sede legale in Comune di Reana del Rojale (UD), via Leonardo da Vinci, 11.

**Art. 2** - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

**Art. 3** - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti di seguito indicati:

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- delibera della Giunta regionale n. 2107 del 20/07/2000;
- delibera della Giunta regionale n. 2859 del 03/10/2000;
- decreto del Direttore del servizio per la tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1331 del 23/08/2004;

- decreto del Direttore del servizio per la tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 1405 del 12/07/2006;
- decreto del Direttore del servizio per la tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 3052 del 15 dicembre 2006;

### **SCARICHI IDRICI**

- atto del Comune di Reana del Rojale (UD) prot. n. 10974/97 del 14 gennaio 1998;
- Concessione Edilizia del Comune di Reana del Rojale n. 227/2001 del 4 dicembre 2003;
- atto del CAFC S.p.a. prot. n. 20330/08 del 6 novembre 2008;

### **RIFIUTI**

- Deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 148 del 3 luglio 2002;
- Deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 286 del 7 novembre 2002.

**Art. 4** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 5** - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati **nell'allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato C** al decreto stesso.

**Art. 6** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, la Società presta, a favore del Comune di Reana del Rojale (UD), con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, del Decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., una garanzia finanziaria del valore complessivo di euro 76.352,99 (settantaseimilatrecentocinquantadue/99), per l'attività di recupero rifiuti. Copia della garanzia finanziaria deve essere trasmessa alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

**Art. 8** - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 9** - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 10** - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e

l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 11** - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 12** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 13** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 14** - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

**Art. 15** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 14 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art. 16** - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 14 del presente decreto.



**Art. 17** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 18** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 19** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **11 OTT. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 Dott. ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2



# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel comune di REANA DEL ROJALE, si sviluppa in un'area complessiva di circa 107.481 mq di cui 21.670 coperti ed è classificato dal vigente P.R.G.C. come zona D2 – "ZONA INDUSTRIALE".

Alla data di stesura del presente documento, il comune di REANA DEL ROJALE non si è ancora dotato di un piano di zonizzazione acustica secondo quanto previsto dal DPCM 01/03/1991.

Nell'area attorno allo stabilimento entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti altre attività produttive, case di civile abitazione tra cui quelle dell'abitato di Reana Del Rojale, impianti sportivi e/o ricreativi, zone agricole sistemi idrici superficiali quali il Rio Tresemane; mentre non sono presenti opere di presa idrica destinate al consumo umano.

Le infrastrutture di grande comunicazione presenti sono la S.S. 13; sono inoltre presenti acquedotto, metanodotto e pubblica fognatura; mentre non sono presenti elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15kW.

L'area dello stabilimento non è sottoposta a obblighi di bonifica secondo quanto indicato nel DM 471/99.

## DESCRIZIONE DEI CICLI PRODUTTIVI

Lo stabilimento svolge l'attività di produzione ricambi in acciaio speciale antiusura di macchine per la frantumazione degli inerti.

All'interno dello stabilimento sono presenti le attività IPPC definite dall'allegato I al D.Lgs. n.59/2005 ai punti:

2.4 - Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

L'azienda ha una capacità produttiva massima di 28.000 t/anno di fusioni in acciaio speciale.

Lo stabilimento è in possesso della certificazione di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9002 certificato nel 1997 poi certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000 nel 2003.

L'attività dello stabilimento inizia con la ricezione e la messa in riserva nell'apposito parco di rottami metallici ferrosi, acquistati da fornitori esterni quali materia prima seconda. All'ingresso dello stabilimento i rottami subiscono un controllo radiometrico e di accettabilità superato il quale vengono depositati su un apposito piazzale pavimentato dotato di sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche. I rottami vengono movimentati per mezzo di sollevatori meccanici ed eventualmente tagliati, mediante ossitaglio, in pezzi di dimensioni idonee al caricamento nei forni. I rottami e le ferro leghe prima di subire il processo di fusione vengono preriscaldati in un apposito forno a combustione alimentato a gas metano fino a raggiungere una temperatura di circa 500°C. I rottami e le ferroleghes così preriscaldati vengono caricati nel forno fusorio dove vengono portati a fusione mediante riscaldamento effettuato mediante bruciatori ossigeno-nafta. In seguito la combustione viene convertita in ossigeno-carbone in polvere opportunamente dosato. Dopo la fase di scorifica e lo spillaggio dell'acciaio fuso dal forno alla siviera, nella massa fusa vengono aggiunti specifici elementi per la correzione metallurgica al fine di ottenere le leghe desiderate.

Le leghe metalliche per la realizzazione dei pezzi vengono colate in contenitori (staffe) all'interno delle quali, precedentemente con l'impiego di modelli in legno, sono state ricavate le forme (spazi vuoti) che riproducono i particolari da realizzare.

Le staffe colate vengono stoccate su apposite rulliere o in zone dedicate per consentirne il raffreddamento.

I pezzi colati una volta raffreddati vengono distaffati recuperando la sabbia ancora idonea che viene reinviata al reparto formatura per la preparazione degli stampi ove viene riutilizzata mentre i pezzi in acciaio vengono inviati al reparto trattamenti.

I semilavorati provenienti dalla distaffatura subiscono una serie di trattamenti termici e meccanici quali smaterozzatura, scricatura, granigliatura, sbavatura, saldatura, raddrizzatura e finitura.

Gli sfridi di recupero e fusione così prodotti vengono temporaneamente stoccati in una apposita zona distinta dal parco rottami per poi essere in seguito recuperati all'interno del ciclo produttivo nella fase di fusione.

## BILANCIO DI ENERGIA

All'interno dello stabilimento l'energia termica, fornita dalla combustione di gas metano, GPL, olio denso BTZ e carbone, è utilizzata per il funzionamento dei forni di fusione, dei forni destinati ai trattamenti termici e per il riscaldamento dei locali.

Il bilancio energetico dell'intero stabilimento è riportato nella seguente tabella:

Consumo di gas metano	2.500.000	Sm <sup>3</sup> /anno
Consumo di GPL	132	T/anno
Consumo di Carbone	991.230	kg/anno
Consumo di Olio combustibile denso BTZ	998.000	kg/anno
Consumo di energia elettrica	7084	MWh/anno

L'azienda non effettua produzione di energia elettrica.

## IMPATTO AMBIENTALE

### Emissioni in atmosfera

#### Emissioni convogliate

Nello stabilimento sono presenti 31 punti di emissione soggetti ad autorizzazione di cui 3 in attesa di autorizzazione e 4 punti di emissione non soggetti ad autorizzazione.

Nella seguente tabella si riportano gli estremi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera già in possesso della Società.

Documento	Autorità	data	Punti autorizzati
Delibera n. 2107	Giunta Regionale	20/07/2000	
Delibera n.2859	Giunta Regionale	03/10/2000	E28
Decreto n.AL.P.10/1331-UD/INAT/823/4	Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici	23/08/2004	E5 E6 E7 E8 E9 E12 E15 E16 E17 E18 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E39
Decreto n. 1405		12/07/2006	E42 E43 E44
Decreto n. 3052		15/12/2006	E22

Nella seguente tabella si riporta l'elenco dei punti di emissione presenti soggetti ad autorizzazione.

<b>Punti di emissione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>
E5	Distaffatura staffe	Abbattitore a secco
E6 E7	Forni trattamento termico	-
E8 E9	Forni a Metano SOFIND	-
E12	Forni fusori	Abbattitore a secco con ciclone
E15	Impianto abbattimento terre	<b>Abbattitore a secco senza ciclone</b>
E16	Forno Ferro leghe	-
E17	Rigenerazione terre	Abbattitore a secco senza ciclone
E18	Sabbiatura dei getti	Abbattitore a secco con ciclone
E22	filtro a secco impianto terre + cabina di verniciatura	Filtro a maniche
E23	impianto abbattimento polveri reparto rifacimento siviere	Abbattitore a secco senza ciclone
E24	reparto taglio e scricatura	Abbattitore a secco con ciclone
E25	<b>sbavatura e saldatura abbattitore HASCON</b>	Abbattitore a secco con ciclone
E26	<b>emissione linea produzione anime "cold box"</b>	-
E27	nuovo forno trattamento termico Sofind	-
E28	aspirazione molatura, saldatura, scricatura	-
E30 E31 E32 E33 E34 E35	tunnel di raffreddamento	-
E36	Preparazione mescole olivina	Abbattitore a secco senza ciclone
E39	reparto sbavatura e molatura (ex punto 25)	Abbattitore a secco con ciclone
E42	taglio con canello	Filtro a maniche con ciclone
E43	Uscita filtro impianto recupero sabbia	Filtro a maniche
E44	Distaffatura e formatura	Filtro a maniche
E45	Forno a suola mobile	
E46a	Molatura robotizzata a secco	Filtro a cartucce
E46b	Molatura robotizzata lubro-refrigerata	Inertizzazione + filtro a cartucce

Nella seguente tabella si riportano i punti di emissioni non soggetti ad autorizzazione

<b>Punti di emissione</b>	<b>Descrizione</b>
E37	Bruciatore riscaldamento invernale sabbia di olivina
E38	Uscita sfiato box
E40	Caldaia riscaldamento siviere
E41	Caldaia riscaldamento siviere

## EMISSIONI DIFFUSE E FUGGITIVE

All'interno dello stabilimento sono presenti emissioni diffuse e fuggitive collegate alle operazioni di carica, movimentazione e colata dei forni fusori. Per minimizzare tali emissioni i forni rotativi sono dotati di un sistema di aspirazione localizzato sulla bocca del forno.

Altre emissioni diffuse e fuggitive possono essere collegate al sollevamento di polveri durante le operazioni di movimentazione delle sabbie, distaffatura e mescola delle sabbie. Per minimizzare tali emissioni vengono adottati opportuni accorgimenti quali l'utilizzo di cappe aspiranti a box, cassoni chiusi, sistemi di aspirazione e movimentazione pneumatica dotati di filtri abbattimento polveri.

## SCARICHI IDRICI

L'approvvigionamento idrico dello stabilimento avviene esclusivamente attraverso due allacciamenti all'acquedotto gestito dal Consorzio acquedotto Friuli centrale.

Le acque prelevate da acquedotto vengono utilizzate per:

- scopi igienico sanitari;
- lavaggio degli automezzi aziendali;
- reintegro delle acque meteoriche utilizzate per la riserva antincendio;
- reintegro delle acque meteoriche utilizzate per il raffreddamento dei pezzi soggetti a trattamenti termici;
- reintegro delle acque meteoriche destinate al raffreddamento delle scorie ed all'impianto di betonaggio.

Lo stabilimento è stato autorizzato allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche in rete fognaria con autorizzazione comunale prot.10974/97 d.d.14/01/1998 e altresì autorizzato in deroga ad effettuare lo scarico al suolo di acque reflue assimilate alle domestiche trattate in fossa biologica e delle acque meteoriche.

Le acque provenienti dall'autolavaggio dopo essere state trattate in disoleatore vengono scaricate in fognatura.

Le acque meteoriche vengono raccolte in vasche e serbatoi per poter essere utilizzate nel ciclo produttivo, le acque in eccesso vengono scaricate al suolo mediante pozzi perdenti dopo aver subito trattamento di dissabbiamento.

Non sono presenti scarichi di acque di processo.



Gli scarichi attualmente presenti hanno le caratteristiche riportate nella sottostante tabella:

<b>Scarico</b>	<b>Provenienza reflui</b>	<b>Corpo recettore</b>	<b>Trattamento</b>
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
4	Acque reflue assimilate alle domestiche	Pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff
5	Acque reflue assimilate alle domestiche	Pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff.
6	Acque reflue assimilate alle domestiche	Pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Pozzo perdente	Fossa biologica Imhoff.
8	Acque reflue da autolavaggio	Rete fognaria via Celio Nanino	Sedimentatore/disoleatore
9	Acque meteoriche dilavamento piazzali	Disperse sul terreno	Sedimentatore/dissabbiatore
10	Acque meteoriche non contaminate	Disperse sul terreno	/
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse sul terreno	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Celio Nanino	/
13	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
14	Acque meteoriche non contaminate	Pozzo perdente	/
15	Acque meteoriche dilavamento piazzali	Pozzo perdente	Sedimentatore/dissabbiatore

La Società sta disponendo un progetto per la captazione, il trattamento e il convogliamento in rete fognaria comunale delle acque meteoriche di prima pioggia che attualmente vengono disperse al suolo.

Nella seguente tabella si riporta la situazione di progetto prevista per gli scarichi:

Scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
4	Acque reflue assimilate alle domestiche	Convogliamento verso lo scarico 13 nella rete fognaria di via Leonardo da Vinci	
5	Acque reflue assimilate alle domestiche	Pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff.
6	Acque reflue assimilate alle domestiche	Pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Pozzo perdente	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff.
8	Acque reflue da autolavaggio	Rete fognaria via Celio Nanino	Sedimentatore/disoleatore
9	Acque meteoriche dilavamento piazzali	Disperse sul terreno	Sedimentatore/dissabbiatore
10	Acque meteoriche non contaminate	Disperse sul terreno	/
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse sul terreno	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Celio Nanino	/
13	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
14	Acque meteoriche non contaminate	Pozzo perdente	/
15	Acque meteoriche dilavamento piazzali	Pozzo perdente	Sedimentatore/dissabbiatore

## EMISSIONI SONORE

L'area dello stabilimento è ubicata nel comune di REANA DEL ROJALE il quale non si è ancora dotato di zonizzazione acustica del territorio e, pertanto, si applicano soltanto i limiti di accettabilità previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991.

Dalla classificazione dei territori limitrofi allo stabilimento prevista dal PRGC si applicano i seguenti limiti di zona:

70dB(A) nel periodo diurno

60 dB(A) nel periodo notturno

Dai risultati delle campagne di misurazioni dei livelli di emissioni sonore effettuate presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento in data 20 dicembre 2006 e 4 gennaio 2007 risultano rispettati i limiti di emissione sonora diurni e notturni

In data 09/03/2006, per l'ottenimento della concessione alla costruzione del capannone nel quale si svolgerà l'attività denominata AT1, l'azienda ha fatto redigere da un tecnico competente in acustica una valutazione previsionale di impatto acustico secondo la quale anche la nuova attività produttiva rispetterà i limiti di emissione sonora.

## RIFIUTI

### Produzione di rifiuti

All'interno dello stabilimento nell'anno 2009 sono state prodotte complessivamente 25.779 t di rifiuti non pericolosi e 200,38 t di rifiuti pericolosi.

Descrizione	CER	Q.ta
Sabbie esauste	10 09 08	21.950 t
Scorie di fonderia	10 09 03	1.877,3 t
Rottami ferrosi	17 04 05	615,48 t
Fumi di fornace	10 09 12	486,86 t
Limature di ferro	12 01 01	350,42 t
Refrattari	16 11 04	242,0 t
Imballaggi in legno	15 01 03	138,06 t
Fumi di fornace	10 09 09*	138,0 t
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	43.100 kg
Fumi di fornace	10 09 11*	40.350 kg
Imballaggi in Carta	15 01 01	19.060 kg
Mole usurate	12 01 20	17.760 kg
Imballaggi in plastica	15 01 02	17.080 kg
Legno da costruzione	17 02 01	10.040 kg
Acque oleose	13 05 07*	7.560 kg
Fanghi di fosse settiche	20 03 04	7.000 kg
Rifiuti contenenti olio	16 07 08*	5.370 kg
Vetro, plastica e legno contenenti sost. pericolose	17 02 04*	4.700 kg
Oli esausti	13 02 05*	3.600 kg
alluminio	17 04 02	2.620 kg
Rottami di cavo gommato	17 04 11	2.060 kg
Apparechiature fuori uso	16 02 14	355 kg
Batterie al piombo	16 06 01*	280 kg
Apparecchi fuori uso	16 02 13*	255 kg
Filtri olio	16 01 07*	170 kg
Lampade fluorescenti	20 01 21*	95 kg
Componenti rimossi	16 02 16	42 kg



## Stoccaggio rifiuti

All'interno dello stabilimento sono presenti 11 aree distinte per lo stoccaggio dei rifiuti

#	Descrizione	CER	Superficie m <sup>2</sup>
1a	Scorie di fonderia	100903	900
	Refrattari	161104	
1b	Scorie di fonderia	100903	200
	Refrattari	161104	
2	Fumi di fornace	100910-100912	40
3	Sabbie	100908	800
4	Oli Esausti	130203*	1
5	Piazzola ecologica	150101,150102,150103, 150106	45
7	Limatura di ferro	120101	30
8	Rottame ferroso	170405	15
9	Miscela oli	190810*	9
10	Rifiuti solidi urbani	150106	4

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06.

## Recupero di rifiuti

Nelle operazioni di fusione per la produzione di leghe di acciaio vengono impiegati anche rottami di ferro e acciaio acquisiti come materie prime secondarie e sottoprodotti provenienti dal ciclo produttivo e non rifiuti.

La Società è stata autorizzata con delibera della giunta provinciale n148 d.d. 03/07/2002 ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti costituiti da scorie di fonderia (CER 100903) sabbie esauste (CER100908) e materiali refrattari provenienti dalla manutenzione dei forni e delle siviere (CER 161104) impiegandoli come sostituti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo di 9000 mc, utilizzato esclusivamente all'interno dello stabilimento per le operazioni di ripavimentazione dei piazzali e della viabilità interna.

L'autorizzazione al recupero di rifiuti è scaduta in data 01/07/2008 ed è stata prorogata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, fino al termine fissato per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.

La Società ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione al recupero di rifiuti (CER 100903) per un ulteriore periodo di 5 anni fino al raggiungimento della quantità massima autorizzata.

## BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorge lo stabilimento non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

## IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'impianto non è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 334/99.



# ALLEGATO A



## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Di seguito viene riportata una sintesi dell'applicazione delle MTD, pubblicate con D.M. 31/01/2005, e relative alle attività presenti nello stabilimento.

MTD	NOTE	APPLICATA
<b>10.1 Gestione dei flussi di materiali</b>		
Adottare stoccaggi separati dei vari materiali in ingresso, prevedendo deterioramenti e pericoli	Tutti i materiali in ingresso vengono opportunamente immagazzinati e separati a seconda dell'utilizzo e del reparto di destinazione. A seconda delle schede di sicurezza, i materiali vengono riposti in luoghi coperti e/o protetti da agenti di deterioramento.	si
Stoccaggio dei rottami e dei ritorni interni su superfici impermeabili e dotate di sistemi di raccolta e trattamento del percolato. In alternativa lo stoccaggio può avvenire in aree coperte.	Il rottame e gli sfridi (boccam, materozze, scarti) vengono appositamente divisi per settori nel "Parco rottame", opportunamente gestito secondo procedura Operativa del sistema di Gestione Qualità adottato dall'azienda. In tali zone, non coperte, sono presenti impianti per la raccolta di acque piovane che convogliano nelle vasche di decantazione.	si
Riutilizzo interno dei boccam e dei ritorni	boccam, materozze e scarti vengono divisi nei vari box a seconda del tipo di acciaio e riutilizzati in successive fusioni.	si
Stoccare separatamente i vari tipi di residui e rifiuti, in modo da favorirne il corretto riutilizzo, riciclo o smaltimento	Stoccaggio separato dei rifiuti, sia all'interno del reparto stesso sia in apposite zone o cassoni, posizionati in parti precise e segnalate dello stabilimento, da parte del personale addetto	si
Utilizzo di materiali alla rinfusa o in contenitori riciclabili	Sabbie e rottami vengono forniti sfusi e riposti in apposite zone. Altre materie prime vengono fornite in appositi imballi di carta o plastica che vengono raccolti e smaltiti come rifiuti riciclabili. Altre materie prime invece vengono fornite in apposite cisternette riutilizzate da parte dei fornitori stessi per nuovi carichi	si

Utilizzo di modelli di simulazione, modalità di gestione e procedure per aumentare la resa dei metalli e per ottimizzare i flussi di materiali	Ogni processo è gestito nelle modalità e quantità tramite apposite Pratiche Operative Interne, continuamente modificate e adattate sia alle materie in ingresso (nuova composizione) che alle esigenze dei processi. Inoltre il responsabile Ricerca&Sviluppo si serve del laboratorio tecnologico interno e di strutture d'appoggio esterne per i continui studi sull'ottimizzazione delle rese e della qualità del prodotto	si
<b>10.2 Finitura dei getti</b>		
Captazione ed trattamento mediante l'impiego di sistemi a secco o ad umido, delle emissioni prodotte nelle fasi di taglio dei dispositivi di colata, di granigliatura e sbavatura dei getti	Tutte le postazioni di lavoro sono servite da impianti di aspirazione per le fasi di taglio dei dispositivi di colata, di granigliatura e sbavatura dei getti. Sull'80% dei pezzi colati i dispositivi di colata vengono asportati a freddo attraverso l'utilizzo di una macchina operatrice.	si
Utilizzo di combustibili puliti nei forni di trattamento	Tutti i forni di trattamento utilizzano come combustibile il gas metano, solo un piccolo forno per il riscaldamento dei getti è alimentato da energia elettrica.	Si
Gestione automatizzata dei forni di trattamento termico e del controllo dei bruciatori	Tutti i forni per il trattamento Termico sono gestiti in maniera automatizzata così come pure il controllo dei bruciatori.	Si
Captazione ed evacuazione dei gas esausti prodotti nelle varie fasi della finitura	Tutte le fasi di lavorazioni comprensive della finitura dei getti (scriccatura, sbavatura-finitura) sono aspirate.	Si
<b>10.3 Acque di scarico</b>		
Separazione delle diverse tipologie di acque reflue	Le acque meteoriche vengono opportunamente divise a seconda delle aree che lambiscono e vengono convogliate in apposite cisterne di contenimento e di decantazione per un loro successivo ed eventuale utilizzo.	Si
Massimizzare i riciccoli interni delle acque di processo ed il loro riutilizzo multiplo	L'acqua di tempra (Proveniente dalle acque meteoriche raccolte in apposita vasca), utilizzata nella fase di trattamento termico dei getti, è riutilizzata continuamente in un ricircolo interno chiuso con fasi di raffreddamento e decantazione	Si
Trattamento utilizzando opportune tecniche, di tutte le acque dei processi di depurazione delle emissioni e in generale di tutte le acque reflue	L'azienda non produce acque reflue di processo	Non pertinente

<b>10.4 Fusione della ghisa al forno rotativo</b>		
Adottare misure per aumentare l'efficienza del forno (regime del bruciatore, posizione del bruciatore, carica, composizione del metallo, temperature)	La marcia dei forni rotativi con i relativi parametri viene costantemente verificata attraverso un programma di software che ne ottimizza i consumi, tale programma serve anche per il controllo dei parametri che devono essere compresi in determinati range.	si
Impiego di bruciatore ad ossigeno	Sono impiegati bruciatori a ossigeno costantemente monitorati	si
Captare i fumi in uscita dal forno, utilizzare la post-combustione, raffreddare e depolverare con filtri a tessuto	I fumi dei forni sono captati da apposito impianto provvisto di filtri a tessuto. L'elaborazione dei tipi di acciaio lavorati non prevede l'uso della post combustione	si
Prevenire la formazione di diossina, attraverso misure primarie (interventi sul processo), o secondarie (tecniche di trattamento delle emissioni). Le tecniche specifiche di trattamento delle emissioni di diossina non trovano una pratica applicazione nel settore delle fonderie.	dalle misurazioni effettuate non sono state rilevate emissioni di diossine.	no
<b>10.5 Tecniche di produzione dei getti con forma persa</b>		
<b>10.5.1 Formatura in terra verde</b>		
Chiudere tutte le unità operative degli impianti di lavorazione delle terre (griglia vibrante, depolveratori della sabbia, raffreddatori, unità di miscelazione), e depolverare le emissioni, in accordo con i livelli di emissione associate alle MTD; se sussistono idonee condizioni di mercato, le polveri di abbattimento possono trovare un riutilizzo all'esterno. Per quanto riguarda le parti fini aspirate nelle diverse postazioni del ciclo di lavorazione e di recupero (distaffatura, dosaggio e movimentazione), le MTD sono rappresentate dalle tecniche che ne consentono il reimpiego nel circuito delle terre, in percentuale maggiore del 50%.	I processi di formatura vengono eseguiti all'interno dell'apposito capannone, dalla molazzatura alla verniciatura (che avviene mediante robot in apposita cabina protetta) Le emissioni dell'impianto terre vengono aspirate e le polveri sono raccolte in appositi sacchi e smaltite.	Si
Utilizzare tecniche di recupero delle terre. Le aggiunte di sabbia nuova dipendono dalla quantità di anime presenti e dalla loro compatibilità con le tecniche di recupero impiegate. Per le sole terre a verde, la percentuale di recupero raggiungibile è del 98%. Sistemi con elevate percentuali di anime con leganti incompatibili con il sistema di recupero, possono raggiungere percentuali di riutilizzo fra il 90% e il 94%	La maggior parte della terra verde viene inviata all'esterno per il successivo riutilizzo, mentre un'altra parte è recuperata all'interno dello stabilimento	Si

<b>10.5.2 Formatura Chimica</b>		
<p>Minimizzare l'utilizzo di resine e leganti, utilizzando sistemi di controllo del processo (manuale o automatici), e di controllo della miscelazione. Per le produzioni di serie con frequenti cambi dei parametri produttivi, le MTD consistono nell'utilizzare sistemi di archiviazione elettronica dei parametri produttivi.</p>	<p>Uso di un mescolatore che dosa automaticamente la quantità di leganti e indurenti a seconda delle necessità (controllando parametri quali la temperatura ambiente, l'umidità e la temperatura delle sabbie)</p>	Si
<p>Captazione delle emissioni dalle aree di produzione, di movimentazione e di stoccaggio delle anime prima della distribuzione</p>	<p>Parte del processo di fabbricazione delle anime viene regolato tramite impianto di captazione delle emissioni</p>	Si
<p>Utilizzo di intonaci refrattari a base di acqua in sostituzione degli intonaci con solvente alcol, per la verniciatura di forme ed anime nelle fonderie con produzione di media e grande serie. L'utilizzo di vernici ad alcool rappresentano una MTD nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- produzione di forme ed anime complesse e di grandi dimensioni</li> <li>- utilizzo di sistemi con sabbia e silicato di sodio</li> <li>- produzione di getti in magnesio</li> <li>- produzione di getti in acciaio al manganese, con vernici a base di MgO.</li> </ul> <p>Entrambe le predette tecniche di verniciatura rappresentano delle MTD per le fonderie con produzioni di piccole serie di getti e per le fonderie con produzioni su commessa. In queste tipologie di fonderie, lo sviluppo di tecniche con vernici ad acqua è legato alla disponibilità di sistemi di essiccazione a microonde o altre tecniche di essiccazione. Quando vengono utilizzate vernici ad alcool, le MTD sono rappresentate dall'utilizzo di sistemi di captazione delle emissioni prodotte, fissi o mobili, fatta eccezione per le fonderie con produzione di grossi getti con formatura "in campo" ove le cappe non possono essere utilizzate</p>	<p>I processi di formatura e le materie prime utilizzate (dai leganti all'acciaio introdotto nella forma) non permettono di utilizzare vernici a d acqua. Infatti la terra di contatto in formatura manuale è costituita da sabbia legata con silicato di sodio.</p>	Si
<p>Le MTD hanno come obiettivo la minimizzazione della quantità di sabbia avviata alla discarica, utilizzando sistemi di rigenerazione e/o riutilizzo nel caso di rigenerazione si applicano le seguenti condizioni: Recuperare le sabbie all'interno del ciclo delle sabbie, solo in sistemi compatibili. Sabbie non compatibili sono tenute separate, per altri tipi di riutilizzo.</p>	<p>Parte della sabbia proveniente da distaffatura viene raccolta e vagliata in modo meccanico per poi essere riutilizzata come parte della terra di riempimento di nuove staffe. L'altra parte viene lavorata presso terzi, per poi essere rinviata ai cicli produttivi e riutilizzata come parte della terra di riempimento per la formatura manuale.</p>	Si

Per le sabbie con leganti ad indurimento a freddo (i.e. sabbie con resina furanica), utilizzo di sistemi di recupero di tipo meccanico, ad eccezione dei sistemi con silicato di sodio, La resa del processo di recupero è del 75-80%	Processo non utilizzato	Non applicabile
La sabbia con silicato è rigenerata utilizzando trattamenti termici e pneumatici. La resa del recupero è compresa fra il 45% e l'85%, Deve essere ridotto l'utilizzo di esteri a lenta reazione.	A servizio della nuova attività AT1 verrà installato un nuovo sistema di recupero sabbia.	si
Sabbie derivanti da processi in cassa d'anima fredda (cold box), SO2, cassa d'anima calda (hot box), croning e miscele di sabbie con leganti organici, vengono rigenerate utilizzando una delle seguenti tecniche: rigenerazione meccanica a freddo (sistemi ad abrasione, sistemi ad impatto, sistemi pneumatici) o rigenerazione termica. La percentuale di recupero raggiungibile (resa), dipende dalla quantità di anime utilizzate. La sabbia rigenerata può essere riutilizzata per la produzione di anime in misura compresa fra il 40% e il 100%	Il processo produttivo prevede l'utilizzo della formatura tipo cold box, per la fabbricazione delle anime il recupero della sabbia avviene esternamente.	si
Miscela di terra a verde e sabbie con leganti organici, vengono rigenerate utilizzando processi di recupero meccanico-termico-meccanico, fogliatura per abrasione o pneumatica. La sabbia recuperata può essere riutilizzata per la produzione di anime nella misura dal 40% al 100%, e per la produzione di forme nella misura dal 90% al 100%	Il processo di recupero viene effettuato all'esterno. Tutta la sabbia rigenerata viene nuovamente utilizzata nel ciclo produttivo.	si
Monitorare la qualità e la composizione delle sabbie rigenerate	I tecnici del laboratorio eseguono periodicamente il controllo delle sabbie rigenerate e recuperate.	si

<b>10.6 Colata, raffreddamento e distaffatura</b>		
Nelle linee di produzione di serie, aspirare le emissioni prodotte durante la colata e racchiudere le linee di raffreddamento, captare le emissioni prodotte	Le emissioni vengono raccolte solo nella fase di fusione	Si
Racchiudere le postazioni di distaffatura/sterratura, e trattare le emissioni utilizzando cicloni, associati a sistemi di depolverazione a umido od a secco.	La distaffatura prevede due impianti chiusi. Le emissioni da distaffatura meccanica vengono raccolte e depolverate a secco. Le emissioni da distaffatura da formatura manuale vengono raccolte e depolverate a secco.	Si
Per le produzioni di grossi getti, colati "in campo" o "in fossa", ove il layout non consente di installare cappe per aspirazione localizzata, realizzare una adeguata ventilazione generale	L'Azienda è provvista di una adeguata ventilazione generale	Si





# ALLEGATO B



## PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata alla Società F.A.R S.p.a. relativamente allo stabilimento sito in via Leonardo da Vinci n. 11, nel Comune di REANA DEL ROJALE, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

ID Camino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTI			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V D.Lgs. 152/06
E5	Distaffatura stoffe	31000	polveri	20	-	-
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E6	Forno 2 Trattamenti termici	6680	polveri	5	-	-
			NO <sub>2</sub>	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E7	Forno 5 Trattamenti termici	10500	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E8	Forno 3 Trattamenti termici	18900	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E9	Forno 4 Trattamenti termici	18700	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E12	2 forni fusori rotativi	29400	polveri	10	-	-
			SO <sub>2</sub>	130	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			CO	30	-	-
			NOx	250	-	-
			∑ IPA <sup>s</sup>	0.1	0.5	TAB A1 CL. I
			PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II
			∑ PCDD + PCDF°	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	--	--
TOC	50 mgC/Nm <sup>3</sup>	--	--			
E15	Impianto abbattimento reparto terre superiore	18200	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E16	Preriscaldamento ferroleghie	100	polveri	10	-	-
			NOx	800 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
PCB*	0.5	0.5	TAB. A2 CL. II			
∑ PCDD + PCDF°	0.1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	--	--			
E17	Filtro rigenerazione sabbie	29100	polveri	20	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II

ID Cammino	Descrizione	Portata volumica (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTI			
			inquinanti	Conc. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Soglia rilevanza (g/h)	Tabella Allegato I parte V D.Lgs. 152/06
E18	Granigliatura	9700	∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			polveri	20	-	-
E22	Filtro impianto terre e cabina di verniciatura	43800	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
E23	Abbattimento polveri reparto rifacimento forni e siviere	2500	Polveri	10	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
E24	smaterozzatura ad ossitaglio e scricatura	89400	polveri	10	-	-
			CO	10	-	-
			NO <sub>2</sub>	5	-	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si, Cu, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
E25	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore hascon (filtro a maniche poliestere)	50800	Polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E26	Reparto animisteria	2000	polveri	10	-	-
			Tab. D CL. I	5	25	TAB D CL. I
			Tab. D CL. II	20	100	TAB D CL. II
			Tab. D CL. III	150	2000	TAB D CL. III
			Tab. D CL. IV	300	3000	TAB D CL. IV
			Tab. D CL. V	600	4000	TAB D CL. V
			Ni	1	5	TAB B CL. II
∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III			
E27	Forno 1 Trattamenti termici	28200	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E28	sbavatura e saldatura e finitura getti	19100	polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E30	Impianto raffreddamento pezzi	48700	polveri	10	-	-
E31	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E32	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E33	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E34	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E35	Impianto raffreddamento pezzi	48960	polveri	10	-	-
E36	Abbattitore polveri sabbia olivina	6300	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			fenoli	20	100	TAB D CL. II
E39	sbavatura e saldatura e finitura getti abbattitore ascon (filtro a maniche di feltro di poliestere)	26100	polveri	10	-	-
			∑ Mn, Cu	5	25	TAB B CL. III
E42	Taglio rottami acciaio	10000	polveri	10	-	-
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Cu, Si, Sn, V, Pb	5	25	TAB B CL. III
			∑ Mo, Ti	5	25	-
			As	1	0.5	TAB A1 CL. II

E43	distaffatura staffe fase caricamento silos esterni (1 silo sabbia rigenerata e 1 silo sabbia nuova) trattamenti (termo-meccanici) della sabbia recuperata	68000	polveri	10	--	--
			Ni	1	5	TAB B CL. II
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			HCN, HF	5	50	--
			HCl	30	300	TAB B CL. II
			NOx	150	-	-
E44	2 mescolatori 2 silos interni	5400	polveri	10	--	--
			∑ Cr, Mn, Si	5	25	TAB B CL. III
			Ni	1	5	TAB B CL. II
E45	Forno a suola mobile	N.D.	polveri	5	-	-
			NOx	500 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
			SO <sub>2</sub>	100 @ 5% O <sub>2</sub>	-	-
E46a	sbavatura dei getti a secco	14000	polveri	10	-	-
E46b	sbavatura dei getti lubrificati	16000	polveri	10	-	-
			Etanolamina	20	100	TAB D CL. II
			etilendiossidimetano	20	100	

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse della stessa tabella, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

IPA come somma di:

- Benz [a] antracene
- Dibenz [a,h] antracene
- Benzo [b] fluorantene
- Benzo [j] fluorantene
- Benzo [k] fluorantene
- Benzo [a] pirene
- Dibenzo [a,e] pirene
- Dibenzo [a,h] pirene
- Dibenzo [a,i] pirene
- Dibenzo [a,l] pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene
- Crisene

Diossine e furani (PCDD+PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE).

Nome chimico	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

PCB totali come somma di:

81	3,4,4',5	TETRA-CB
77	3,3',4,4'	TETRA-CB
123	2',3,4,4',5	PENTA-CB
118	2,3',4,4',5	PENTA-CB
114	2,3,4,4',5	PENTA-CB
105	2,3,3',4,4'	PENTA-CB
126	3,3',4,4',5	PENTA-CB
167	2,3',4,4',5,5'	ESA-CB
156	2,3,3',4,4',5	ESA-CB
157	2,3,3',4,4',5'	ESA-CB
169	3,3',4,4',5,5'	ESA-CB
189	2,3,3',4,4',5,5'	EPTA-CB
170	2,2',3,3',4,4',5	EPTA-CB
180	2,2',3,4,4',5,5'	EPTA-CB

*I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.*

*Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.Lgs. 152/06).*

Entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà installare sul punto di emissione E28 – sbavatura/saldatura – un adeguato sistema di filtraggio.

Entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare una relazione sulle procedure adottate per la minimizzazione delle emissioni diffuse prodotte in fase di verniciatura dei pezzi prodotti.

Entro 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà presentare un progetto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera.

Entro 5 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la ditta dovrà installare un adeguato impianto per la captazione delle emissioni secondarie provenienti dalle operazioni di spillaggio e trattamento in siviera.

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001 e i requisiti delle UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008.

Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

La Società dovrà verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 275 del D.lgs 152/06 ove applicabile.

Relativamente ai nuovi punti di emissione E45, E46a, E46b la Società dovrà:

- comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
- mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE;
- entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Udine, all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine, all'ASS n.4 "Medio Friuli" e al Comune di REANA DEL ROJALE i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

### SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

a) Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Trattamento
1	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
2	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
3	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
4	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Fossa biologica Imhoff
5	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Fossa biologica Imhoff.
6	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Fossa biologica Imhoff
7	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Fossa biologica Imhoff.
8	Acque reflue da autolavaggio	Rete fognaria via Celio Nanino	Dissabbiatura/disoleatura/trattamento
9	Acque meteoriche di dilavamento piazzali	Disperse al suolo	Dissabbiatura/disoleatura/trattamento
11	Acque reflue assimilate alle domestiche	Disperse al suolo	Vasca condensagrassi + Fossa biologica Imhoff
12	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Celio Nanino	/
13	Acque reflue assimilate alle domestiche	Rete fognaria via Leonardo da Vinci	/
15	Acque meteoriche di dilavamento piazzali	Disperse al suolo	Sedimentatore/dissabbiatore

- b) i valori limite di emissione degli scarichi in fognatura siano quelli indicati nella Tab.3 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 nella colonna relativa agli scarichi in fognatura;
- c) i valori limite di emissione degli scarichi al suolo siano quelli indicati nella Tab.4 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;
- d) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente;
  - per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal D.lgs 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- e) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
- f) Lo scarico in fognatura di acque meteoriche di dilavamento potrà avvenire solo dopo adeguato trattamento depurativo e solamente in tempo secco e con una portata massima di 50 mc/ora;
- g) sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate.

Entro 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la Società dovrà:

- eliminare lo scarico al suolo 4 e collettare e convogliare le relative acque reflue allo scarico in fognatura 13;
- trattare le acque provenienti dai lavabi recapitanti agli scarichi 5,6 e 7 in opportune fosse condensa grassi;
- eliminare gli scarichi al suolo 9A, 9B, 9C, 9D e 9E e convogliare le relative acque di scarico ad un opportuno impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali utilizzati per le attività produttive e per lo stoccaggio di materiali e convogliare le relative acque reflue preferibilmente alla rete fognaria comunale, oppure ove tale scarico fosse non compatibile con la capacità ricettiva della medesima, ad un opportuno sistema di dispersione al suolo;
- chiarire /definire il recapito, diverso dalla rete fognaria, delle eventuali acque di sfioro dei serbatoi e della vasca (aventi volume utile complessivo di 350 mc) della linea 1 e di quelle provenienti dalla vasca del primo stadio della fitodepurazione.

Si raccomanda di:

- a) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o a situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) predisporre, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'articolo 98 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

## **RIFIUTI**

La Società viene autorizzata all'attività messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti costituiti da scorie di fonderia (CER 100903) impiegandoli

come sostituiti degli inerti nella realizzazione di conglomerato cementizio, per un quantitativo massimo complessivo di 2812,8 mc e per un periodo di cinque (5) anni.

La Società viene autorizzata al deposito temporaneo di rifiuti come previsto dall'art.183 del D.Lgs. 152/06.

Per tutto il periodo di effettuazione delle operazioni di recupero dei rifiuti dovrà essere in vigore una garanzia finanziaria a favore del Comune di REANA DEL ROJALE (UD) pari a € 76.352,99 (Euro settantaseimilatrecentocinquantadue/99) costituita dalla Società per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto di recupero e dell'area interessata;

La garanzia finanziaria sarà svincolata, a richiesta espressa da parte della Società, dopo la chiusura delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Prescrizioni:

- La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- In caso di chiusura dell'impianto la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
- le scorie (CER 10.09.03) ed i refrattari (CER 16.11.04) in stoccaggio dovranno essere mantenuti fisicamente separati. La capacità massima di stoccaggio della scoria è di 700 mc circa per una altezza massima di 7 mt;
- le analisi di controllo delle scorie (test di cessione) dovrà avvenire per lotti e solo una volta certificata l'idoneità del materiale esso potrà essere impiegato per la produzione del conglomerato cementizio. Analogamente anche la verifica dei conglomerati deve essere effettuata su ciascun singolo lotto.
- La dimensione massima di ciascun lotto di scoria è stabilita in 200 mc di scoria.
- La dimensione massima di ciascun lotto di conglomerato è stabilita in 250 mq di superficie gettata.

## RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di REANA DEL ROJALE, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).



# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ***Evitare le miscele***

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

#### ***Funzionamento dei sistemi***

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

#### ***Guasto, avvio e fermata***

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

#### ***Arresto definitivo dell'impianto***

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

#### ***Manutenzione dei sistemi***

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.



### Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 5 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	<b>FAR S.p.A.</b>	ALBERTO ANDREUSSI
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Udine



## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

### PARAMETRI DA MONITORARE

#### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punto di emissione													MODALITÀ DI CONTROLLO e frequenza
	E5 E15 E 17 E 44	E39 E 25 E28	E36	E23	E18 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E46a	E6 E7 E8 E9 E27 E45	E16	E 12	E 43	E 22 E 26	E24	E42	E46b	
CO								X			X			
NOx						X	X	X	X		X			
SOx						X	X	X	X					
Arsenico As				X				X			X	X		
Silicio	X		X	X				X	X	X	X	X		
Cromo	X		X	X				X	X	X	X	X		
Stagno				X				X			X	X		
Rame		X		X				X			X	X		
Nichel	X		X	X				X	X	X	X	X		
Titanio				X				X			X	X		
Molibdeno								X			X	X		
Vanadio				X				X			X	X		
Piombo				X				X			X	X		
Manganese	X	X	X	X				X	X	X	X	X		
PCDD								X	X					
PCDF								X	X					
Polveri totali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Etanolamina													X	
Fenoli			X											
Etilenediossidimetano													X	
Tab. D CL. I								X		X				
Tab. D CL. II								X		X				
Tab. D CL. III								X		X				
Tab. D CL. IV								X		X				
Tab. D CL. V								X		X				
PCB								X	X	X				
IPA								X						
TOC								X						
HCN									X					
HF									X					
HCl									X					

Controllo discontinuo con frequenza Annuale secondo Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHI, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E12 E15 E17 E 18 E22 E23 E24 E 25 E26 E28 E 36 E 39 E 42 E 43 E 44	-Filtro a maniche -Ciclone	- <b>elettrovalvole</b> - <b>componenti elettriche ed elettroniche</b> (manutenzione secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto) - <b>maniche filtranti</b> (sostituzione con frequenza almeno biennale) - <b>motori</b> - <b>coclee</b> - <b>valvole</b> manutenzione (secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- stato di conservazione - rumorosità e vibrazioni - funzionalità e integrità quadri di comando e controllo, pulsanti, spie, allarmi - impostazione dei tempi di lavaggio	giornaliera	<b>Registro</b>
			- usura filtri - rumorosità motori e coclee	settimanale in fermata	
			- temperatura cassa motori - assorbimento elettrico e tensioni - livello di usura alberi e pale coclee	mensile	
E46a E46b	Filtro a cartucce	- <b>filtro</b> (manutenzione e sostituzione cartucce secondo frequenze indicate dal produttore dell'apparato, secondo esiti di controllo, in fermata impianto)	- stato di conservazione	giornaliera	
			- perdita di carico - impostazione dei tempi di controlavaggio	settimanale in fermata	
E6 E7 E8 E9 E16 E27 E45 E 12 E 43		- <b>bruciatori forni trattamento termico e fusori</b> - <b>sensori termici</b> manutenzione (secondo frequenze indicate dal produttore, secondo esiti di controllo, o in fermata impianto)	- funzionalità e integrità organi di comando, controllo e regolazione	settimanale in fermata	

### Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

La itta presenta i seguenti scarichi:

- S1, S2, S12, S13 acque reflue domestiche in fognatura;
- S8 acque reflue da autolavaggio in fognatura;
- S3, S4, S5, S6, S7, S11 acque reflue domestiche attualmente fuori fognatura (disperdimento al suolo);
- S9,S15 acque di prima pioggia disperse al suolo.

Tab 4 – Inquinanti monitorati

Parametri	S1, S2, S12, S13	S3, S4, S5, S6, S7, S11	S8	S9, S15 <sup>(1)</sup>	MODALITÀ DI CONTROLLO		Metodi
					e frequenza		
					Continuo	Discontinuo	
pH			X	X	Annuale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.	
Solidi sospesi totali			X	X			
BOD <sub>5</sub>			X				
COD			X	X			
Idrocarburi totali			X	X			
Tensioattivi totali			X				
Saggio di tossicità acuta			X	X			
Cromo (Cr)				X			
Ferro (Fe)				X			
Manganese (Mn)				X			

Nota (1): scarico attivo fino ad esecuzione del riordino della rete delle acque meteoriche.

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.5 – Sistemi di depurazione

Scarico	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S8	Sistema fisico	- Sedimentatore - Disoleatore	Livello olii	Pozzetti d'ispezione	- Controllo livello olii/sedimento (Mensile)	Registro
S9	Sistema fisico	- Sedimentatore - Cisterne interrato - Pompe sommerse - Bacino di fitodepurazione <sup>(1)</sup>	Livello stato, temporizzato	Apertura d'ispezione	- Controllo livello sedimento (Mensile) - Controllo efficienza strumenti pompe (Settimanale) - Manutenzione area di fitodepurazione <sup>(2)</sup> (Mensile)	Registro
S15 <sup>(2)</sup>	Sistema fisico	- Sedimentatore	Nessuno	Apertura d'ispezione	- Controllo livello sedimento (Mensile)	Registro

Nota (1): a riordino della rete delle acque meteoriche realizzato.

Nota (2): scarico attivo fino ad esecuzione del riordino della rete delle acque meteoriche.

## **Rumore**

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo FAR Spa di Reane del Rojale, nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella.

<b>PUNTO P2</b>	Via Celio Nanino, 117/A, c/o abitazione civile.
<b>PUNTO P4</b>	Via L. da Vinci, limite aziendale area uffici
<b>PUNTO P6</b>	Via L. da Vinci, limite aziendale
<b>PUNTO P12</b>	Via Celio Nanino, c/o abitazione civile.

Dette misure fonometriche dovranno essere eseguite:

- nel primo anno di autorizzazione con tempo di misura adeguato necessario a caratterizzare le sorgenti di rumore;
- entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07,
- ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni sopra indicate dovranno essere georeferenziate: potranno essere variate, in accordo con Arpa,

- nel caso di nuovi ampliamenti o modifiche impiantistiche del comprensorio produttivo;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

## **Rifiuti**

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in uscita.

Tab. 6 – Controllo rifiuti in uscita

CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
10 02 14	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		CARATTERISTICA DEL RIFIUTO ANALISI CHIMICA	ANNUALE	CONSERVAZIONE ANALISI PER UN ANNO
10 09 03	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		CARATTERISTICA DEL RIFIUTO ANALISI CHIMICA	ANNUALE	CONSERVAZIONE ANALISI PER UN ANNO
10 09 08	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		CARATTERISTICA DEL RIFIUTO ANALISI CHIMICA	ANNUALE	CONSERVAZIONE ANALISI PER UN ANNO
10 09 09*	Smaltimento	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		CARATTERISTICA DEL RIFIUTO ANALISI CHIMICA	ANNUALE	CONSERVAZIONE ANALISI PER UN ANNO
10 09 11*	Smaltimento	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
10 09 12	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
12 01 01	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
12 01 21	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI

CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
130205*	CONSORZIO OLI USATI	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
130507*	SMALTIMENTO	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
15 01 01	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
15 01 02	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
15 01 03	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
15 01 06	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
16 01 07*	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
16 02 13*	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	ANNUALE	CONSERVAZIONE ANALISI PER UN ANNO
16 02 14	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
16 02 16	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI

16 11 04	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
17 02 01	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
17 02 04*	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
17 04 02	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
17 04 05	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
17 04 11	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
17 06 03*	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
20 01 21	Impianti di recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno
20 03 04	Smaltimento/recupero	CONTROLLO SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E SULLA MODALITÀ DI CARICO	AL CARICO	Registro di carico scarico Formulario /SISTRI
		caratteristica del rifiuto analisi chimica	annuale	conservazione analisi per un anno



## GESTIONE DELL'IMPIANTO

Tab. 7 – Controlli sugli impianti, macchine, sistemi, punti critici.

<b>Impianti, Macchine, Sistemi, Punti critici</b>	<b>Parametri critici</b>	<b>Interventi di controllo/manutenzione</b>	<b>Riferimenti per le modalità di intervento e la registrazione</b>
Apparecchi pressione <sup>a</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sovrapressione</li> <li>- Integrità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifiche periodiche di Legge</li> <li>- Controllo periodico sicurezze</li> <li>- Spurgo condensa</li> </ul>	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vasche pioggia/disoleatori</li> <li>- Vasche Imhoff e condensagrassi</li> </ul>	Livello Depositi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo mensile livello deposito vasche,</li> <li>- controllo settimanale del livello raccolta oli</li> <li>- Pulizia annuale</li> </ul>	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
Pompe, attuatori, ventilatori	Condizioni di efficienza,	Giornalieri	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
	Assorbimento elettrico	Secondo periodi di funzionamento	
Sensori, Misuratori	Condizioni di efficienza,	Giornalieri	Registro (annotazione attività e data esecuzione)
	Taratura	Secondo indicazioni costruttore	
Filtri e dotazioni trattamento emissioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizioni di efficienza,</li> <li>- Resa,</li> <li>- Perdita di carico</li> </ul>	Come tab.3	Registro(annotazione attività e data esecuzione)
Aree di deposito temporaneo rifiuti	Stato generale/ristagni acque/eventi incidentali	Ispezioni visive -responsabili di reparto	Registro (annotazione attività e data esecuzione)

Tab. 8 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino/area di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Stoccaggio rifiuti carta, imballi, rottami legno, assimilabili; in container	VISIVO	giornaliera	Registro			Registro
Stoccaggio rifiuti fumi ; in big bags	VISIVO	giornaliera				
Stoccaggi scorie refrattari, sabbie; area cementata				Visivo	giornaliera	

### Indicatori di prestazione

In tabella 9 vengono individuati degli indicatori di consumo di risorse, rapportati con l'unità di produzione, che dovranno essere monitorati e registrati a cura del gestore come strumenti di controllo ambientale indiretto.

Tab. 9 - Monitoraggio degli indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento
Consumo di energia elettrica per tonnellata di acciaio lavorato	MWh / t acciaio	annuale
Consumi di energia termica per tonnellata di acciaio lavorato	Mc di metano/t acciaio	annuale
Produzione di rifiuti per tonnellata di acciaio lavorato	t rifiuti conferiti/ t acciaio	annuale

### ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 10, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA svolge le attività indicate in tabella 10.

Tab. 10 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria	Annuale	5
	Acqua	Annuale	5
	Rifiuti	Annuale	5
	Clima acustico	In corrispondenza ad ogni campagna di misura effettuata dal gestore nei casi indicati al paragrafo rumore del presente piano	Almeno 5, salvo le indicazioni al paragrafo rumore del presente piano di monitoraggio
	Odori		
Campionamento e analisi	A camino sul punto di emissione E12	Annuale	5

